

## 2. Tra indagini preliminari e dibattimento

### 2.1. Danza e duello fra oralità e scrittura

Il codice vigente assicura, come abbiamo visto, che il convincimento del giudice si formi nell'oralità del dibattimento. Occorre però notare preliminarmente che, di fatto, nell'attuazione dell'intera procedura giudiziaria – compresa quella dibattimentale – si hanno *continue alternanze fra oralità e scrittura*, con connesse implicazioni sulla competenza linguistica richiesta a diversi soggetti<sup>1</sup>.

*Si trasforma in testo trascritto o sintetizzato in forma scritta la piena e variegata oralità dialogica* di telefonate e conversazioni intercettate, di interrogatori fatti e dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma anche quella del dibattimento processuale, che oltretutto ha come base di partenza il «fascicolo per il dibattimento» e il «fascicolo del pubblico ministero»<sup>2</sup>. Ciò che ha validità giuridica, ciò che rimane a memoria e consultazione futura, ciò su cui si preparano di udienza in udienza le parti<sup>3</sup>, ciò che verrà citato nelle *Motivazioni della sentenza*, e su cui eventualmente si farà appello o ricorso, è sempre ed esclusivamente *parola scritta*<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Fortunatamente, ormai gli studiosi e i centri di ricerca che hanno assunto a tema specifico il parlato (e la variazione diamesica) sono talmente tanti che rinuncio ad ogni citazione: rinvio, per una sintesi, agli importanti contributi in Albano Leoni et Alii, 2004 e alle relative bibliografie. Va notato però che, proprio negli ultimi tempi, la Comunicazione Mediata dal Computer è diventata occasione di 'rilancio' del confronto fra *oralità e scrittura*: mi limito qui a segnalare i contributi stimolanti, per quanto diversi fra loro, di Berruto, in stampa e di Albano Leoni, 2005. Cfr. anche Uguzzoni, 2004.

<sup>2</sup> Cfr. paragrafo 1.1.

<sup>3</sup> Non si dimentichi, fra l'altro, che spesso il processo si distende in un arco di tempo lungo, a volte lunghissimo.

<sup>4</sup> Sulla differenza fra testo scritto, testo parlato e testo digitale, mi limito qui a rinvia-

Tutta questa *memoria scritta* irrompe – insieme ad altri *testi nati in forma scritta* (perizie, verbali di sopralluogo, ecc.) – nel processo, condizionandolo fortemente. Tanto per fare un esempio: nel nuovo rito, come abbiamo detto, una delle abilità richieste alle parti è quella di far acquisire agli atti la documentazione scritta che serve a ciascuna. Analogamente, gran parte degli esami e dei controesami sono preparati e regolati attraverso documenti scritti: basti pensare alle tante contestazioni fondate su verbali; né è raro il caso che siano proprio dei verbali o altra documentazione scritta, inserita nel fascicolo del pubblico ministero e del difensore, a condizionare le domande e lo sviluppo argomentativo del dibattimento e a consigliare addirittura l'esercizio o la rinuncia del diritto di controesame.

Anzi, aggiungerò una precisazione apparentemente banale, ma densa di pesantissime conseguenze pratiche: in ambito giudiziario, nella maggior parte dei casi tutto si trasforma ancora in *parola cartacea*. Come sanno bene gli addetti ai lavori e come ha imparato a sue spese chiunque voglia interessarsi di linguistica giudiziaria, occuparsi di processi vuol dire quasi sempre affrontare quintali di carte polverose, i cosiddetti «faldoni»: fascicoli enormi e non sempre completi. Giuristi e studiosi sono costretti a muoversi in quella scarsa consultabilità e difficoltà di raffronto, sono condannati a plurime e noiose sfogliature alla ricerca di qualcosa che ad una prima lettura lineare non era sembrato particolarmente rilevante e che invece tale si rivela dopo un'analisi riflessa o che serve recuperare per un ragionamento argomentato: per non scoraggiarsi bisogna essere sorretti da forti motivazioni. Se nel terzo millennio quei *faldoni* fossero *sistematicamente* completati da supporti digitali, quanto ne guadagnerebbe l'attuazione della giustizia, la qualità del lavoro degli operatori del diritto e degli studiosi?<sup>5</sup> Non solo: nell'arco di questi anni mi

re – per ragioni di pertinenza specifica – a Simone 2000b e AA.VV. 2000, ma cfr. anche Simone 1996 e 2000a.

<sup>5</sup> Cfr. Pascuzzi, 1995, 2002 e, in particolare, 2002a, p. 165: «Se in altre esperienze l'esistenza di pubblicazioni (di fonte pubblica e/o privata) contenenti le pronunce giurisprudenziali per esteso rappresenta un elemento distintivo del sistema (si pensi agli Stati Uniti) non altrettanto può dirsi per il nostro Paese (dove i precedenti editi sono solo una piccola parte del totale e dove largo successo hanno i Massimari). Probabilmente non è un caso che il CED della Cassazione (per una scelta compiuta agli inizi degli anni 70) diffonda le massime e non i testi completi delle sentenze. Ma lo scenario sta rapidamente cambiando. Editori privati hanno cominciato a pubblicare CD-ROM contenenti il testo completo delle sentenze della Cassazione civile degli ultimi 10 anni. Oltre alle riviste *on line* [...], lo stesso sito della Corte di Cassazione [<http://www.giustizia.it/cassazione/index.htm>] (ancorché in maniera episodica) pubblica in maniera integrale i testi delle sentenze, oltre che della Corte Costituzionale, della stessa Corte di Cassazione ritenu-

sono imbattuta più volte in fascicoli in cui c'erano parti mancanti, sicuramente perché nella consultazione in archivio qualcuno le ha spostate (in qualche caso forse perché ha anche ritenuto che portarsi via delle pagine fosse più pratico che fotocopiarle). Nei casi che ho visto non credo proprio che ci fosse malafede, ma se la resa digitale – ancora o in fase di sperimentazione o lasciata all'iniziativa di singoli – diventasse obbligatoria, anche la cancellazione di alcunché diventerebbe un po' più difficile<sup>6</sup>.

In sostanza, nella fase investigativa ciò che viene detto o intercettato deve trasformarsi in «documentazione scritta», per cui i soggetti preposti si confrontano – non di rado si scontrano – con le abilità linguistiche richieste nella gestione di interazioni orali o nella produzione di testi scritti primari e secondari.

## 2.2. Dalla ricerca alla formazione della prova: la centralità di verbali e trascrizioni

La tensione fra *verità fattuale* e *verità processuale*<sup>7</sup> comincia proprio nelle indagini preliminari<sup>8</sup>. Le indagini devono accertare, per quanto possibile, ogni elemento utile per stabilire se esistano gli estremi di rinvio a giudizio e gli investigatori ricercano le prove perché poi sia possibile ricostruire al meglio in dibattimento la cronaca della storia e dei fatti. Di conseguenza, gli errori e le imperizie di questa fase condizionano, con gradi di rilevanza diversi, tutto ciò che segue.

Come abbiamo visto, *il legislatore stabilisce un'equipollenza fra le dichiarazioni raccolte nella fase delle indagini preliminari e la loro documentazione scritta*. Tale equipollenza deve richiamare l'attenzione gene-

te più significative. Per inciso, si può notare che i testi sono preceduti dai c.d. neretti ma non dalle massime relative al provvedimento pubblicato». Cfr. Anche Mariani Marini, Paganelli, 2003, pp. 523-565. Parlando di informatizzazione, mi pare indispensabile segnalare almeno le attività dell'Istituto di Teorie e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG – Istituto del CNR) di Firenze e di alcuni settori dell'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR e del Dipartimento di Linguistica di Pisa (i quali ultimi operano con procedure informatiche che ruotano attorno al DBT di Eugenio Picchi), anche se, come prevedibile, è assai più avanzata l'informatizzazione giuridica che quella giudiziaria.

<sup>6</sup> Su caratteristiche, e rischi, dei testi digitali cfr. almeno Simone 2000b.

<sup>7</sup> Sul concetto di *verità* in ambito giuridico e altre problematiche pertinenti, cfr. almeno Luigi Lombardi Vallauri, 1999 e, in particolare, la «Parte quinta: Diceo-Logos», pp. 841-1284 (con contributi di G. Così, L. Ferrajoli, A. Filipponio, G.M. Azzoni, M. Ciccogna, A. Gorassini, M. Tallacchini, M. Diesselhorst, P. Di Lucia, K. Lüderssen, P. Gaeta, M.A. Foddai e C. Mazzucato).

<sup>8</sup> Cfr. artt. 326-415 c.p.p.

rale sulla complessità – e responsabilità – anche linguistica che, di conseguenza, investe tutte le attività di *conversione dall'oralità alla scrittura* attuate nella fase delle indagini preliminari.

A questo si aggiunge un'altra constatazione, che aumenta il rilievo della documentazione raccolta in questa prima fase. Abbiamo già messo in evidenza la distinzione tra il *fascicolo del pubblico ministero e del difensore* e quello del dibattimento, tesa a garantire che la formazione del convincimento del giudice avvenga in dibattimento. D'altra parte, però, tutti gli operatori del diritto sanno bene che le parti preparano la propria strategia di accusa e difesa e i propri interventi in dibattimento a partire dal primo fascicolo. Per di più, le parti hanno l'obiettivo di far trasmettere nel secondo ciò che già esiste a supporto della propria tesi e si trovano nella necessità di confutare ciò che invece le si oppone.

Per concretizzare il mio discorso, riporto subito uno stralcio dell'esame dell'imputato condotto dal pubblico ministero in giudizio, che mi pare esemplifichi bene *il multiforme intreccio che lega il dibattimento alle indagini preliminari*.

### Esempio 3

PM: riprendiamo il discorso delle telefonate ritornando brevemente indietro, perché eravamo giunti già alla giornata e al tardo pomeriggio del 15. Vorrei ritornare indietro per fare a Bianchi una domanda, che riguarda temporalmente la tarda serata del 14 quando Lei <sup>9</sup> e la Cioni <sup>10</sup> dopo cena vi eravate già separati.

<sup>9</sup> Nonostante l'*apparenza diadica* – su cui ritornerò al paragrafo 3.4 – nell'esame dibattimentale è sempre determinante la compresenza di destinatari di doppio livello: da un lato il giudice (destinatario sostanziale) o altra parte processuale, per un verso, e, dall'altro, l'interrogato, che talvolta si riduce a destinatario apparente. Questa bipolarità in tribunale spesso emerge fino a raggiungere la formulazione linguistica superficiale, provocando frequenti alternanze (anomale in altri contesti). Anche in questo caso, il pubblico ministero finora si era indubbiamente rivolto al giudice, come si vede anche dall'uso del plurale (*riprendiamo, eravamo giunti*), con cui si vuole sintetizzare un punto di arrivo processuale, per inserirvi poi una ripresa argomentativa (*vorrei ritornare indietro per*). L'identità del destinatario vero – anche nell'assenza di indicazioni sugli altri codici semiotici che caratterizza le trascrizioni – è confermata dal ricorso a scelte stilistiche di alta frequenza nell'interazione dibattimentale fra giuristi: *ritornando brevemente indietro, tardo pomeriggio, riguarda temporalmente la tarda serata del*. Il *Lei* marca un brusco cambiamento di indirizzo al destinatario delle domande: l'imputato. La natura intensamente dialogica – per cui la progressione tematica si realizza attraverso la successione serrata, spesso molto frammentata, magari con sovrapposizione – spiega perché si abbia la minuscola iniziale nella trascrizione dei turni. La maiuscola di *Vorrei* e *Ricorda* segnala l'interpretazione anche da parte del trascrittore di «uscita» e «rientro» del PM nelle domande dirette all'imputato. Il trascrittore era stato evidentemente ancora incerto in pri-

*Ricorda Lei*<sup>11</sup> se ha ricevuto verso le ore 21-21.15 sul cellulare<sup>12</sup> una telefonata della Cioni?

IMPUTATO: non la ricordo.<sup>13</sup>

PM: *la ricorda?*<sup>14</sup>

IMPUTATO: non la ricordo questa telefonata<sup>15</sup>.

PM: però<sup>16</sup>, siccome risulta dai tabulati<sup>17</sup>, che sono già acquisiti<sup>18</sup>, risulta che

ma battuta, tant'è vero che ha registrato con la minuscola iniziale il *riprendiamo* del turno iniziale, in cui il PM marca anche una variazione tematica. La grafia *Lei* con la maiuscola iniziale, regolarmente usata negli atti di questo processo (anche per il pronomine senza uso appellativo), alla lettura risulta stilisticamente marcata, proprio perché si riproduce un'interazione *orale*, per quanto alta sia la formalità del contesto situazionale.

<sup>10</sup> È il cognome della donna, il cui omicidio costituisce l'oggetto del giudizio.

<sup>11</sup> In forma scritta questo «attacco» sembra quasi di sapore letterario, mentre qui è evidente la funzionalità della ripresa, in posizione marcata, del *Lei* non accessorio dopo l'inserito precedente che si è incuneato nella struttura interazionale Domanda-Risposta: l'appellativo si aggiunge alla terza persona del verbo per sottolineare la ripresa dell'esame del testimone.

<sup>12</sup> In questo caso l'ordine marcato serve per mettere in evidenza orario e telefono su cui è arrivata la telefonata, che è il nuovo tema argomentativo.

<sup>13</sup> Come vedremo al paragrafo 3.3. e come sanno bene tutti gli addetti ai lavori, la dichiarazione di *non ricordare* è la strategia adottata con maggior frequenza dagli interrogati per sfuggire all'obbligo di rispondere – imposto dal c.p.p. – senza fare affermazioni pericolose per se stessi o per altri che si vogliono proteggere. In questo caso la risposta sembra quasi suggerita dall'apertura della domanda adiacente del PM, che avrebbe potuto essere fatta direttamente: *Lei ha ricevuto...?* In realtà, nella parte di interrogatorio omessa, il PM ha già capito che è questa la strategia assunta dall'interrogato e vuole farla emergere come forma di *reticenza* e giungere a sanzionarla.

<sup>14</sup> L'imputato ha già dichiarato di non ricordare e la ripetizione della domanda da parte del PM ha funzione di commento, in quanto serve esclusivamente a sottolineare la risposta dell'imputato e a rafforzare inferenzialmente negli altri ascoltatori il sospetto di reticenza.

<sup>15</sup> Si noti che il PM aveva ripetuto la domanda in forma chiusa *sì/no*, ma l'imputato non si limita alla profrase *no* e risponde distesamente (le *profrasi* sono elementi invariabili – fra cui i più utilizzati sono *sì* e *no* – che rappresentano una frase con lo stesso contenuto proposizionale di un enunciato contenuto nel contesto immediatamente precedente, a cui assegnano polarità positiva o negativa ed hanno alcune delle proprietà sintattiche e semantiche delle frasi; cfr., ad esempio, Bernini, 2001). Anche qui la dislocazione a destra ha funzione di messa in evidenza del ribadito *non ricordare* e di conseguente riduzione a glossa de «la telefonata». Gli ordini marcati in dibattimento sono talmente frequenti che da ora in poi eviterò di segnalarli in modo puntuale: per lo più sono autoevidenti per numero di occorrenze, ma anche per funzionalità. Comunque cfr. paragrafo 3.5.

<sup>16</sup> Sabatini, 2003b, pp. 10-11 aveva già notato, a proposito di *ma* all'inizio di enunciato, che «nella comunicazione reale il primo segmento, la prima frase è sottintesa perché è nella situazione, è nella conoscenza o semiconoscenza del ricevente oltre che del parlante, e quindi quell'informazione precedente viene ricostruita per inferenza». In questo caso bisogna tener conto anche del fatto che si tratta di una interazione dialogica,

ci fu una telefonata di 15 secondi in partenza dalla Cioni e diretta al suo cellulare.<sup>19</sup> Quindi la Cioni alle 21....<sup>20</sup>  
 IMPUTATO: al mio cellulare?<sup>21</sup>

per cui la congiunzione avversativa *però* è legata, per contrapposizione, all'enunciato precedente dell'imputato, anche se c'è passaggio di turno. Questi usi sono particolarmente frequenti nelle interazioni dibattimentali, proprio perché la controargomentazione – a meno che il teste non sia a favore – è strutturalmente pervasiva.

<sup>17</sup> A questo punto si comprende perché il tema del contendere non potesse oltrepassare il *ricordare*: la telefonata è documentata dai tabulati telefonici e quindi incontrovertibile. Vediamo dunque già un primo esempio di come atti compiuti durante le indagini preliminari – in questo caso l'acquisizione dei tabulati telefonici – siano poi determinanti anche in giudizio. In proposito cfr. D'Ambrosio, Vigna, 2003, p. 269: «Le norme in materia di intercettazione (artt. 266-271) sono dettate solo per i casi in cui si deve “captare” il *contenuto* di una conversazione. Esse non sono invece applicabili quando si deve *accertare* (ad *esempio*, mediante l'acquisizione del tabulato telefonico relativo a un telefono cellulare) la provenienza di una conversazione, l'identità dei soggetti colloquanti, il luogo e il tempo in cui la conversazione stessa è avvenuta (*cc.dd. dati esteriori della comunicazione*). Anche questo tipo di accertamento incide però sul diritto della persona alla libertà e alla segretezza delle sue comunicazioni (art. 15 Cost.). Di conseguenza, [...] si ritiene allora che alla acquisizione di un tabulato contenente i dati esteriori di comunicazioni telefoniche non possa procedere la p.g. a propria iniziativa (e, se ciò accade, il tabulato non è utilizzabile nel procedimento) previa emissione di un decreto motivato (assimilabile a quello di *sequestro di corrispondenza*: art. 254) nel quale siano esposti i fondati motivi per i quali l'acquisizione del tabulato è indispensabile ai fini delle indagini in ordine a uno dei reati che consentono l'intercettazione di comunicazioni (art. 266): reati sulla sussistenza dei quali devono ricorrere gravi indizi».

<sup>18</sup> È sottinteso, perché contestualmente definito, *agli atti*.

<sup>19</sup> Il trascrittore inserisce un punto, probabilmente perché in difficoltà nel rendere l'articolazione del parlato. Cerca di rendere così una intonazione conclusiva? Interpreta come incassata *Siccome... acquisiti?* che segnala con virgole e non con meno ambigui trattini? Le domande restano aperte.

<sup>20</sup> Il terzo turno serve al PM per puntualizzare dati accertati e quindi incontrovertibili. I puntini – che vanno da due a sei – nelle trascrizioni giudiziarie sono un segno interpuntivo, per così dire, *passapartout* e quindi quanto mai enigmatico. In questo caso, i quattro puntini – che sono probabilmente la somma dei puntini di sospensione e del punto fermo – sembrerebbero segnalare l'interruzione provocata dalla domanda dell'imputato trascritta al rigo successivo (magari anche in sovrapposizione, almeno parziale). Fra l'altro, le interruzioni da parte degli interrogati sono più frequenti di quanto normalmente si creda. Analogamente, vorrei osservare che – se è unanimemente rilevato da tutti quanto siano frequenti nel parlato degli interrogati riprese dal parlato degli interroganti – è altissima anche la frequenza di ripresa inversa, sia con funzioni di controllo discorsivo, sia per la necessità procedurale di acquisizione puntuale. Il *livello locale* dell'interazione in tribunale è di grande rilevanza, anche se ovviamente non può essere decontestualizzato dal *livello sequenziale*.

<sup>21</sup> Le domande con richiesta di chiarimenti sulla domanda posta dall'interrogante sono la tipologia di domanda più diffusa da parte degli interrogati, tuttavia in questo caso la domanda sembra servire anzitutto a distanziare la risposta e contemporaneamente a esibire che ciò di cui si sta parlando non è affatto scontato ed ha bisogno di essere recu-

PM: sì, al suo cellulare<sup>22</sup>.

IMPUTATO: no, *non me la ricordo. Comunque non escludo che sia stata fatta, se è segnata nei tabulati...*<sup>23</sup>

PM: *il contenuto* di questa telefonata se lo ricorda?<sup>24</sup>

IMPUTATO: *non me la*<sup>25</sup> ricordo.

PM: come mai la Cioni sentì il bisogno alle 21 di chiamarla?<sup>26</sup>

IMPUTATO: Ma<sup>27</sup> io penso perché quando io andavo via dalla Anna<sup>28</sup> Lei mi telefonava la sera spesso.<sup>29</sup>

PM: è possibile che abbia chiamato sul cellulare perché non aveva avuto risposta dall'utenza fissa<sup>30</sup>? È una cosa possibile?<sup>31</sup>

perato in memoria. Fra l'altro, in questo modo l'imputato riesce anche a interrompere una deduzione pericolosa del PM: *Quindi la Cioni alle 21...*

<sup>22</sup> In questo caso il PM non si limita alla profrase *si* proprio per l'importanza dell'elemento locale (fra l'altro sarebbe interessante poter verificare i contorni intonativi di *suo*). Altrettanto farà l'imputato all'inizio del turno successivo.

<sup>23</sup> L'imputato non può evidentemente negare quanto documentato dai tabulati – si noti l'abilità del *non escludo* – ma, vero o non vero, può mantenere la risposta «non me la ricordo». In questo caso i tre puntini sembrano segnalare un profilo intonativo (conclusivo o sospensivo).

<sup>24</sup> In un'interazione quotidiana sarebbe singolare fare domande sul contenuto di una telefonata ad un interlocutore che ha già dichiarato più volte di non ricordare di averla ricevuta, ma in questo contesto il PM persegue, come minimo, l'obiettivo di rendere sempre più palese e condivisa la sua presupposizione che l'imputato menta. In questi casi si sente tutta la mancanza dei dati para- ed extralinguistici (intonazione, ritmo e altezza, mimica, gestualità, ecc.).

<sup>25</sup> Il PM nel turno precedente ha cercato di far avanzare la progressione tematica – segnalata anche dalla dislocazione a sinistra – da 'telefonata' a 'contenuto della telefonata', ma l'imputato non lo segue e attraverso la ripresa anaforica con il clitico al femminile *la* mantiene il primo tema.

<sup>26</sup> Il turno precedente conclude la domanda aperta, al primo turno dell'esempio, da *Ricorda Lei se...* Il PM cerca allora di portare allo scoperto o in contraddizione l'imputato – peraltro, per quanto scarsamente istruito, comunicativamente molto abile – argomentando: qual è la giustificazione logica di una telefonata documentata dai tabulati in un orario e con implicazioni rilevanti a fini processuali?

<sup>27</sup> In questo caso è dubbio se si tratti di un altro esempio del *ma* pragmatico di Sabatini, 2003b, pp. 10-11 o se non sia interiezione (*mab*), indicante «incertezza, perplessità, specie di fronte a una domanda cui non si sappia o non si voglia rispondere compiutamente» (Serianni, 1989, p. 371), come sembrerebbe confermare il contiguo «io penso». Solo il profilo intonativo potrebbe essere dirimente. Sulle *interiezioni*, che costituiscono l'unico tipo di categoria lessicale che trasmette il significato di un'intera frase, cfr. Poggi, 1994 e 2001.

<sup>28</sup> Com'è evidente, si tratta del primo nome della Cioni.

<sup>29</sup> Basta un turno come questo per rendere evidente tutta la difficoltà del trascrittore nel rendere l'articolazione del parlato: l'assenza di ricorso a qualunque segno interpuntivo, perfino una virgola, dimostra una rinuncia totale.

<sup>30</sup> È, questo, un burocratismo stabile per *telefono fisso*.

<sup>31</sup> Il PM è costretto a passare all'argomentazione ipotetica, anche se solo l'intonazio-

IMPUTATO: sì, è possibile sì.<sup>32</sup>

PM: Lei alle 21.15 del 14 giugno poteva essere fuori casa?<sup>33</sup>

IMPUTATO: sì, può darsi, sì perché era estate, sì.<sup>34</sup>

PM: allora riportiamoci al giorno successivo<sup>35</sup> e cioè all'ora di cena a casa di sua mamma<sup>36</sup>. Tra le 19 e le 19.30 da casa della sua mamma Lei ha fatto delle telefonate a qualcuno?<sup>37</sup>

IMPUTATO: sì. *Riguardando gli atti*, perché io non me lo ricordavo nemmeno, *ho visto che* ho fatto una telefonata a casa dei nonni di mia figlia Rita<sup>38</sup>.

PM: ha parlato con sua figlia?<sup>39</sup>

ne ci potrebbe dire se l'inferenza suggerita sia: «è probabile che...», come sembra confermato dal rafforzamento con la ripresa conclusiva *È una cosa possibile?* D'altra parte, che il grado di coercitività della domanda sia alto è coerente al fatto che il PM introduce un passaggio importante nella sua argomentazione. Comunque si comincia a capire perché l'elemento tematico 'cellulare' – di cui finora si era solo intuito l'importanza – sia processualmente rilevante.

<sup>32</sup> Si noti l'abilità dell'imputato, che non utilizza il *sì* come profrase relativa a tutto il contenuto dell'intero turno del PM e rimarca la restrizione epistemica della 'possibilità'.

<sup>33</sup> La precedente ammissione dell'imputato, per quanto ipotetica, consente al PM il percorso argomentativo 'telefonata su cellulare documentata dai tabulati' *ergo* 'imputato a quell'ora non era in casa'. Infatti si noti la precisazione con cui nella domanda il PM richiama l'attenzione su data e ora.

<sup>34</sup> Si noti, ancora una volta, l'abilità dell'imputato che, nel momento stesso in cui è costretto ad ammettere, esibisce una motivazione 'innocente' – *perché era estate* – che però risulta marcata proprio in quanto *excusatio non petita*.

<sup>35</sup> Il PM ha ottenuto una conferma importante, per cui può avanzare nella progressione tematica.

<sup>36</sup> La selezione di *di sua mamma* in opposizione paradigmatica a *di sua madre* si configura come improvviso abbassamento di registro, fra l'altro marcato regionalmente dalla preposizione semplice (ma segue immediata riformulazione con preposizione articolata).

<sup>37</sup> Il PM – avendo ormai raggiunto il suo primo obiettivo – si ricollega alla parte precedente dell'esame, rispetto alla quale tutta la sequenza fin qui riportata costituisce una digressione tematica (un recupero). Si noti che, infatti, il PM apre ancora una volta con un plurale rivolto anche al giudice (e al resto dell'uditorio), per passare poi alla domanda diretta. Di nuovo, il trascrittore ne ha percezione ritardata, per cui riporta l'inizio di turno con la minuscola, ma poi segnala la transizione alla domanda diretta con un punto fermo e relativa maiuscola (ma senza A capo).

<sup>38</sup> L'imputato non ha la possibilità di negare, ma limita subito la portata della sua ammissione, ricollegandola alla lettura della documentazione già acquisita agli atti e ribadendo che l'informazione, trasformata in *dato* dagli atti, in realtà era *nuovo* nella sua memoria. È sempre più evidente come le acquisizioni delle indagini preliminari stiano regolando sia le domande del PM che le risposte dell'imputato.

<sup>39</sup> Anche in relazione a questa seconda telefonata, il PM riprende indirettamente la progressione tematica puntuale – necessaria in dibattimento, in cui tutto deve avere esplicitazione verbale precisa – da 'esistenza della telefonata' a 'destinatario, durata, contenuto della telefonata' e di nuovo l'imputato ammette ciò che è già documentato, ma per il resto mantiene la strategia del «non ricordo».



IMPUTATO: non me lo ricordo se ho parlato con mia figlia perchè...sono passati...<sup>40</sup>

PM: *la durata* della telefonata se la ricorda?<sup>41</sup>

IMPUTATO: *pochi minuti*.<sup>42</sup>

PM: sì, *circa 3 minuti la durata della telefonata*.<sup>43</sup>

IMPUTATO: *può anche darsi, se è segnata*...<sup>44</sup>

PM: ma non ricorda se ha parlato con sua figlia?<sup>45</sup>

IMPUTATO: non ricordo perché è difficile a volte trovare mia figlia, a volte è fuori, a volte è giù al bar, perché d'estate dove abita lei è pieno di turisti e quindi non è sempre<sup>46</sup> che la trovo.<sup>47</sup>

PM: parlando sempre di telefonate, *Lei ha dato più volte una spiegazione*<sup>48</sup> – e ora vorrei che lo ripettesse alla Corte – *circa alcune telefonate che subito dopo*

<sup>40</sup> I quattro puntini verosimilmente si confermano come sommatoria dei puntini di sospensione e del punto fermo, per cui dopo i primi ci si aspetterebbe la lettera maiuscola, ma probabilmente il trascrittore sente l'importanza di segnalare una continuità di enunciazione; in realtà i puntini nel primo caso potrebbero anche semplicemente documentare un'esitazione o addirittura una pausa. L'imputato stava già introducendo un'altra spiegazione non richiesta ed è possibile che il suo turno sia stato addirittura interrotto dal PM.

<sup>41</sup> La dislocazione a sinistra marca con evidenza la progressione tematica a 'durata della telefonata'.

<sup>42</sup> Dichiarando la durata della telefonata, l'imputato sta ammettendo inferenzialmente che, di conseguenza, *ricorda* la telefonata, ma il PM non contesta esplicitamente la conclusione inferita, probabilmente perché già prevede il blocco dell'inferenza che infatti l'imputato farà nel turno successivo.

<sup>43</sup> Qui il PM sottolinea con una frase dichiarativa – il cui contenuto evidentemente si fonda, di nuovo, sui tabulati telefonici – un'ammissione comunque rilevante. La struttura interamente nominale del turno realizza la funzione di glossa e commento rispetto alla risposta dell'imputato.

<sup>44</sup> L'imputato contrappone immediatamente un turno di restrizione, riportando l'interazione indietro: ribadisce il limite di ipoteticità e comunque sottolinea che non è stata fatta nessuna ammissione aggiuntiva rispetto ai tabulati; in sostanza, blocca ogni potenziale inferenza dell'ammissione fatta al turno precedente, che riconduce di nuovo alla documentazione scritta, assegnando il limite di ipoteticità perfino a quest'ultima.

<sup>45</sup> Il PM, dopo aver dimostrato la 'durata' della telefonata, si ricollega all'inferenza della precedente ammissione, esplicitandola a tutti e anticipando il perdurare degli strategici «non ricordo»: l'imputato ricorda la 'durata' della telefonata *ma* – si noti l'avversativo in apertura di turno – ha già dichiarato di non ricordare che la telefonata era diretta alla figlia, per cui riproponendo la domanda sottolinea la contraddizione.

<sup>46</sup> La dislocazione a sinistra dell'avverbio *sempre* appare anomala perfino nel parlato.

<sup>47</sup> L'imputato prosegue in modo ferreo la sua strategia dei «non ricordo», che ogni volta si sforza di giustificare, offrendone motivazioni non richieste: sa che deve controargomentare il fatto che probabilmente nessuno ci crede (e certamente non il PM).

<sup>48</sup> Qui c'è un'altra mossa importante del PM, che cambia argomento facendo riferimento *implicito* a *verbali scritti*: ed è a partire da questi che egli costruisce e struttura il suo interrogatorio.

*il suo primo esame da parte della Polizia Giudiziaria Lei fece ai suoi familiari, cioè a sua figlia<sup>49</sup>, alla Fini<sup>50</sup> e non so se ad altri.*

*Conferma di aver fatto queste telefonate ai familiari<sup>51</sup>?*

IMPUTATO: dopo che sono stato interrogato dalla Polizia?<sup>52</sup>

IMPUTATO: sì.<sup>53</sup>

IMPUTATO: se ho fatto delle telefonate?<sup>54</sup>

PM: sì.

IMPUTATO: sì.<sup>55</sup>

PM: *per dire che cosa?*

IMPUTATO: per dire che io già dai primi giorni, *già mi sentivo indagato, non come teste o come informato dei fatti, ma come indagato*<sup>56</sup>. *Ero già pressato, dai primi giorni ero già pressato dalla Polizia perché pensavano che io avessi fatto del male*<sup>57</sup> a Anna Cioni quando io...<sup>58</sup>

PM: *Lei si sentiva sospettato...*<sup>59</sup>

<sup>49</sup> A questo punto – come vedremo più avanti – il PM sa che può contare non più sulla semplice acquisizione dei tabulati telefonici, ma su intercettazioni telefoniche.

<sup>50</sup> Nell'atto di citazione si dice di lei: «ex convivente dell'imputato Può riferire che quest'ultimo la percuoteva frequentemente».

<sup>51</sup> La domanda indiretta era troppo 'globale', per cui il PM riparte con una domanda più puntuale.

<sup>52</sup> L'imputato non solo non può negare telefonate intercettate, ma ha anche capito immediatamente che il PM si sta riallacciando ai verbali delle indagini preliminari, per cui, a sua volta, deve cercare di contenere il 'danno' e, non a caso, è di nuovo lui che contropropone addirittura due domande di pseudorichiesta di chiarimento.

<sup>53</sup> Qui abbiamo un esempio di un fenomeno che ha una certa ricorsività nella trascrizione agli atti: *l'errore nell'attribuzione del turno*, documentato più volte nel corpus esaminato in questi anni. In questo caso è evidente che la profrase *sì* è la risposta del PM alla domanda dell'imputato, ma non sempre l'errore di attribuzione è così innocuo.

<sup>54</sup> In realtà il PM ha fatto due domande in un turno solo: una implicita e indiretta (*Lei ha dato più volte una spiegazione [...] circa alcune telefonate*), l'altra – come da procedura – più puntuale e diretta e l'imputato dimostra di averlo capito, chiedendo se la domanda a cui deve rispondere è la seconda, peraltro preliminare e ancor meno controvertibile.

<sup>55</sup> Si noti che ci sono voluti sei turni semplicemente per ottenere la conferma della telefonata.

<sup>56</sup> L'insinuazione è giuridicamente rilevante: cfr. Tamborini, 2001, p. 46, corsivo aggiunto: «La polizia giudiziaria può assumere informazioni dalla *persona sottoposta a indagini* (purché questa sia libera e sia presente il suo difensore)».

<sup>57</sup> Visto che si tratta di un caso di omicidio, l'eufemismo – che l'imputato ribadirà nel turno successivo – è rilevante.

<sup>58</sup> Il PM ha formulato una domanda pericolosa, proprio perché suffragata dalle acquisizioni delle indagini preliminari, per cui l'imputato passa subito all'attacco. Per farlo, mette in pratica una fallacia argomentativa – l'*argumentum ad hominem*, a cui ricorre molto spesso in tutto l'esame – e cerca di screditare l'operato della polizia per minimizzare la rilevanza di quanto messo a verbale. Spicca, fra l'altro, l'esibizione di lessico e formulario giuridico da parte dell'imputato.

<sup>59</sup> Si noti la riduzione, tutt'altro che secondaria, da *indagato* a *sospettato* operata dal PM in questo terzo turno: infatti l'imputato implicitamente ha avanzato un'insinuazione

IMPUTATO: certamente<sup>60</sup>, quando io non ho mai fatto niente a Anna Cioni.  
 PM: e allora ha telefonato ai suoi familiari *per fare delle raccomandazioni*?<sup>61</sup>  
 IMPUTATO: sì, per parlare che<sup>62</sup> io ero.... Che<sup>63</sup> *mi volevano incastrare*<sup>64</sup>.  
 PM: si spieghi meglio, che cosa intende dire<sup>65</sup> con “mi volevano incastrare”?  
 IMPUTATO: che *mi volevano mettere di mezzo, la Polizia con le domande a trabocchetto*<sup>66</sup> *che facevano*....<sup>67</sup>  
 PM: *nel verbale risultano sereni*, Lei ha sempre risposto le stesse cose.<sup>68</sup>  
 IMPUTATO: sì, *nei verbali sembrano sereni, bisogna guardare la realtà quando ero in ufficio, mi facevano delle domande non uno solo*...<sup>69</sup>

relativa alla tipologia dell'interrogatorio e cioè di essere stato interrogato come *indagato* quando non era tale (se provato, questo invaliderebbe i verbali); la questione, apparentemente risolta dalla riformulazione del PM, si ripresenterà molti più turni in avanti. I quattro puntini finali del turno dell'imputato quasi certamente segnalano l'interruzione da parte del PM, mentre i tre puntini alla fine dell'intervento del PM probabilmente segnalano un profilo intonativo conclusivo o sospensivo.

<sup>60</sup> *Certo* e *certamente* sono due profrasi molto utilizzate nei dibattimenti, talvolta – come in questo caso – abilmente selezionate per la maggiore pregnanza semantica rispetto a *sì*, dotata anche di forza argomentativa. Naturalmente l'imputato contrappone subito la sua dichiarazione d'innocenza rispetto ai sospetti.

<sup>61</sup> Il PM avanza nella sua progressione tematica, più rilevante di quanto possa sembrare, proprio per ciò che è a verbale e che è noto in quanto tale sia al PM che all'imputato.

<sup>62</sup> Si noti il costruito substandard.

<sup>63</sup> La maiuscola iniziale è probabilmente indotta dai puntini precedenti.

<sup>64</sup> Il verbo è poco adatto al contesto, ma è omogeneo al linguaggio – e all'atteggiamento – dell'imputato.

<sup>65</sup> Gli atti di controllo metalinguistico locale sono molto frequenti in sede processuale, proprio per la rilevanza legale di ogni affermazione. Fra l'altro, nel turno precedente l'imputato ha fatto una ‘mossa’ forte – formulando un'accusa nei confronti delle intenzioni della polizia che ha redatto il verbale – e il PM, dopo aver cercato inutilmente di porre un blocco con il terzo turno precedente, ovviamente non può più ‘lasciar passare’.

<sup>66</sup> Anche l'imputato procede con la sua *controargomentazione*: 1. Era pressato dalla polizia; 2. La polizia voleva incastrarlo, 3. con le domande a trabocchetto. Vedremo più avanti, al paragrafo 2.6, perché la modalità di verbalizzazione diffusa faciliti questa affermazione dell'imputato.

<sup>67</sup> L'uso del verbo al plurale con soggetti collettivi è molto diffuso sia nell'italiano colloquiale che in quello popolare.

<sup>68</sup> A questo punto si esplicita quello che fino ad ora era rimasto implicito: interrogante e interrogato stavano di fatto già riferendosi entrambi a verbali finora non nominati. Qui il PM fa una mossa linguisticamente ingenua: difende l'operato della polizia attraverso ciò che *risulta* a verbale, ma come può una trascrizione a verbale rendere conto della *serenità* dell'interrogatorio? Decisamente più forte il secondo controargomento addotto dal PM: la costanza e l'uniformità delle dichiarazioni rese dall'imputato, che, infatti, nel turno successivo parlerà più ampiamente di *verbali* (pl.), dimostrando ancora una volta che ha già capito dove si fonda l'*agenda nascosta* del PM.

<sup>69</sup> Il PM ha lasciato buon gioco all'imputato, che rende ancor più aggressiva la propria mossa e abilmente si pone in contraddittorio solo rispetto al primo argomento del

PM: *diciamo che, anche se nessuno gliel'aveva ancora detto, Lei si sentiva sospettato.*<sup>70</sup>

IMPUTATO: sì.<sup>71</sup>

PM: allora, che cosa disse ai suoi familiari con quelle telefonate?<sup>72</sup>

IMPUTATO: *ora dovrei prendere i verbali...*<sup>73</sup>

PM: fece delle raccomandazioni<sup>74</sup>. Dovrebbe ricordarsele, o vuole che gliel'rammenti io?<sup>75</sup>

IMPUTATO: e<sup>76</sup> me lo rammenta è meglio, ora sono passati due anni e non me lo ricordo bene.<sup>77</sup>

PM: per esempio telefonando a suo figlio<sup>78</sup> e alla Fini Lei raccomandò che, in caso qualcuno domandasse, di non riferire di episodi di violenze passate, di litigi..<sup>79</sup>

PM: si guarda bene dal riprendere il riferimento alla *costanza delle risposte* e riporta a tema dell'interazione *il modo in cui sono state fatte le domande*. Può darsi anche che i quattro puntini finali indichino un'interruzione del PM, che deve riappropriarsi del controllo dell'esame. L'imputato, così, continua a impegnare il PM in un'autodifesa a garanzia delle modalità di conduzione delle indagini preliminari.

<sup>70</sup> In questo terzo turno, sotto l'apparenza di una «riformulazione di sintesi», il PM fa una mossa assai più rilevante: retrocede rispetto ad un'interazione risultata poco felice e torna, con ripetizione identica, al precedente «Lei si sentiva sospettato», ma questa volta la premessa *diciamo che, anche se nessuno gliel'aveva detto* configura l'intero enunciato, nel suo complesso, quasi come una «negoiazione»: in pratica, l'imputato ha prodotto un arretramento del PM; cfr. anche paragrafo 3.7.

<sup>71</sup> L'imputato ha già ottenuto un suo risultato, per cui può tranquillamente ammettere.

<sup>72</sup> Questa volta il PM evita la puntualizzazione «per fare delle raccomandazioni» – che in precedenza aveva fatto scattare l'aggressività dell'imputato per la pericolosità del riferimento ai verbali in inferenza – formulando una domanda aperta.

<sup>73</sup> Qui il PM è riuscito a mettere alle strette l'imputato, che esplicita ciò che entrambi sanno: tutta questa fase di interazione orale di fatto è fondata e intrisa di *ciò che è stato scritto nei verbali*. Questa volta è addirittura l'imputato che, evitando di rispondere alla domanda, quasi li richiede. È evidente che in tutta questa lunga serie di mosse e contromosse il PM si propone di arrivare alla contestazione e l'imputato sa bene che è questa la 'trappola' in cui deve evitare di cadere.

<sup>74</sup> Ormai i verbali sono oggetto esplicito del contendere e il PM pone la questione delle *raccomandazioni* non più sotto forma di domanda ma di affermazione.

<sup>75</sup> Il PM anticipa la strategia del «non ricordo» dell'imputato; ovviamente, una frase come «o vuole che gliel'rammenti io?» ha senso solo in riferimento alla documentazione scritta dei verbali.

<sup>76</sup> È evidente che qui c'è una *s-* mancante, magari per semplice omissione nella digitazione.

<sup>77</sup> L'imputato è ormai costretto a giocare in difesa, per cui preferisce, cautamente, non fare nuove dichiarazioni e contemporaneamente recupera la strategia del «non ricordo», motivandola.

<sup>78</sup> Qui c'è un evidente errore del trascrittore, visto che la persona di cui si parla è *la figlia*. Si ricordi anche che, qualche mese prima dell'omicidio, la ragazza aveva querelato il padre proprio per violenza (percosse).

<sup>79</sup> La domanda del PM è ormai decisamente circostanziata e perfino nella formulazione riflette *il linguaggio dei verbali*, su cui ritorneremo.

IMPUTATO: sì... Sì, confermo questo.<sup>80</sup>

PM: conferma?<sup>81</sup>

IMPUTATO: confermo perchè...<sup>82</sup>

PM: perché sentì questo bisogno?

IMPUTATO: gliel'ho già detto, perché fin dal primo momento mi sentivo... che... sospettavano di me.<sup>83</sup>

PM: e allora Lei voleva dare una rappresentazione di sé stesso...<sup>84</sup>

IMPUTATO: io volevo avvertire i miei familiari che.... Dissi: "Questi mi vogliono arrestare, ce l'hanno con me", ho detto. Avevo paura di .... Quindi ho fatto tutte queste telefonate sia a mia figlia, a mia figlia a voce ci<sup>85</sup> ho parlato, sia alla Fini...<sup>86</sup>

Ho riportato, di proposito, un esempio in cui *i verbali* – *pur senza essere letti formalmente* – si pongono a saldatura scritta fra l'oralità di interrogatori precedenti e la nuova oralità del dibattimento e regolano sia l'*agenda nascosta*<sup>87</sup> del pubblico ministero, sia le risposte dell'imputato che ha ben chiaro, come abbiamo visto, che il pubblico ministero vuole portarlo a fare affermazioni rese pericolose proprio da quei verbali che anch'egli conosce: infatti, l'imputato non vuole ammettere nulla di più di quanto sia già nel fascicolo del pubblico ministero e, anzi, con le sue insinuazioni cerca di minarne la rilevanza probatoria, ma contemporaneamente sa che non può negare al punto da consentire al pubblico ministero una *contestazione* resa potenziale dagli stessi verbali.

Infatti, l'esame va ancora avanti strutturandosi tutto sui verbali in soggiacenza e il pubblico ministero continua a incalzare l'imputato senza

<sup>80</sup> L'imputato è riuscito a rinviare una conferma, a cui ormai non può più sottrarsi.

<sup>81</sup> Il PM, di nuovo, non manca di sottolineare, con la richiesta di ulteriore conferma, l'approdo ad una ammissione.

<sup>82</sup> Qui probabilmente i puntini segnalano l'interruzione da parte del PM, per evitare che l'imputato limiti la conferma.

<sup>83</sup> L'imputato insiste ancora nella sua «strategia d'attacco», cercando di riportare indietro l'interazione.

<sup>84</sup> Il PM, in questo terzo turno, sta cercando di fare una mossa argomentativa forte, in quanto deduce – si noti *e allora* con valore consecutivo – l'*intenzione di costruire una determinata rappresentazione di se stesso*. Qui i quattro puntini probabilmente segnalano un'interruzione da parte dell'imputato, che si sente sempre più incalzato.

<sup>85</sup> Nonostante la già vista alfabetizzazione giudiziaria dell'imputato, ecco che qui compare un tratto addirittura 'distintivo' dell'italiano popolare: il dativale *ci* (per *gli* o *le*); si osservi anche l'accusativo preposizionale di tipo meridionale *a mia figlia ... ci ho parlato*: infatti il Bianchi è di origine siciliana. Si noti, soprattutto, che il discorso dell'imputato – ormai abbastanza alle strette – è più franto; basti anche solo guardare la frequenza dei puntini in questo turno e nel precedente, qualunque cosa vogliano segnalare: esitazioni e cambi di progettazione.

<sup>86</sup> Atti Processo Bianchi – 12.09.02, pp. 60-64, corsivo aggiunto.

<sup>87</sup> Sul concetto di *agenda nascosta* cfr. paragrafo 3.2.

esplicitare dettagliatamente il riferimento, fino a quando la situazione, ormai esasperata, precipiterà e indurrà il presidente a intervenire:

*Esempio 4*

IMPUTATO: no, io cercavo.. l'ho intuito, ho detto: "Questi ce l'hanno con me", perché mi facevano delle domande strane, che non sono nemmeno segnate nei verbali.<sup>88</sup>

PM: quelle prime volte quando fu interrogato e Lei si sentiva sospettato<sup>89</sup>, la Polizia le chiese qualcosa, qualche indicazione? Disse: "Lei ha qualche indicazione da offrire, qualche ipotesi investigativa circa l'autore del delitto, il movente?"<sup>90</sup>

IMPUTATO: loro mi hanno domandato dove ero.... Poi...<sup>91</sup>

PM: alla domanda: chi può essere stato<sup>92</sup>, Lei che spiegazione ha dato?

IMPUTATO: ma io ora in questo momento<sup>93</sup> non ricordo.<sup>94</sup>

PM: risulta dai verbali<sup>95</sup> che Lei formulò subito l'ipotesi che poteva essere stato un cliente insoddisfatto<sup>96</sup>.

<sup>88</sup> Come si può notare, anche dopo la parte di esame qui omessa, l'imputato – non potendo negare il contenuto dei verbali – continua a cercare di limitarne il peso probatorio persistendo nella sua accusa nei confronti dell'operato della polizia. Anzi, insinua che una parte «strana» dell'interrogatorio non sia stata riportata nel verbale: un'affermazione di questo tipo è facilitata, ancora una volta, proprio dalle modalità di redazione dei verbali, su cui ritornerò ai paragrafi 2.6-8.

<sup>89</sup> Anche il PM insiste nella sua riformulazione minimizzante: *Lei si sentiva sospettato*.

<sup>90</sup> Di fronte alla strenua reticenza dell'imputato, il PM è costretto a ricollegarsi più esplicitamente al contenuto dei verbali. Nella seconda domanda il PM riproduce, ancora una volta, la «lingua dei verbali», per cui si alza lo scarto rispetto all'italiano parlato dall'interrogato.

<sup>91</sup> L'imputato mantiene la sua evasività senza eccezioni e cerca di eludere la pericolosa domanda a doppio tema *circa l'autore del delitto, il movente*. I primi puntini verosimilmente sono di sospensione, mentre è probabile che gli ultimi segnalino l'interruzione del PM.

<sup>92</sup> Il PM si concentra sul primo *tema discorsivo* e ribadisce in modo ancora più puntuale – e quindi più coercitivo – la domanda precedente. L'ellissi di «ad uccidere la Cioni» è facilmente recuperabile per inferenza dal contesto.

<sup>93</sup> Il cumulo di *ora e in questo momento* fa pensare che l'imputato prenda tempo, tergiversi, dopo la domanda puntuale e supportata da verbale – come entrambi fanno – posta dal PM. In turni come questo si sente il peso della mancanza di indicazioni su esitazioni, pause, intonazione.

<sup>94</sup> L'imputato, anche se in evidente imbarazzo, non abbandona la strategia del «non ricordo» nemmeno quando sa già di essere alle corde, ma – in questo modo – costringe il PM ad uscire dall'implicito del riferimento ai verbali, mantenuta per tanti e tanti turni.

<sup>95</sup> Il PM, come abbiamo visto, pur avendo insistito e provato a partire da angolazioni diverse, in realtà non è riuscito a smontare la strategia del «non ricordo» ed è praticamente costretto a ricorrere alla citazione esplicita dei verbali.

<sup>96</sup> La donna uccisa era una prostituta e infatti, come abbiamo visto, l'imputato è accusato anche di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

IMPUTATO: un cliente, perché mi sembra che l'ho detto...<sup>97</sup>

PRES.: quando il PM fa riferimento a precedenti dichiarazioni<sup>98</sup>, si dovrebbe usare la forma della contestazione.<sup>99</sup>

PM: se lui lo ammette perché dobbiamo<sup>100</sup> contestare? Io sto cercando di farlo dire spontaneamente a lui.<sup>101</sup>

PRES.: allora bisogna fare la domanda senza riferimento al verbale, altrimenti si deve<sup>102</sup> passare alla contestazione.

PM: possiamo anche fare riferimento al verbale. Allora torniamo indietro e leggiamo il primo verbale<sup>103</sup>. Verbale delle dichiarazioni rese da Bianchi Angiolino il 16.6.2000 alla Polizia di Stato di Piombino.

PRES.: sentito in quale veste, di indagato?

PM: di *persona informata sui fatti*.<sup>104</sup>

<sup>97</sup> L'imputato sa che ormai il rischio di contestazione è altissimo, ma continua a limitare con un *mi sembra*, e il *detto* in realtà fa riferimento a *ciò che è scritto a verbale*.

<sup>98</sup> Come si può notare, anche in questo caso quando si parla di «dichiarazioni» ci si riferisce ai *verbali* delle indagini preliminari.

<sup>99</sup> Il presidente esercita immediatamente – i puntini in conclusione del turno precedente quasi certamente segnalano la sua sovrapposizione – la sua funzione di *garante* di una procedura che il PM non ha rispettato: ricordiamo, infatti, l'art. 499 c.p.p., comma 6: «Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la *correttezza delle contestazioni*, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni». L'uso del *si* impersonale – abituale in questo tipo di contesti – esprime il valore generale della norma di legge e il condizionale è solo un condizionale di cortesia.

<sup>100</sup> Come in altri casi, il PM in questo turno e nel successivo ricorre ad un plurale inclusivo perché di nuovo il destinatario è il presidente (e le altre parti).

<sup>101</sup> Nella necessità di giustificare al presidente il proprio modo di procedere, *il PM esplicita qui il motivo 'tattico' della prolungata implicitezza di riferimento ai verbali*.

<sup>102</sup> Di fronte alla discussione del PM, il Presidente abbandona il condizionale di cortesia e giustamente passa all'indicativo. Negli ultimi tre turni troviamo un esempio di quelli che Bice Mortara Garavelli in stampa, paragrafo 3, ha definito *commenti 'metatestuali'*, in cui «si incrociano commenti di più interlocutori intorno a una singola mossa argomentativa»: in questo caso l'oggetto in discussione è la liceità procedurale dell'esame del PM. Dopo il giusto richiamo del presidente, il PM non può che passare alla lettura diretta del verbale.

<sup>103</sup> *La contestazione introduce nell'oralità del dibattimento la lettura di uno scritto secondario: un verbale*.

<sup>104</sup> Nel momento in cui si passa alla *contestazione*, il presidente chiede immediatamente di dissolvere l'ambiguità fra *indagato* e *sospettato*, che si era presentata in alternanza fra le dichiarazioni rispettivamente dell'imputato e del PM e che era rimasta tale fino ad ora. Si capisce meglio a questo punto la furbizia della «strategia d'attacco» dell'imputato e anche la necessità per il PM di controargomentarla con le sue insistite riformulazioni. Si pensi, in particolare, all'art. 63 c.p.p.: «*Dichiarazioni indizianti*. – 1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avverten-

PRES.: sono state confermate<sup>105</sup> nell'interrogatorio successivo?<sup>106</sup>

PM: l'ha rinnovata questa spiegazione il Bianchi.<sup>107</sup>

Ha cominciato a parlare in questo verbale<sup>108</sup> di un cliente della Cioni che l'aveva molestata e l'aveva anche minacciata<sup>109</sup>.

“Sono a conoscenza che in passato e precisamente circa 2 mesi fa, la Cioni,

dola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. 2. *Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate*». Sulle attività di p.g. previste in proposito cfr. anzitutto art. 350 c.p.p.: «*Sommario informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini*. 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [...]. 3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto» e, contrastivamente, art. 351 c.p.p.: «*Altre sommarie informazioni*. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini». Cfr. anche art. 362 c.p.p.: «*Assunzione di informazioni*. – 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini» e art. 377 c.p.p.: «*Citazioni di persone informate sui fatti*. 1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini».

<sup>105</sup> Il tema discorsivo «le dichiarazioni rese ...da ... il ... a ...» è ripresa dell'oggetto del verbale precedentemente letto dal PM – con tematizzazione realizzata mediante l'uso del passivo – ed è facilmente recuperabile, appunto, dal co-testo.

<sup>106</sup> Il presidente riprende, dunque, anche il lontano riferimento indiretto del PM alla costanza di dichiarazioni messe a verbale. Come si può notare, il presidente – pur rimanendo a lungo silente – ha completamente assolto il suo ruolo di *primo destinatario* di tutta l'interazione e, in un numero esiguo di turni, svolge le funzioni di *garante*, disambigua, porta a sintesi. Fra l'altro, non si dimentichi che – a differenza delle parti – il giudice inizialmente non accede ai risultati delle indagini preliminari e ne acquisisce conoscenza solo con la progressiva acquisizione agli atti durante il dibattimento.

<sup>107</sup> La *dislocazione a destra* sia dell'oggetto che del soggetto rende marcato il verbo *l'ha rinnovata*. La dislocazione sottolinea l'elemento *dato* dell'oggetto *questa spiegazione*, in quanto ripresa di turni precedenti del PM: «Lei che spiegazione ha dato? [...] *risulta dai verbali* che Lei formulò subito l'ipotesi che poteva essere stato un cliente insoddisfatto». È ipotizzabile che nel turno del PM ci fosse una pausa e un'interruzione della curva intonativa tra la frase e il soggetto dislocato in posizione finale (*il Bianchi*). Sulle *dislocazioni* cfr. paragrafo 3.5.

<sup>108</sup> La contestazione si fonda su un *Verbale (B) di integrazione delle sommarie informazioni* – rese alla presenza del PM delle indagini preliminari in data 16 giugno 2000 – che fa seguito a un *Verbale (A) di sommarie informazioni* redatto dalla polizia giudiziaria in data 16 [il mese non è stato digitato] 2000: cfr. paragrafo 2.6.

<sup>109</sup> Il PM automaticamente 'traduce' nel suo italiano giuridico, usando verbi che fanno riferimento a *molestie* e *minacce*.



così come mi ha riferito, ha avuto un litigio abbastanza violento con un cliente durante la seduta<sup>110</sup>. Nell'occasione la Cioni mi disse raccontandomi il fatto<sup>111</sup> che ciò si era verificato perché il cliente in questione non era normale, pretendendo particolari prestazioni. L'episodio è avvenuto di pomeriggio e si risolse grazie all'intervento di un altro cliente<sup>112</sup>. Di lui non so altro<sup>113</sup>. Episodi di questo genere si sono verificati in precedenza.. ecc..<sup>114</sup> La Cioni una volta mi ha raccontato che un certo Nardi molto conosciuto in Montecatini<sup>115</sup> le aveva procurato problemi cercando di ottenere prestazioni particolari.<sup>116</sup>

Questa è la premessa in base alla quale il Bianchi dette quella spiegazione. La conferma?<sup>117</sup>

IMPUTATO: sì, la confermo.<sup>118</sup>

In questo stralcio di esame dell'imputato abbiamo visto una prima intersezione fra indagini preliminari e dibattimento, ma mi sembra che emerga già come il dibattimento sia non solo l'esempio per eccellenza di *interazione asimmetrica*<sup>119</sup> ma anche una sorta di «conversazione al rallentatore», in quanto ogni affermazione, proprio per i vincoli normativi che regolano il dibattimento, deve essere scomposta in unità da esplicitare e negoziare.

Si noti poi il ruolo tutt'altro che passivo dell'imputato, che pone a sua volta domande 'tattiche' al pubblico ministero, cerca di spostare i temi del discorso, avanza insinuazioni in modo efficace e insistito, ecc. Di fat-

<sup>110</sup> L'eufemismo è evidente – visto che si tratta delle prestazioni di una prostituta (esplicitate poco dopo) – anche se non sappiamo se sia riconducibile alle dichiarazioni dell'imputato o alla riformulazione della polizia.

<sup>111</sup> La lettura sarebbe più fluida se l'inciso fosse stato posto fra virgole.

<sup>112</sup> Qui il PM omette, per evidenti motivi di sintesi, la lettura di: «che stava aspettando il suo turno nel salottino attiguo alla sala massaggi. Da quanto mi ricordo, il cliente in argomento era di [Nome di luogo]».

<sup>113</sup> Per gli stessi motivi, anche qui viene saltato: «mentre, il cliente che intervenne successivamente era un giovane di Montecatini a me sconosciuto».

<sup>114</sup> L'*ecc.* e i due puntini in successione segnalano l'esplicitazione del PM che sta saltando la lettura di: «solo all'inizio dell'attività di massaggiatrice e quindi circa un anno e mezzo fa. In fatti [sic], una volta».

<sup>115</sup> Il PM qui salta: «in quanto svolgente l'attività di vetraio».

<sup>116</sup> Verbale B, p. 1. Non mi soffermerò sulla lingua del verbale – anche se è già evidente la formulazione di tipo burocratico-giudiziario – su cui ritornerò più avanti. Mi limito solo a segnalare che il trascrittore ovviamente deregistra l'oralità del dibattimento, per cui il testo citato differisce dal passo a verbale nella resa grafica (interpunzione, spazi, ecc.).

<sup>117</sup> Qui si ha di nuovo un passaggio diretto dal discorso rivolto anzitutto al giudice alla ripresa dell'escussione dell'imputato.

<sup>118</sup> Processo Bianchi – 12.9.02, pp. 67-68, corsivo aggiunto.

<sup>119</sup> Cfr. capitolo 3.

to porta avanti, con forza e abilità, una vera e propria controargomentazione e dimostra di avere a sua volta una personale *agenda nascosta*<sup>120</sup>. Parla l'*italiano popolare*<sup>121</sup>, ma ha abilità interazionali alte, a tratti si comporta come un avvocato, non dimostra alcuna soggezione verso i rappresentanti istituzionali, non appare intimidito dal contesto solenne del processo né certo consente «rituali di degradazione»<sup>122</sup>. A tratti è il pubblico ministero che viene posto in una qualche difficoltà e che, comunque, fa una certa fatica a portare avanti la propria escussione.

Il giudice – per quanto ignori cose già note alle parti, proprio per la già citata differenza fra i due *fascicoli* – rivela grande capacità di ascolto concentrato e di sintesi, al punto che gli sono sufficienti pochissimi turni per esplicitare tutte le funzioni che gli sono proprie. La sua competenza linguistica e interazionale si evidenzia fin da subito: non solo fa rispettare la procedura, ma sa porre le ‘domande giuste’ e lo fa in modo pregnante e preciso. In questo caso lo abbiamo osservato in interazione con il pubblico ministero, ma, come vedremo, si rivelerà altrettanto abile anche negli esami di imputato e testi.

### 2.3. Le intercettazioni in dibattimento

Nell'Esempio 3 abbiamo visto come pubblico ministero e imputato si regolassero entrambi su vari tipi di acquisizioni delle indagini preliminari: verbali, tabulati telefonici, intercettazioni telefoniche.

*Le intercettazioni*<sup>123</sup> *di conversazioni e comunicazioni*<sup>124</sup> –

<sup>120</sup> Cfr. paragrafo 3.2.

<sup>121</sup> Sulla definizione di *italiano popolare* – riconducibile in prima istanza a De Mauro, 1979 (1963) – e sui vari tratti che caratterizzano questa *varietà diastratica*, che ha comunque rappresentato l'approdo a un modo di comunicazione sopraregionale per milioni di dialettofoni, cfr., ad esempio, Berruto, 1987, pp. 105-138. Cfr. anche Berruto, 2004, pp. 74-75, che lo definisce come la varietà di lingua marcata in diastratia, in quanto associata a parlanti incolti o, come si usa dire oggi, 'semicolti': «La dimensione diastratica di variazione può essere concepita come un asse verticale che va dalle varianti e dagli insiemi di varianti (o varietà) più 'in alto' nella scala sociale (le forme ricorrenti nell'italiano usato da parlanti colti con buona padronanza della lingua standard) a quelle più 'in basso' (le forme ricorrenti presso i parlanti incolti, o in nicchie marginali della società). Le forme verso l'alto dell'asse diastratico sono socialmente accettate, e dotate di prestigio, le forme verso il basso sono socialmente riprovate, non hanno prestigio, e possono essere fonte di discriminazione sociale. L'italiano popolare è la tipica varietà 'bassa'».

<sup>122</sup> Cfr. capitolo 3.

<sup>123</sup> Cfr. la *definizione* offerta da D'Ambrosio, Vigna, 2003, p. 264: «Atto di indagine mediante il quale, quando è indispensabile a fini investigativi e ricorrono gravi indizi in ordine alla sussistenza di reati a particolare allarme sociale, il pubblico ministero dispone, con il controllo del giudice, la captazione di comunicazioni o conversazioni riservate

possibili solo in relazione a reati particolarmente gravi<sup>125</sup> – sono norme anzitutto dagli artt. 266-271 c.p.p.<sup>126</sup>, in cui si segnala come particolarmente rilevante ai nostri fini l'art. 268:

mediante l'ausilio di mezzi meccanici ed elettronici». *A margine segnalo che i passi di D'Ambrosio e Vigna riportati in queste pagine sono esemplificativi anche degli usi linguistici diffusi nella manualistica di settore: cfr. anche Bellucci, 1997a.*

<sup>124</sup> Cfr. D'Ambrosio, Vigna, 2003, pp. 263-264: «La *inviolabilità della libertà e della segretezza delle comunicazioni* è solennemente affermata dall'art. 15 Cost. che ne consente la limitazione solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge [...]. In via generale la legge penale vieta dunque le interferenze di terzi nelle comunicazioni tra privati e, in particolare, vieta quelle particolari forme di insinuazione nella vita privata comunemente denominate *intercettazioni*. Può accadere però che la conversazione privata costituisca un elemento di reato (si pensi alla minaccia estorsiva commessa mediante telefono, alle molestie o alle ingiurie telefoniche) ovvero possa fornire la prova di un reato in corso di esecuzione o già commesso. In questi casi, la *tutela di prevalenti esigenze di difesa sociale* può giustificare la lesione del diritto alla libertà di comunicare e del diritto alla riservatezza legittimando, di conseguenza, l'uso di apparecchi per l'ascolto di conversazioni. Anche in questi casi, però, la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni può avvenire solo a séguito di *motivati provvedimenti dell'autorità giudiziaria e in presenza di situazioni che il codice definisce con estremo rigore*. Più in particolare, deve sottolinearsi che le *intercettazioni non sono atti di p.g.* (né a questa delegabili), ma sono atti di indagine propri del pubblico ministero. Spetta infatti al pubblico ministero disporre le intercettazioni con decreto motivato previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. E spetta al pubblico ministero definirne le modalità e utilizzarne i risultati. *Alla p.g.* (e anzi, in genere, al solo ufficiale di p.g.) *spetta soltanto il compito di procedere alle operazioni di intercettazione* quando a ciò sia delegata dal pubblico ministero che non ritenga di procedervi personalmente».

<sup>125</sup> Cfr. D'Ambrosio, Vigna, pp. 265-267: «Prima di concedere l'autorizzazione [...] a disporre l'intercettazione o provvedere alla convalida di quella disposta d'urgenza, *il giudice deve accertare* (art. 266) *che: a) Si tratti di procedimento relativo a indagini per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 5 anni; delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni; delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; delitti di contrabbando; reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono. b) Vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini* (art. 267 co. 1): occorre che sussistano entrambi i presupposti. Quando si tratta di indagini per *delitti di criminalità organizzata* [...] o di *minaccia telefonica*, l'autorizzazione è invece subordinata a presupposti meno rigorosi [...]. *c) Non si tratti di intercettazione di conversazioni o comunicazioni dei membri del Parlamento* (anche Europeo) (salvo che non siano state già autorizzate dalla Camera di appartenenza [...]) (art. 68 co. 2 Cost.), dei *difensori*, consulenti tecnici e loro ausiliari e di quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite (art. 103 co. 5) [...]. *d) Quando si tratta di autorizzare le intercettazioni ambientali*, il giudice deve

*Esecuzione delle operazioni.* – 1. *Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.* 2. *Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.* 3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria<sup>127</sup>. 4. *I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero [...].* 6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che [...] hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, *il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.* Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. 7. *Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie*<sup>128</sup>. *Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.* 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazioni di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su

talora accertare la sussistenza di un *ulteriore presupposto* (= probabilità che, nel luogo di privata dimora "intercettato", si stia svolgendo l'attività criminosa) (art. 266 co. 2) [...]. e) L'autorizzazione a intercettare il flusso di comunicazioni relativo a *sistemi informatici* o telematici (ovvero intercorrente tra più sistemi) può essere concessa anche quando si procede per reati commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche (ad esempio, i reati in materia di accesso abusivo a un sistema informatico, art. 615-ter c.p.; di falsificazione o danneggiamento dei sistemi, artt. 617-*quater* e 635-*bis* c.p.; di frode informatica, art. 640-*ter* c.p.)».

<sup>126</sup> Gli articoli regolano, rispettivamente: 266. *Limiti di ammissibilità*, 266-*bis*. *Intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche*, 267. *Presupposti e forme del provvedimento*, 268. *Esecuzione delle operazioni*, 269. *Conservazione della documentazione*, 270. *Utilizzazione in altri procedimenti*, 271. *Divieti di utilizzazione*. Cfr. anche art. 295 commi 3 e 3-*bis*; art. 13 d.l. 13.5.1991, n. 152 (convertito con modificazioni nella L. 12.7.1991, n. 203); artt. 89, 226 att. Sull'argomento è d'obbligo il riferimento a D'Ambrosio, Vigna, 2003, pp. 263-275.

<sup>127</sup> Per le intercettazioni ambientali non serve il provvedimento motivato del pubblico ministero, in quanto le procure non dispongono degli impianti di captazione, che sono invece in dotazione alla polizia giudiziaria.

<sup>128</sup> Cfr. artt. 220-233 c.p.p.

idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

Tralascio le *intercettazioni informatiche e telematiche* e le *intercettazioni preventive* (quindi attuabili *prima* che sia commesso un reato), che presentano caratteri specifici. In Italia le *intercettazioni telefoniche* hanno attratto l'attenzione dei linguisti soprattutto in relazione al problema dell'*identificazione del parlante*, che ha visto intensi dibattiti, spesso con posizioni diversificate, e che ormai si avvale anche dell'apporto della fonetica strumentale o di centri specializzati. A mio giudizio, la questione – ormai improrogabile – si presenta anzitutto come configurazione di uno specifico *profilo professionale* degli operatori di polizia giudiziaria addetti alle intercettazioni e dei periti<sup>129</sup>.

Qui mi limiterò a richiamare l'attenzione su alcuni aspetti delle *intercettazioni ambientali*, così definite da D'Ambrosio, Vigna, 2003, pp. 270-271:

Il codice consente anche le *intercettazioni ambientali*. Esse consistono nella captazione, mediante appositi strumenti tecnici, di *conversazioni e comunicazioni che si svolgono tra persone presenti* (tali intercettazioni si contrappongono perciò a quelle [...] concernenti le “telecomunicazioni”: vale a dire le comunicazioni fra persone lontane) [...]. Quando, però, si tratta di «captare» le conversazioni tra presenti che avvengono nelle abitazioni o negli altri *luoghi di privata dimora*<sup>130</sup> indicati nell'art. 614 c.p., l'intercettazione ambientale è possibile solo se sussiste l'*ulteriore presupposto che in quei luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa* (art. 266 co. 2)<sup>131</sup>. Tale presupposto non

<sup>129</sup> Su questo mi sono già soffermata in più di un'occasione: cfr. ad es. Bellucci, 1994 e 1996, Bellucci et Alii, 1998.

<sup>130</sup> Cfr. D'Ambrosio, Vigna, 2003, pp. 270-271: «Per *luoghi di privata dimora* si intendono, oltre alle abitazioni, solo i luoghi che assolvono, concretamente e attualmente, la funzione di proteggere la riservatezza della vita privata (riposo, alimentazione, occupazioni professionali o di svago) di coloro che li posseggono. Ad *esempio*, perciò, è legittima l'intercettazione ambientale in un veicolo (Cass. 22/1/1996, Porcaro) e quella in un deposito commerciale (Cass. 20/12/1991, Marsella) anche quando non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l'attività criminosa. Il deposito commerciale e l'autoveicolo non sono infatti luoghi di privata dimora perché non destinati allo svolgimento di attività private e riservate del loro titolare».

<sup>131</sup> Cfr. D'Ambrosio, Vigna, 2003, p. 270: «Per esemplificare alcune delle situazioni prospettabili, *si pensi* al caso di una riunione preparatoria di un furto in un *caveau*, organizzata nell'abitazione di un componente dell'associazione per delinquere dedicata stabilmente al compimento di tali delitti. L'intercettazione ambientale è possibile perché nella abitazione si sta svolgendo l'attività criminosa tipica dell'*associazione* di cui fanno parte i presenti alla riunione. *Si pensi* ora al caso in cui, commesso un omicidio, gli inquirenti ritengono che gli autori del fatto possano rivolgersi a un “intermediario” per l'acquisto dei

è richiesto quando le intercettazioni, pur nelle abitazioni o in luoghi di privata dimora, sono state disposte con riferimento a un procedimento per delitti di criminalità organizzata (art. 13 co. 1 DL 13/5/1991, n. 152 [...]). Per «captare» le comunicazioni tra presenti, ci si può avvalere dei più diversi e sofisticati strumenti di ripresa sonora (microspie, microfoni direzionali, magnetofoni). Per rendere efficace l'uso di tali strumenti può dover essere necessario procedere alla loro collocazione anche accedendo (mediante accessi «clandestini e fraudolenti»: di notte, in assenza di chi vi abita ovvero traendo in errore chi ha la disponibilità della dimora, con un nome falso o assumendo false qualità)<sup>132</sup> all'interno di luoghi di privata dimora e cioè di luoghi che, come è noto, sono costituzionalmente e penalmente tutelati (ad esempio, attraverso la previsione del delitto di violazione di domicilio: art. 614 c.p.).

Il 'nuovo' c.p.p. ha infatti introdotto questo nuovo, potentissimo e prezioso, strumento di indagine, che però a sua volta implica – a mio giudizio in modo impellente – lo sviluppo *omogeneo* di nuove competenze e importanti adeguamenti operativi. Come abbiamo visto, si tratta di provvedimenti applicabili solo a reati particolarmente gravi e, proprio per questo, si configurano come atti di indagine finalizzati all'attuazione della Giustizia in fatti rilevanti.

Riporto – fra i tanti possibili – un esempio del riconoscimento di incisività delle intercettazioni ambientali tratto dalla sentenza al processo di primo grado al clan M<sup>133</sup>, anche se tutti gli operatori del diritto ne conoscono l'insostituibilità:

#### *Esempio 5*

I risultati delle intercettazioni costituiscono una miniera di notizie circa l'attività criminosa dei Moscardelli, circa le persone e i ruoli dei suoi collabora-

biglietti aerei necessari per la fuga dall'Italia. Nell'abitazione del presunto «intermediario» non è possibile disporre l'intercettazione ambientale perché in tale abitazione non si sta svolgendo l'attività criminosa».

<sup>132</sup> Vedi anche Esempio 6.

<sup>133</sup> Con il processo M (qui anonimizzato con la sostituzione dei nomi), celebrato nel 1993-1994, si è avuta per la prima volta una condanna in prima istanza – confermata in appello e in Cassazione – per associazione a delinquere di stampo mafioso in Toscana; cfr. Sabrina Antognoli, 1996, p. 7. La Antognoli ha esaminato i verbali di sintesi o di trascrizione delle operazioni di intercettazione del clan M (1.030 pagine relative a intercettazioni telefoniche e 1.150 di intercettazione di conversazioni tra presenti), mentre Mirko Grimaldi ha analizzato quelli di un altro clan mafioso: cfr. anche Bellucci et Alii, 1998 e Grimaldi, 1996. Maria Pina Santoru ed io abbiamo fatto una perizia su 65 ore di intercettazione di comunicazioni tra presenti in sardo. Lucia, 2002, ha analizzato intercettazioni telefoniche e ambientali sottoposte a perizia.

tori, illuminando perfino in qualche misura sulla<sup>134</sup> personalità dei singoli. E proprio perché le due abitazioni di via Forlanini e via Giolitti rappresentano la base di ritrovo del gruppo, la sede sociale dell'organizzazione, come si dirà, è evidente che gli argomenti trattati durante le riunioni riguardano esclusivamente l'attività criminosa e nel corso di esse si forniscono infatti notizie complete su progetti da realizzare o su azioni già compiute, in modo perlopiù nitido e chiaro per cui solo raramente le conversazioni daranno luogo a problemi interpretativi sul loro significato<sup>135</sup>.

Dai risultati delle intercettazioni, con particolare riguardo a quelle "ambientali", si apprenderà innanzi tutto chi siano i frequentatori delle abitazioni, accertamento<sup>136</sup> che si completerà con servizi di continuo appostamento effettuati dal CC: [sic] del ROS, secondo le modalità che gli stessi hanno descritto nel corso dell'esame testimoniale<sup>137</sup> e che consentiranno di individuare con assoluta certezza i singoli soggetti che via via intervengono [...]. *Le intercettazioni ambientali forniscono dunque preziose indicazioni sulla vasta e articolata attività criminale cui il gruppo si dedicava.*<sup>138</sup>

Inoltre, Sabrina Antognoli ha constatato che nella parte della sentenza dello stesso processo riguardante l'«Esame dei reati contestati» – un resoconto di 52 pagine – si sostengono le argomentazioni dell'accusa facendo riferimento per ben 52 volte alle intercettazioni telefoniche e ambientali di contro ai 15 richiami alle testimonianze rese durante le udienze e alle dichiarazioni al giudice per le indagini preliminari e al pubblico ministero.

Solleverò anzitutto quello che mi sembra il problema centrale dell'intera questione. Sappiamo che si tratta – sacrosantamente – di atti d'indagine del pubblico ministero, ma la prassi penale attuale prevede che l'intercettazione, con relativa verbalizzazione, sia affidata, nei modi già visti, agli organi di polizia, quanto meno per i cosiddetti *brogliacci d'ascolto* (o di servizio), cioè i verbali di sintesi o di trascrizione delle comunicazioni intercettate, previsti dall'art. 268 c.p.p., commi 1-2. C'è dunque, fra la registrazione e gli operatori del diritto, un 'filtro' che è, per *status* specifico, dotato di competenze linguistiche casuali e disparate.

Ma torniamo agli aspetti più squisitamente disciplinari. È vero che

<sup>134</sup> Vista l'assenza di un oggetto animato del verbo, forse sarebbe stata più opportuna la formulazione: *la* personalità.

<sup>135</sup> La pianificazione di questo periodo non è del tutto fluente e c'è anche una certa insicurezza interpuntiva.

<sup>136</sup> Qui l'apposizione *accertamento* ha legami grammaticali incerti rispetto agli elementi dell'enunciato che precede.

<sup>137</sup> Vedi Esempio 6.

<sup>138</sup> Sentenza M, 11.02.1994, p. 8, corsivo aggiunto.

l'intercettazione ambientale ha in comune con le intercettazioni telefoniche il problema dell'identificazione del parlante, che però si configura con rilevanza e modalità diverse. Nelle intercettazioni ambientali, infatti, si dispone già di molte informazioni preventive: si sa chi sono gli abitanti, qual è la loro storia sociolinguistica, ecc.; il problema eventualmente è più consistente per i visitatori, in genere alleviato dalle intercettazioni visive.

Vediamo, ad esempio, sulla base della deposizione di un Maresciallo del ROS al dibattimento di primo grado, come si è proceduto nel caso Moscardelli per: a) inserire le microspie, b) porre gli apparati di registrazione e fare l'appostamento, c) identificare le persone:

*Esempio 6*

*6a*

Calopresti Rodolfo era arrivato alla convinzione che poi *aveva trasfuso* anche agli altri, Moscardelli Gerolamo in particolare, che l'appartamento era bruciato<sup>139</sup> e che avevano il telefono sottocontrollo e allora si sono messi in movimento per *reperire* un altro appartamento dove spostarsi. Praticamente siamo venuti a conoscenza che avevano contattato una agenzia immobiliare con la quale erano rimasti in parola per affittare questo appartamento che sarebbe stato l'appartamento di via Giolitti. A questo punto con uno stratagemma io personalmente ho contattato quello dell'agenzia mi sono mostrato interessato all'eventuale acquisto dell'appartamento e *adducendo* la scusa che mia moglie lavorava che *ero impossibilitato a visionare* con mia moglie nelle ore d'ufficio che mi poteva accompagnare l'agenzia mi sono fatto dare le chiavi dell'appartamento per una serata e nella circostanza abbiamo approfittato per mettere i microfoni all'interno dell'appartamento<sup>140</sup>.

*6b*

abbiamo avuto la fortuna di trovare un appartamento in un palazzo quasi di fronte [...] un appartamento che *era locato* da un carabiniere ed allora abbiamo messo i nostri apparati dentro questo appartamento e da lì facevamo anche l'osservazione per vedere poi gli spostamenti di chi andava e veniva dall'appartamento.

*6c*

la prima grossa cernita l'abbiamo fatta attraverso l'intercettazione telefonica, tutta una serie di collegamenti incrociati che ha permesso di *identificare il panorama delle persone*, a seguito di questo abbiamo fatto tutta una ricerca di fotografie per documentarci visivamente chi erano questi personaggi, poi abbiamo fatto dei servizi di appostamento presso le abitazioni di questi qui per

<sup>139</sup> Si noti la ripresa del gergalismo.

<sup>140</sup> La pianificazione sintattica del periodo è chiaramente quella dell'oralità.



vederli in faccia per vedere come si vestivano e queste cose e poi abbiamo avuto i riscontri quando questi entravano e uscivano.<sup>141</sup>

Comunque, a differenza delle intercettazioni telefoniche, in quelle ambientali si ha molto materiale da esaminare, il «dialogo in situazione» comporta frequenti *allocuzioni*<sup>142</sup> dirette (con innalzamenti di frequenza ovvî nei saluti di rito che seguono l'ingresso di nuove persone), e così via.

Il primo elemento distintivo che differenzia l'intercettazione ambientale dall'intercettazione telefonica è costituito, ovviamente, dalla *variazione di canale*, con tutte le conseguenze che questo implica.

La *telefonata* appartiene ad un *genere* ben caratterizzato nella più ampia categoria della *comunicazione verbale a distanza, tramite medium e in diretta*. I parlanti, com'è ovvio, non condividono il contesto situazionale, per cui lo scambio può essere solo verbale e deve essere ordinato; di conseguenza producono tendenzialmente messaggi espliciti, controllano essi stessi il passaggio dell'informazione, in linea di massima rispettano i turni di parola, non si allontanano dall'apparecchio, ecc. In genere, almeno in quel particolare tipo di telefonate che ci interessa in questa sede – cattiva registrazione a parte – l'interrogativo fondamentale che è stato posto ai linguisti è per lo più: «*Chi è che parla?*»<sup>143</sup> e non tanto «*Che cosa ha detto/fatto il parlante?*», anche se, con il passare degli anni, il sospetto sempre più frequente di essere intercettati ha alzato vertiginosamente i livelli di attenzione e di cripticità dei parlanti<sup>144</sup>.

<sup>141</sup> Verbali stenografici di udienza (2.11.1993), corsivo aggiunto: deposizione del maresciallo Negrone del ROS di Livorno, riportato in Antognoli, 1996, p. 103. Si nota, da una parte, che nella deposizione del maresciallo si incrociano tratti del parlato e stili burocratici e, dall'altra, nel passaggio da oralità a scrittura, la grande difficoltà di punteggiatura del trascrittore, che non riesce a oltrepassare i punti fermi e qualche rara virgola.

<sup>142</sup> Ad esempio, i dialetti e gli italiani regionali meridionali prevedono la frequente apocope degli allocutivi, per cui si può prevedere che, se troviamo forme del tipo *Gaetà* o *Michè*, verosimilmente il locutore del turno di risposta sia proprio Gaetano o Michele. Sul *vocativo* in italiano cfr. Mazzoleni, 2001.

<sup>143</sup> La ricerca fiorentina ha finora escluso la complessa problematica del *ricoscimento del parlante*, proprio perché in Italia sono già attivi nel campo dell'acustica e della fonetica forense studiosi di alto profilo e lunga esperienza e gruppi di ricerca specializzati, tanto in chiave variazionista (a partire dagli studi di John Trumper e dei suoi collaboratori, che si propongono anzitutto di identificare la «comunità linguistica» di appartenenza del parlante), quanto in ambito di analisi delle «impronte vocali» di una voce per risalire all'identificazione del parlante: basti pensare alla pluridecennale attività e alle varie pubblicazioni del Gruppo di Fonetica Sperimentale (GFS) nell'ambito dell'Associazione Italiana di Acustica (AIA), dal 2004 evoluto in Associazione Italiana per lo Studio della Voce (AISV); su questo e sugli Archivi sonori italiani, cfr. almeno De Dominicis (a c. di), 2002 e 2003.

<sup>144</sup> Ad esempio, nelle intercettazioni del clan mafioso dei Moscardelli troviamo forme

L'intercettazione ambientale registra invece *conversazioni faccia a faccia*<sup>145</sup>. Ne derivano spesso messaggi altamente impliciti, proprio perché gli interlocutori sono immersi nella stessa situazione comunicativa e generalmente condividono anche un'ampia *enciclopedia*<sup>146</sup> comune (esperienze, valori di riferimento, conoscenza di fatti e molto altro).

Come normale nelle *conversazioni faccia a faccia* di non particolare formalità, sono frequenti – oltre ai fenomeni di ipoarticolazione<sup>147</sup> – le sovrapposizioni di voci. È noto che il rispetto del turno di parola è tanto più basso quanto più bassa è l'estrazione socioculturale degli interlocutori, quanto più alta è la confidenza che li lega, quanto più intensa è la partecipazione emotiva prodotta dall'interazione comunicativa in atto (per cui sono prevedibili i 'picchi' di sovrapposizione proprio in corrispondenza ad argomenti pertinenti alle indagini, dato che i reati sono per loro natura emozionalmente non neutri): alle sovrapposizioni di voci si sommano così le interruzioni, le frasi lasciate in sospeso, ed altro ancora. Per di più, come in qualunque altra conversazione faccia a faccia, spesso i parlanti abbassano istintivamente la voce quando la comunicazione diventa 'riservata', così come il disaccordo, in questi ambiti, viene più spesso espresso dal litigio – con sovrapposizioni di voci e altre connesse ca-

gergali del tipo *giro delle chiese* 'controllo delle bische', *vacanza* 'viaggio d'affari fuori regione', *tirare/buttare giù* 'uccidere', *penna* 'arma', *prendere la cagna/cagnotta* 'taglieggiare', *cagnottari* 'addetti a riscuotere la tangente', *sabotare* 'tradire un amico', *biada* 'soldi in contanti', *elastico* 'soldi', ecc. Sui *gerghi* cfr. Còveri, Benucci, Diadori, 1998, pp. 100-103, Marcato, 1988, Sanga, 1993. Cfr. anche Grimaldi, 1997, p. 115: «Col passare del tempo ogni soggetto criminale ha capito che il primo passo che gli investigatori compiono è quello di mettere i telefoni sotto controllo. Ciò li ha portati a maggiori cautele o a modificare l'uso del linguaggio, insomma ad inventarsi qualsiasi stratagemma che possa disorientare l'investigatore che si accinga a registrare le loro conversazioni. *Se ne deduce che il ricevente non destinatario della telefonata – cioè l'investigatore – determina, in qualche modo, la progettazione linguistica dei locutori*».

<sup>145</sup> Cfr. Bazzanella, 1994, p. 20: «Tipicamente, nel parlato faccia-a-faccia parlante ed interlocutore/i sono compresenti (si parla anche di "contiguità"). La compresenza comporta di conseguenza una interazionalità "diretta": la comunicazione coinvolge direttamente chi vi partecipa e parlante ed interlocutori si scambiano regolarmente i ruoli». sulla conversazione faccia a faccia tornerà distesamente ai paragrafi 3.1-4.

<sup>146</sup> Cfr. Bazzanella, 1994, pp. 20-21: si definisce *enciclopedia* «quell'insieme di conoscenze che si dà per scontato il proprio interlocutore posseda, in quanto sono patrimonio comune di un parlante medio colto (ad es. "la capitale della Francia"), o che riguardano specificamente gli interlocutori, come membri ad es. della stessa famiglia (per cui "lo zio Giovanni" è lo stesso e non può essere confuso con un altro zio Giovanni)»; cfr. anche Eco, 1984. Negli ultimi anni alcuni studiosi hanno sostituito il termine *enciclopedia* con la definizione *conoscenze condivise*.

<sup>147</sup> Come la coarticolazione, la riduzione vocalica, ecc.

ratteristiche comunicative – che non dall’applicazione delle regole della buona argomentazione.

Si aggiunga a questo sommario elenco – solo latamente esemplificativo – la constatazione, ormai più volte ribadita dai linguisti, che spesso *la qualità tecnica delle registrazioni non è certo ottimale e talvolta è addirittura pessima*<sup>148</sup>, quasi sempre come conseguenza di inadeguato investimento, talvolta anche di imperizia.

Nell’intercettazione ambientale, il perito si trova nell’insolita esperienza – che non esito a definire irripetibile per un sociolinguista<sup>149</sup> – di partecipare ‘da fantasma’<sup>150</sup> alla situazione. Egli è infatti un parteci-

<sup>148</sup> Cfr. ad esempio, Albano Leoni, Maturi, 1991 e Cerrato, Paoloni, 1987, p. 221: «Le microspie captano le conversazioni e le ritrasmettono nelle immediate vicinanze o, tramite linea telefonica, in un qualsiasi luogo collegato, dove il segnale viene registrato. Il canale di trasmissione utilizzato per le intercettazioni può provocare delle distorsioni sul segnale vocale, causando spesso rumori di vario tipo. Di conseguenza il segnale registrato, che, a causa del particolare sistema di ripresa, presenta anche una banda di frequenza ristretta e subisce spesso effetti di “*fading*” [i.e. variazioni graduali di intensità di un segnale radio causate da variazioni di trasmissione del mezzo di comunicazione] e di “*muffling*” [i.e. effetti di camuffamento dovuti alla posizione delle microspie, che sono solitamente nascoste in cassette, lampade, ecc.], risulta spesso di pessima qualità e praticamente inintelligibile. Anche l’ambiente in cui vengono effettuate le registrazioni influisce sul segnale sia con la riverberazione (eco) sia con la presenza dei rumori di fondo tra i quali ricordiamo quelli presenti nell’ambiente in cui avviene la comunicazione o nelle immediate vicinanze come il suono degli apparecchi televisivi, il rumore del traffico, altre conversazioni contemporanee, lo sbattere di porte, finestre e oggetti vari, il rumore di passi, il rumore della pioggia, del vento ecc.». Tralascio qui la problematica delle tecniche di ‘pulitura’ del segnale. Infatti, sono tanti i periti scrupolosi che telefonano o scrivono proprio alla ricerca di soluzioni per problemi di questa natura.

<sup>149</sup> Mi piace ricordare l’efficace sintesi della disciplina fatta dal compianto Giorgio Raimondo Cardona, 1987, p. 9, corsivo aggiunto: «Lo statuto della sociolinguistica è simile a quello di molte scienze umane; essa accoglie e fonde nozioni del senso comune, assiomi e concetti tecnici, esigenze di formalizzazione e di quantificazione; presuppone nel suo culture più anime coesistenti; alla sintesi impressionista oppone il linguaggio delle statistiche e dei questionari, ma rivendica poi l’insostituibilità dell’intuizione, dell’empatia antropologica; aspira a generalizzazioni ampie e insieme spia le particolarità del vivere quotidiano. [...] *il sociolinguista è un curioso di discorsi, che deve necessariamente spiare nella pratica viva dell’interazione. Ma a caratterizzarlo non è soltanto il campo visuale delle sue osservazioni; è la spinta a interpretare quel che vede, a cercare correlazioni pertinenti tra i comportamenti linguistici da un lato e la struttura della società, nei suoi ruoli, status, funzioni, istituzioni, dall’altro. [...] non considererà estranee alla sua attenzione categorie come il potere e l’autorità, il conflitto e l’antagonismo, la subordinazione, lo scambio, la legittimazione, la solidarietà; al contrario, ne cercherà le manifestazioni, ordinarie e solenni, e i meccanismi di controllo e manipolazione*».

<sup>150</sup> Cfr. anche Bazzanella, 1994, pp. 66-67: «Mentre i veri e propri “partecipanti” sono autorizzati, e richiesti, a prender parte alla conversazione, altri ascoltatori rientrano sotto la categoria dei “partecipanti non ratificati”, in quanto non sono autorizzati a par-

pante insospettato, per cui può finalmente osservare la spontaneità linguistica, comunicativa, interattiva, senza turbarla in alcun modo con la sua presenza; condivide con gli interlocutori, senza interferire, la totalità del contesto acustico. È vero, egli è un partecipante ‘cieco’ e, come tale, condannato a perdere tutti gli elementi visivi, a partire dal linguaggio gestuale, il che certo non è poco<sup>151</sup>. Ma resta *immerso nella situazione* ed è *addestrato* da una lunga esperienza a sfruttare l’udito per cogliere tutti gli elementi sonori – molti dei quali sfuggono a chi è abituato a vedere – utilizzabili per ricostruire il senso specifico di «ciò che si dice/si fa». Anche senza l’ausilio della vista, suoni e rumori rivelano se i presenti stanno bevendo un caffè o sniffando coca; se qualcuno appoggia sul tavolo, senza parlare, un piatto od un mitra produrrà rumori ben diversi; una frase come «caspita, finalmente hai portato la roba!» è decisamente ambigua, ma perfino la sola analisi dei rumori che la precedono/seguono può renderci assai meno ciechi: quasi mai resteranno equipollenti i riferimenti a ‘droga’, ‘armi’, ‘soldi’, ‘la spesa’ (anche se nessuno aggiunge altre parole o se il resto del co-testo è poco comprensibile).

Credo che bastino anche solo questi accenni intenzionalmente banali per rendere intuitivamente evidente che, nelle intercettazioni ambientali, la domanda «*Che cosa ha detto/fatto il parlante?*» assume una diversa centralità e la complessità della sua risoluzione si caratterizza in modo specifico<sup>152</sup>.

Un fondato garantismo esige che la risposta a quella domanda si configuri come riproduzione, il più fedele possibile, di «ciò che viene detto/fatto» e sia tesa ad assicurare che *l’interpretazione resti di competenza degli operatori del diritto, e non di chi ricava dalla registrazione sonora un te-*

tecipare alla conversazione. I “partecipanti non ratificati” si distinguono tra “evidenti” (persone che, pur presenti apertamente alla conversazione, non possono prendervi parte), e nascosti (persone cioè che seguono la conversazione di nascosto)»; cfr. anche Nencioni, 1976, p. 27: «accanto al ricevente destinato, quindi propriamente destinatario, c’è il ricevente non destinato, perché escluso di proposito (messaggi criptici, riservati) o non previsto, quindi tangenziale».

<sup>151</sup> Cfr. almeno Duranti, 1992, p. 58: «Le persone coinvolte in un’interazione hanno dei modi per far sapere agli altri partecipanti (siano essi presenti o assenti) la ‘chiave’ di lettura o d’interpretazione di quello che dicono. Molto spesso la chiave interpretativa per una data espressione linguistica viene data da comportamenti non verbali, che vanno quindi presi in considerazione nell’analisi del parlato: una scrollata di spalle, una smorfia, un’alzata delle sopracciglia, uno strizzare d’occhio, un gesto con le mani».

<sup>152</sup> È evidente che le esperienze e competenze accumulate dagli studiosi nei due canali di intercettazione non possono che risultare potenziate, metodologicamente e operativamente, qualora si riescano a costruire reti e momenti di confronto e collegamento.

sto scritto. Il prodotto finale non deve essere un esempio di bello scrivere bensì uno strumento di accertamento della verità e il perseguimento di questo obiettivo implica competenze alte e varie. L'onestà è un prerequisito, ma da sola in questo caso porta poco lontano.

Le operazioni di *sbobinatura* e *trasformazione del 'parlato' in 'scritto'* sono tecnicamente complesse e tutt'altro che neutre, come i linguisti vanno dimostrando da anni, senza però riuscire a far penetrare, e radicare, i loro risultati nella cultura diffusa. Queste difficoltà sono reali perfino quando il parlato è chiaro e la registrazione buona – come sa chiunque abbia provato a sbobinare una conversazione – e crescono in modo esponenziale con l'ingresso di variabili di disturbo o di complicazione (pur escludendo *a priori* ogni intento di manipolazione).

Quanto ho appena detto vale sia per le telefonate che per le conversazioni intercettate. Ma torniamo adesso agli elementi distintivi più importanti. In una telefonata, ad esempio, sono chiari l'inizio, la fine e la tipologia dell'evento comunicativo, la funzione linguistica in atto, l'intenzione del parlante. Questi sono tutti elementi da individuare nella registrazione di lunghe quotidianità, in cui argomenti e interazioni diversi possono intrecciarsi fra loro, in cui ciascuna delle cose che i presenti stanno facendo può modificare l'andamento del discorso, e così via. Un esempio fittizio e banale: una frase del tipo «Me ne dai una?» a conclusione di un discorso sul traffico di armi può far inferire automaticamente l'oggetto implicito e magari poi il rumore di un accendino o dell'aspirazione rivelano che l'evento linguistico è cambiato e che il *referente* è, molto più banalmente, 'una sigaretta'.

Un non-linguista, anche dotato di cultura, è, nei fatti, ancora abituato a credere nell'autonomia del *significato di frase*<sup>153</sup>, mentre i vertiginosi sviluppi della linguistica e delle sue subaree disciplinari hanno ormai dimostrato in modo inoppugnabile quanto sia pericoloso separare un segmento verbale dal co-testo e contesto<sup>154</sup> di cui è parte e quanto

<sup>153</sup> Cfr., ad esempio, Duranti, 1992, p. 35: «Più recentemente, soprattutto a partire dalla fine degli anni Sessanta, un crescente numero di linguisti ha cominciato a sostenere, sulla base di numerose ricerche empiriche, la necessità di andare al di là della frase come unità d'analisi. In particolare, essi hanno dimostrato che certi fenomeni linguistici – quali, ad esempio, l'ordine delle parole, la flessione verbale e nominale – possono esser meglio compresi se si analizza il contesto linguistico al di là della frase in cui tali fenomeni appaiono».

<sup>154</sup> Mentre il *contesto* si riferisce alla globalità della situazione comunicativa – che comprende numerose informazioni extralinguistiche che permettono di capire il significato di una parola, di una espressione, di una frase, ecc. – il *cotesto* indica esclusivamente l'interno del testo verbale, le condizioni intratestuali. Sul *contesto*, cfr. anche Bazzanella, 1994, pp. 36-42 e Mortara Garavelli, 1993b, pp. 371-372 e *passim*. Su *contesto* e *cotesto*, *deissi* e *deittici* cfr. anzitutto Bazzanella, 2005, pp. 120-146.

siano varie e complesse le competenze indispensabili per mettere a disposizione di altri le chiavi di interpretazione di ciò che non è mai un puro flusso di parole e si configura invece come ben più articolata *interazione comunicativa*.

Ma l'elemento cardinale, a mio giudizio, per non sottrarre ai rappresentanti del diritto ciò che è di loro competenza (per non sostituirsi in qualche modo – anche in totale buona fede – ad essi), è l'*individuazione di parametri di lavoro chiari, univoci, espliciti*, attualmente lasciati alle abilità e alle scelte dell'individuo, a partire addirittura dai segni di interpunzione. Ad esempio, i puntini di sospensione, in numero variabile a piacere, possono indicare profilo intonativo sospensivo, esitazioni e pause, cambio o sovrapposizione di turno di parola, segmenti verbali (di qualunque lunghezza) incomprensibili, censura di una parolaccia, ecc.

Oggi ci troviamo a constatare l'indubbia buona volontà e una insostituibile esperienza pratica degli operatori di polizia giudiziaria, ma anche una frequente inadeguatezza, accresciuta da quell'assenza di *protocolli di convenzione* espliciti che da tempo andiamo invocando.

Elenco, a puro titolo esemplificativo, alcuni elementi che andrebbero quanto meno sottoposti a discussione: l'opportunità di fornire, quando possibile, l'esplicitazione degli elementi connessi alla *deissi*<sup>155</sup> – visto

<sup>155</sup> Il concetto di *deissi* riguarda il rinvio al contesto situazionale realizzato attraverso forme linguistiche interpretabili, appunto, solo in base alla situazione, come i dimostrativi (*questo o quello*, grande *così* [magari riferito a un corpo contundente]), i pronomi (e le desinenze verbali) di prima e seconda persona, forme di *deissi* spaziale (*qua, laggiù*) o temporale (*ieri, due giorni fa, domani mattina*) o i tempi del verbo che prendono come punto di riferimento il momento dell'enunciazione rispetto al quale collocano gli eventi nel passato, nella simultaneità del presente o nel futuro. Cfr. anche Bazzanella, 2005, pp. 125-126: «La *deissi* codifica le relazioni tra lingua e contesto nelle sue varie componenti: chi parla, con chi, collocando oggetti ed eventi nello spazio, nel tempo e nel discorso stesso. [...] tutte le volte che parliamo o scriviamo ci riferiamo necessariamente agli elementi personali, spaziali, temporali, testuali pertinenti per la comunicazione stessa» e Bazzanella, 1994, pp. 43-47 e, in particolare, p. 43, corsivo aggiunto: «Tramite la *deissi* le relazioni tra lingua e contesto vengono portate all'interno della struttura linguistica. Con "deissi" si intende infatti *la collocazione e identificazione di persone, oggetti, eventi, processi e attività di cui si parla o a cui ci si riferisce, in relazione al contesto spazio-temporale creato e sorretto dall'atto dell'enunciazione e dalla partecipazione ad esso, tipicamente, di un parlante e almeno di un interlocutore*». Cfr. ancora Bazzanella, 2005, p. 125, n. 12: «*Deissi* deriva da una parola greca che significa 'indicare'; deittico, dimostrativo ed *osten-sivo* sono tutti basati sull'idea di identificare/attrarre l'attenzione su-/presentare, tramite l'indicare» e n. 13: «Si può distinguere tra deittici *trasparenti* (o *completi*: *io, tu, adesso, oggi, domani...*) e deittici *opachi* (o *incompleti*: *egli, ella, qui, allora...*), in base al grado di dipendenza dal gesto o dalla informazione contestuale». Sull'*indessicalità* del parlato, cfr. anche Vanelli, Renzi, 2001, P. Belardinelli, 2003. Cfr. anche cap. 3.

anche che l'*indessicalità*<sup>156</sup> del parlato è tanto più alta, quanto più bassa è l'estrazione socioculturale del parlante<sup>157</sup> – in certi casi l'indicazione dei tratti prosodici<sup>158</sup> e paralinguistici più rilevanti<sup>159</sup>; le inferenze<sup>160</sup> rese più probabili dall'analisi complessiva (ma con la segnalazione inequivoca che si tratta di inferenze); l'analisi dei rumori e di qualunque segnale sonoro di eventuali variazioni di ciascun elemento costitutivo del contesto situazionale; e così via.

Mi sembra interessante riportare una testimonianza di Mirko Grimaldi, che per un certo periodo ha coniugato l'attività di agente con quella di linguista:

*"Investigare" fra i tratti del parlato*

Ritengo opportuno partire da un dato, se così posso dire, autobiografico. Quando, nel giugno '93 (già da qualche anno laureato in Lettere con una tesi in Dialettologia italiana), mi ritrovai a prestare servizio, in qualità di Agente di Polizia, presso la Criminalpol di Firenze, era da poco avvenuta la strage di "Via de' Georgofili". Le attività investigative procedevano intensamente e

<sup>156</sup> Cfr. anche Lavinio, 2004, pp. 81-82.

<sup>157</sup> Cfr., ad esempio, Berretta, 1992, p. 28: «I parlanti abituati alla conversazione con persone conosciute, su argomenti sui quali c'è un'ampia parte di conoscenze condivise (bambini, persone incolte e/o appartenenti a piccole comunità omogenee), hanno notoriamente problemi a passare a modi più espliciti [...], richiesti da situazioni diverse e/o da tipi di testo formali. Non si tratta di una deprivazione verbale o cognitiva, ma semplicemente della mancanza d'abitudine a variare il grado di esplicitzza linguistica con cui si nomina, o si rinomina, ciò di cui si parla, adeguandosi alle esigenze di tipi di testo diversi».

<sup>158</sup> Per l'analisi di una intercettazione telefonica che tenga conto di tratti prosodici, uso specifico dei deittici, ecc., cfr. Grimaldi, 1996, che, ad esempio, osserva come la *pau-sa* possa diventare un segnale informativo privilegiato e realizzare una parte dell'interazione criptica, indicando l'obbligo di inferenza.

<sup>159</sup> Cfr. Duranti, 1992, p. 58, corsivo aggiunto: «Molti di quelli che vengono chiamati i *tratti prosodici* del parlato (l'intonazione, il volume, l'altezza, la velocità del parlato) sono usati come segnali di chiave d'interpretazione e cioè per far sapere agli altri che quello che stiamo dicendo deve essere interpretato come serio, scherzoso, ironico, importante, ordinario, ecc. Anche gli aspetti cosiddetti 'paralinguistici', come ad esempio il bisbigliare, il fare la 'voce grossa', il falsetto, sono spesso usati come segnali che marcano una particolare chiave interpretativa. *Questo tipo di tratti che accompagnano la produzione di quello che viene a volte chiamato il 'testo verbale' forma una vera e propria 'comunicazione parallela', tutt'altro che secondaria, visto che può modificare o annullare quello che sembra il significato letterale del 'testo'*». Nel capitolo 3 tornerò ancora sugli elementi che caratterizzano il parlato in situazione

<sup>160</sup> Su *inferenze e presupposizioni* e sul problema dell'*implicito* cfr. Gumperz, 1977, trad. it. 2003, Ferrari, Manzotti, 2002, p. 429, Andorno 2003, pp. 121-138, Bazzanella, 2005, pp. 177-180 e *passim*, vedi anche cap. 1, nota 84, e più avanti.

uno dei primi compiti che mi vennero assegnati fu proprio l'ascolto e la trascrizione di intercettazioni telefoniche. Il fatto singolare è che quel compito mi fu affidato non per le mie competenze linguistiche acquisite, ma soprattutto perché, originario del Salento<sup>161</sup>, mi era relativamente facile comprendere le conversazioni dei soggetti intercettati, tutti gravitanti nell'area siciliana.

Mi resi immediatamente conto dei problemi che i procedimenti di trascrizione ponevano. L'esigenza di passare dal dialetto alla lingua e dall'orale allo scritto creava spesso degli scarti fra la conversazione originale e quella risultante dal verbale di intercettazione (cfr. Bellucci 1994); scarti dovuti anche al fatto che il linguaggio usato nella trascrizione in lingua era molto frequentemente quello burocratico. Sulla base delle tecniche di ascolto e trascrizione che mi venivano insegnate – che pure, nel corso degli anni, avevano dato molti risultati – intuivo la necessità di una qualche formalizzazione del materiale linguistico trattato. Nello stesso tempo avevo però la consapevolezza che sarebbe stato difficile rompere una tradizione consolidata in decenni di lavoro investigativo.

Col passare del tempo e con la pratica acquisita mi resi anche conto che *molte aspetti pragmalinguistici della conversazione assumevano una importanza rilevante nella caratterizzazione dei parlanti, soprattutto in funzione della decodifica del tipo di reato messo in atto*. O meglio, l'analisi di questi tratti, in certi casi, poteva dare indicazioni importanti sul tipo di reato messo in atto. Quello che più mi colpì fu che conversazioni all'apparenza "normali" – in cui, ad esempio, non vi era traccia di linguaggio gergale – riuscivano a veicolare una serie di messaggi altri da quelli risaltanti dai significati superficiali degli enunciati prodotti. Ancora di più mi colpì il fatto che i messaggi riuscivano a passare sfruttando come strumenti informativi alcune caratteristiche linguistiche del parlato, comuni a molti atti linguistici quotidiani – quali *esitazioni, pause, silenzi, intercalari, ripetizioni, false partenze, sottintesi, uso di deittici* – ma anche sfruttando le caratteristiche prosodiche come l'*intonazione*.

In pratica, lo sfruttamento peculiare di questi tratti del parlato crea delle inversioni o spostamenti semantici impliciti che l'ascoltatore è tenuto a decodificare, tanto che l'avvicendamento dei turni è funzionale alla decodificazione del messaggio. In genere il parlante riprenderà a parlare solo quando sarà sicuro che l'ascoltatore avrà ricevuto il messaggio, e l'ascoltatore, a sua volta, è tenuto a segnalare l'avvenuta comprensione del messaggio inferenziale, e ciò avverrà quasi sempre attraverso l'utilizzo di pause, silenzi, deittici, ecc.

Se non tiene conto di questi fatti, l'investigatore, come si suol dire, "brancola nel buio" ed è portato a liquidare molte conversazioni telefoniche come

<sup>161</sup> Già questo dato lascia perplessi: se si prescinde dalla competenza specifica di un dialettologo, non è che dialetti salentini e siculi siano del tutto sovrapponibili, anche se condividono il vocalismo tonico o altri tratti simili...



non utili alle indagini. In genere, in questi casi, si fa molto affidamento sull'intuito, sul cosiddetto "sesto senso", in base al quale si ipotizzano delle piste da seguire e si formulano delle tesi. In seguito l'investigatore lavora per esclusione: segue tutte le "piste" e le elimina man mano che risultano infruttuose, finché non rimane quella "giusta" che seguirà sino in fondo. Ritengo che l'intuito sia un elemento insostituibile in questo campo: ma l'ausilio di strategie linguistiche consapevoli non può che portare giovamento all'attività investigativa, dal momento che lo scambio di informazioni fra indagati avviene attraverso una lingua. Una lingua di cui si fa un uso particolare, ma che utilizza sempre, anche se con qualche modifica, le strutture che le sono proprie: "E una lingua è tale che chi la usa può rendere significativi anche silenzi e pagine bianche" (De Mauro 1982: 144).<sup>162</sup>

Attualmente, *la trascrizione abitualmente offerta al magistrato non è che un pallido, cangiante, riflesso dell'universo sonoro intercettato*, anche se è documentato lo sforzo dell'agente di polizia giudiziaria che – purtroppo in modo soggettivo, implicito e non sistematico – tenta di esplicitare il suo sapere, accumulato attraverso l'ascolto, con commenti talvolta segnalati da parentesi, talaltra introdotti a testo.

Ad esempio, in relazione alla *deissi*, nelle intercettazioni Moscardelli, troviamo: «Gerolamo dice che va bene, che stasera viene anche *quell'altro* (Checco)» o «con lui si vedono *lì* (a Pontedera probabilmente al circolo)», oppure «Chiama VANNINI Francesco e chiede se c'è "*lui*" (Moscardelli Gerolamo) Nazario dice che non c'è e che è andato a prenderlo stamattina e poi sono andati con *Foffo*<sup>163</sup> (CALOPRESTI) hanno fatto tutto, successivamente *lui* è stato lasciato a casa, erano andati in un posto per risolvere una faccenda riguardante il fratello del Foffo. L'uomo chiede se *Chicco* (MOSCARDELLI Francesco) stamattina era andato con *quella* ragazza e Nazario risponde affermativamente ed aggiunge che era andato via prima del *suo* arrivo (riferito all'arrivo dell'interlocutore)», accanto a «Gerolamo chiede se è andato a *quell'*appuntamento di *quel* mercoledì, risponde affermativamente e aggiunge novità non ce ne sono, a parte *quelle* che sono sul giornale, di "*quel* ragazzo *là*"». In certi casi l'agente – che è a conoscenza delle indagini e delle informazioni sulle persone indagate – sente la necessità di esprimere dei commenti personali riguardo alla situazione comunicativa intuita dal sonoro intercettato, talvolta forse addirittura cercando di rendere conto di ciò che infe-

<sup>162</sup> Grimaldi, 1996, pp. 109-110, corsivo aggiunto.

<sup>163</sup> I soprannomi sono diffusissimi nelle comunicazioni intercettate. Sui *soprannomi mafiosi* cfr. Grimaldi in Bellucci et Alii, 1998, pp. 254-263.

risce magari dai *tratti prosodici*: «(VANNINI e MOSCARDELLI sono preoccupatissimi in quanto TAMERLANI è stato rilasciato ma non si è ancora fatto vivo con loro e conseguentemente temono possa aver parlato delle attività della banda e soprattutto dell'attentato perpetrato il 9 u.s. ai danni di PAUSINI Federico e DI BELLA Giacomo)» oppure «(Mentre parla con Checco, Sandro dice a Nazario: “o Nazario dai eh” Forse Sandro lo rimprovera nuovamente perché Nazario è troppo esplicito quando parla per telefono)» oppure: «Gerolamo dice di sì, sì<sup>164</sup> con voce alterata» o infine: «(Dal tono della voce si capisce che i due stanno scherzando [...])»<sup>165</sup>.

Per lo più, però, lo scrupolo e l'impegno dell'operatore di polizia giudiziaria non riescono a compensare l'assenza di specifiche competenze linguistiche, per cui – tanto per rimanere all'esempio scelto dei *deittici*<sup>166</sup>, a maggior ragione se associati al passaggio da discorso diretto a «discorso riferito»<sup>167</sup> – siamo costretti a notare che essi rappresentano una specie di 'trappola' per il verbalizzatore, che quasi sempre vede entrare in conflitto la propria, sentita, esigenza di disambiguazione e le abilità linguistiche di cui concretamente dispone. Così «Roberta parla con la madre. A quest'ultima dice che domattina passerà Mirka a prendere Renata», «Gli chiede se domani andrà via»; «Sandrina dice che venerdì o sabato scorso, era alla Barcaccia», «Roberta dice che lo ha chiamato 5 mi-

<sup>164</sup> L'accento manca nella trascrizione originale.

<sup>165</sup> Esempi tratti da Antognoli, 1996, pp. 92-94, corsivo aggiunto.

<sup>166</sup> Cfr. Simone, 1990b, pp. 13-14: «Il testo scritto è pubblico, perché (come Platone aveva ben visto [nel *Fedro*]) si rivolge a destinatari che possono non essere presenti e nella maggior parte dei casi non lo sono, né nel tempo né nello spazio [...]. Quando si scrive, bisogna allora rimodellare tutti gli elementi che, nel discorso, servono a designare gli oggetti tra i quali ha normalmente luogo il discorso parlato. Si parla nel gergo dei linguisti di “conversione deittica”: tutti i *deittici*, cioè i termini che designano persona, spazio o tempo, devono cambiare. Non basta più, ad esempio, dire *questo qui* o *quello lì* (come faremmo nel parlare), ma dobbiamo dare un nome agli oggetti, gli eventi e gli “attori” (le persone che entrano in gioco) di cui stiamo parlando; dobbiamo indicare le posizioni degli eventi e degli attori nel tempo e nello spazio, e così via. Dobbiamo, insomma, *rappresentare* verbalmente un mondo, mentre nel parlare possiamo accontentarci di *indicarlo* ostensivamente. Una delle conseguenze di questo fatto è che il testo scritto, essendo meno legato al contesto, dev'essere più esplicito di quello parlato. In altri termini, da parte dello scrivente esso richiede la *simulazione del ricevente* (per supporre che cosa sa e che cosa non sa di ciò che stiamo scrivendo) e quindi l'esplicitazione delle informazioni, soprattutto per quanto attiene al contesto in cui si colloca la comunicazione. Ciò produce, almeno in linea di principio, una riduzione della vaghezza e della genericità del discorso parlato».

<sup>167</sup> Sul *discorso riportato* vedi paragrafo 2.5.

*nuti fa*», «chiede di P. e Libero dice che gli ha telefonato (*a Libero*) questa notte», e così via.

È evidente che solo *esplicitzza e unitarietà di criteri di trascrizione* possono rendere leggibile a magistrati e difensori la natura dell'operazione intercorsa fra l'ascolto della registrazione e la loro lettura.

Per di più, oggi l'*italiano di stranieri* introdotto sempre più spesso dagli immigrati sta imponendo nuovi problemi, ma non dimentichiamo nemmeno che in Italia, culla del pluralismo culturale e linguistico, il «parlato intercettato» è raramente costituito dai registri alti dell'italiano<sup>168</sup>. Una gran parte degli intercettati oscilla fra la *dialettologia esclusiva* e l'*italiano regionale e popolare*<sup>169</sup>. Ed ecco che tocchiamo le dure conseguenze delle separatezze disciplinari e delle fratture incolmabili fra sapere specialistico e cultura comune, che, a mio giudizio, segnano in modo irreparabile il nostro tempo. La problematica della *traduzione* è stata uno dei settori di ricerca più fecondi e interessanti di questi ultimi anni. Tuttavia, fuori dell'ambito accademico, c'è ancora la convinzione ingannevole che basti conoscere un dialetto – magari da 'parlante nativo' – per saperlo tradurre in un italiano 'che dica le stesse cose'; in fondo, più o meno consapevolmente, *si pensa essenzialmente alla traduzione come ad una pura 'commutazione di vocabolario'*. Il che poi non è molto lontano da quello che farà, nei fatti, chi conosce perfettamente il *dialetto di partenza* e magari, diciamo, anche *l'italiano d'arrivo*, ma è privo di competenze linguistiche teoriche. Oltretutto, egli porterà all'interno dell'intercettazione la sua esperienza linguistica *soggettiva* e la interpreterà fondandola su quella *soggettività*. La maggior parte delle persone, anche colte, non ha coscienza esplicita del fatto che in Italia la maggior parte dei *dialetti* sono *codici alternativi*, 'altre lingue', rispetto all'italiano, per cui necessitano di traduttori specializzati né più né meno dell'inglese o del francese. La disponibilità da parte delle procure di 'par-

<sup>168</sup> Cfr. anche Cerrato, Paoloni, 1987, p. 222: «La produzione dialettale è molto frequente nelle conversazioni faccia a faccia poiché gli interlocutori, che sono solitamente in stretti rapporti di confidenza tra di loro, tendono ad una produzione informale che favorisce appunto l'utilizzo di varietà dialettali».

<sup>169</sup> Cfr. De Mauro, 2004b, p. 139: «Per illustrare il rapporto che esisteva in Italia tra uso di uno dei dialetti e uso dell'italiano, Giacomo Devoto ricorse una volta a una delle sue immagini di folgorante essenzialità. Non dobbiamo solo o tanto partire dal dialetto e andare verso l'italiano. Quello di cui abbiamo bisogno è acquistare biglietti di andata e ritorno. [...] buona parte della popolazione italiana, che usa ormai per il 95% l'italiano, specie con estranei, ma conserva per il 60% l'uso di uno dei dialetti nativi, sembra aver accettato proprio questa indicazione».

lanti nativi' è una immensa risorsa<sup>170</sup>, che – per essere utilizzata a pieno – ha, di nuovo, bisogno di interventi formativi specifici.

In sintesi, *il filtro* fra l'intercettazione e il processo in questo caso *si raddoppia*: 1. *Passaggio dal parlato allo scritto*; 2. *Traduzione dal dialetto alla lingua*.

C'è un altro punto cui si deve obbligatoriamente accennare anche in una prima analisi della problematica: *il nesso inscindibile fra 'lingua' e 'cultura', fra 'parlante' e 'comunità sociolinguistica', fra personalità e scelte individuali e ambiente culturale di appartenenza*. Un reato è 'un reato' e qualunque agente sarà professionalmente attento a ciò che è indizio di prova concreta. Ma dove troverà le competenze etnolinguistiche per capire 'al volo' che può essere opportuno registrare discorsi, reazioni, commenti, non direttamente riferibili al singolo reato contestato, ma che sono determinanti nella definizione della 'cultura' dell'indagato, del clima contestuale del reato? Eppure questi elementi abbondano quando si dispone di giornate, settimane, mesi di intercettazione. Il «codice d'onore» di chi compie reati di mafia, il codice barbaricino di chi non andrà mai dai carabinieri a denunciare l'abigeato, la logica finanziaria dei corruttori economici necessariamente rifluiscono a pioggia sulle intercettazioni ambientali. Ma per scegliere con un minimo di fondamento ciò che è irrilevante e ciò che è pertinente, in quello che può così facilmente sembrare 'un discorso qualunque', servono, ancora una volta, competenze specifiche che non sono solo di tipo giuridico e che non si inventano. Il perito non addestrato introdurrà, inevitabilmente e di nuovo, tutta la *soggettività* della sua esperienza, della sua cultura, della sua ideologia.

L'esperienza complessiva e il vario corpus analizzato o consultato in questi anni mi portano anzitutto a constatare l'esistenza di una, pur variegata, *lingua della verbalizzazione*, che si sovrappone – offuscandola – all'intercettazione stessa.

L'imperizia linguistica è maggioritaria: talvolta sfocia nell'italiano popolare e regionale, talaltra si rivela nel ricorso ad un formulario rigido e ripetitivo, quasi sempre si traduce in una *grande difficoltà nel passaggio dall'oralità alla scrittura* e così via. Nella maggioranza dei casi, goffi tentativi diffusi di adeguamento ad uno specifico, presunto, modello di 'bello scrivere', da una parte, segnalano lo sforzo di assolvere nel migliore dei modi ad un impegno giustamente sentito come 'di responsabilità', ma

<sup>170</sup> Certo, tenendo conto della effettiva distribuzione e classificazione dei dialetti italiani e rinunciando quindi all'illusione che un pugliese possa decodificare i dialetti della Sicilia o un lombardo i dialetti friulani.

dall'altra rivelano inequivocabilmente la mancanza di strumenti linguistici adeguati.

Come prevedibile, questo *italiano investigativo* – che così vistosamente si intreccia o addirittura si sovrappone alla variabilità sociolinguistica degli indagati – è anzitutto un altro copioso esempio dell'antilingua burocratica, che ormai da anni stiamo tutti denunciando a gran voce (ma con risultati ancora non soddisfacenti). Anche nei verbali delle intercettazioni Moscardelli «ci si adopera per addivenire al rintraccio», «si compongono le utenze», le pulizie di casa – a cui «si procede» – non possono che essere «effettuate», nell'appartamento si «fa rientro», una lista della spesa diventa «un elenco di alimentari da comprarle». Si raggiungono picchi di virtuosismo burocratico, per cui «R. invia una bestemmia», «Roberta riceve una telefonata dalla di lei madre» e «A. deve recarsi a Massa e a Pisa ma non ha il mezzo di locomozione».

Certamente il problema diventa ben più complesso quando il parlato intercettato sia non solo *colloquiale*<sup>171</sup> o *popolare*, ma addirittura *dialettale*<sup>172</sup> o *regionale*.

I verbali d'intercettazione del clan Moscardelli redatti dagli operatori di polizia giudiziaria sono esemplificativi in tal senso, proprio perché dimostrano che perfino il parlato di Toscana<sup>173</sup> non è esente da difficoltà. Il verbalizzatore mostra l'impegno di voler rendere le marche diatopiche<sup>174</sup>, spesso anche diastratiche<sup>175</sup>, che riesce a percepire, ma questa percezio-

<sup>171</sup> Cfr. Berruto, 1987, pp. 139-148 e, in particolare, p. 139: «Assieme all'italiano popolare, l'italiano (parlato) colloquiale costituisce il nucleo principale dell'italiano substandard [...]. Il tratto discriminante fra le due varietà è tuttavia chiaro, e consiste nella correlazione o meno con la provenienza sociale dei parlanti: l'italiano colloquiale è adoperato in maniera indipendente dalla classe sociale di appartenenza, da parlanti di ogni ceto e di ogni grado di istruzione; anzi, nella misura in cui parlanti culturalmente sfavoriti hanno a disposizione solo l'italiano popolare, l'italiano colloquiale è varietà *non* degli strati bassi. La sua manifestazione tipica è nel canale orale» e p. 142: «Un altro aspetto interessante dell'it. colloquiale è che in esso trovano manifestazione primaria due esigenze di uso della lingua che in altre varietà di lingua, imperniate su altre classi di funzioni, hanno uno sbocco solo secondario. Sono da un lato la banalità quotidiana, il parlare dei fatti spesso insignificanti della vita delle persone qualunque, l'«usualità» [...] e dall'altro l'espressività, la partecipazione colorita a eventi e fatti, l'esagerazione ipocoristica o disfemistica. Lessico e fraseologia del parlato colloquiale saranno quindi percorsi da almeno una patina di genericismo o di espressività, a volte alternati a volte congiunti».

<sup>172</sup> Sui *dialetti italiani*, cfr. almeno Grassi, Sobrero, Telmon, 2003.

<sup>173</sup> Nelle intercettazioni Moscardelli si trovano anche annotazioni del tipo: «Luciano (*Accento siciliano*)», in cui è difficile capire quali tratti linguistici comprenda la definizione *accento*, oppure si segnala che alcuni parlanti si esprimono «*in lingua straniera*».

<sup>174</sup> Con *diatopia* si indica la variazione linguistica – di dialetto o di italiano – legata alla variazione geografica. Sul *repertorio linguistico italiano* e le diverse *varietà regionali*

ne è soggettiva, disorganica, associata ad una resa grafica di difficile leggibilità: «NERI: No, poi immaginare, magari lui. No! Non è che la devi anda' a cerca' una cosa. Se è, buttala li. Be, io so', c'ho solo na persona, de ma, lui son sicura che se la chiedo, involendo a lui, de! Già, la sa tutta Spezia, e poi non mi sembra il caso di sputtanammi, capito? Te so' che stai zitto, al cento per cento»; «M'ha dato i vaini (soldi) per comprarmi la roba lunga» o, ancor più cripticamente, «Una domenica che Antonello era da me, lui e venir con pieracula ... a vede' se trovava la compile'». Credo bastino questi pochi esempi per mostrare come l'indubbio zelo non riesca a tradursi, ovviamente, in omogeneità e trasparenza della trascrizione (perfino l'intercalare *deb!* – vero e proprio blasone del livornese – non è immediatamente riconoscibile, almeno per i non-toscani). Come si può chiedere una trascrizione dialettale a chi talvolta non ha sicurezza nemmeno nell'ambito dell'italiano?

Sono moltissimi gli esempi che ci dimostrano consistenti problemi di scrittura da parte del verbalizzante: mi limiterò a riportarne solo uno, sempre tratto dal processo M:

*Esempio 7*

*Conversazione tra presenti del 27\07\1991*

(MOSCARDELLI: Moscardelli Gerolamo; SOLDINI: Soldini Nazario; VANNINI: Vannini Francesco; BIANCHINI: Bianchini Roberta)

La conversazione viene trascritta integralmente.

MOSCARDELLI: ...comunque se tutto va bene martedì<sup>176</sup> vado via, anche quando rivengo Checco (VANNINI)<sup>177</sup> dio cane<sup>178</sup>, ci vuole una casa, adesso troviamone una a Spezia.

VANNINI: A Spezia, a Spezia..

*dell'italiano* rinvio almeno ai tanti studi di Berruto, a Sobrero, 1993, vol. *La variazione e gli usi* e a Còveri, Benucci, Diadori, 1998. Per una sintesi agile, si segnala Berruto, 2004. Sul repertorio linguistico in tribunale, cfr. par. 3.6.

<sup>175</sup> Con *di astratìa* si indica la variazione linguistica legata al ceto sociale e all'istruzione, all'età e al sesso. *In realtà gli interventi di normalizzazione della variazione sociolinguistica in tutte le forme di trascrizione del parlato in ambito giudiziario generalmente sono molto pesanti*; per le trascrizioni dibattimentali cfr. Palmerini, 2005. La più nota varietà diastratica è costituita, come abbiamo già detto, dall'italiano popolare.

<sup>176</sup> La sostituzione di vocale accentata con vocale e apostrofo è costante in questa trascrizione.

<sup>177</sup> L'assenza di virgole e la giustapposizione del cognome fra parentesi – per quanto opportuna – fanno perdere l'immediatezza di riconoscimento della funzione appellativa di *Checco*.

<sup>178</sup> Com'è noto, a livello basso le bestemmie in Toscana possono ridursi a puro segnale discorsivo idiosincratico, del tutto desemantizzato; dal punto di vista conversazionale

MOSCARDELLI: Anche a Spezia, io quando devo andare a giro per vedere una persona ..... andare al ristorante...non c'è organizzazione<sup>179</sup>;

VANNINI: Nazario (SOLDINI) dio cane te,<sup>180</sup> la potresti andare anche<sup>181</sup> trovare tramite un'agenzia, no?

MOSCARDELLI: Te l'ho detto mille volte Checco, l'organizzazione e' quello che conta, eh! Non si puo' non avere un'arma, no si puo' non avere una casa....

VANNINI: se uno c'ha l'appartamento...

MOSCARDELLI: Anche a Spezia....vedi<sup>182</sup>

VANNINI: .....**CI PUO' TENERE ANCHE LE ARMI.**<sup>183</sup>

MOSCARDELLI: Non sapevo neanche dove....<sup>184</sup>non va bene, l'organizzazione ci vogliono<sup>185</sup> perche'....Egisto gli do uno schiaffo, non e' una cima, e' la base, se sbaglia la base.....nessuno mi trova la casa...<sup>186</sup>

SOLDINI: .....la base, l'organizzazione mi pare a me, sembra che io .....allora.....<sup>187</sup>

MOSCARDELLI: No, la forza e' l'operaio, in fabbrica e' l'operaio.

VANNINI: La casa Nazario;

SOLDINI: La casa<sup>188</sup> io non do fiducia, non me la da' nessuno, perche' son passato....

*La conversazione diventa incomprensibile per la sovrapposizione [sic] delle voci.*

MOSCARDELLI: I soldi ci sono e<sup>189</sup> che in una fabbrica.....e' il numero uno che deve fare, sono in dieci a fare le cose per bene;

VANNINI: Eh, è vero;

svolgono un ruolo non diverso da quello di qualunque altro *tic* linguistico (*cioè, allora, vero, ecc.*).

<sup>179</sup> Il mancato dominio dei tratti paragrafematici è evidente.

<sup>180</sup> La virgola – invece di essere posta fra imprecazione e enunciato successivo – separa il soggetto toscano *te* dal resto della frase.

<sup>181</sup> Qui probabilmente c'è una pausa di auto-interruzione e autoriformulazione.

<sup>182</sup> Questo turno è quasi certamente in sovrapposizione a parte del turno precedente e di quello seguente, come probabilmente il trascrittore cerca di segnalare con i suoi variabili puntini alla fine e all'inizio dei due turni di Vannini.

<sup>183</sup> Neretto e maiuscolo sono dell'originale e sono funzionali alla messa in evidenza dell'affermazione più significativa ai fini d'indagine.

<sup>184</sup> Forse con questi puntini e quelli iniziali del turno precedente il trascrittore vuole segnalare che il turno di Vannini è in sovrapposizione e, di conseguenza, i due turni di Moscardelli vanno letti in continuità: infatti, in questo modo la lettura appare più lineare.

<sup>185</sup> La concordanza a senso con oggetto inanimato marca l'italiano popolare.

<sup>186</sup> Sembra che il trascrittore usi i puntini nel tentativo di segnalare l'articolazione prosodica del parlato.

<sup>187</sup> Sorge spontanea la domanda di quale funzione assolvano i puntini di volta in volta, al di là del loro numero (che in genere nelle trascrizioni è legato a pura casualità).

<sup>188</sup> *La casa* è l'oggetto dislocato a sinistra dell'enunciato che seguirà l'inciso, qui segnalato da una sola virgola (*io non do fiducia*).

<sup>189</sup> Il trascrittore non sa seguire l'articolazione prosodica del parlato, per cui inter-

MOSCARDELLI: Dio cane, nessuno ti trova in casa, nessuno ti trova.....solo le donne che cambiano....sanno fare, loro nelle cosa [sic], ma cos'è, è impossibile una cosa del genere?<sup>190</sup>

*Si accavallano [sic] momentaneamente le voci rendendo incomprensibile la conversazione.*

MOSCARDELLI: ...vedi che non c'è, qualsiasi cosa che faccio, dico Eh?<sup>191</sup> È blindata la macchina è normale eh?

Insomma ragazzi se non cambiano le cose, guarda...io...se manca l'appartamento non ho manco voglia di fare le cose...devo mettere le cose sotto controllo...manca l'organizzazione;

VANNINI: Io a Pontedera lo<sup>192</sup> troverò;

MOSCARDELLI: Eh, trovalo a Pontedera la prossima volta che vengo con lui, adesso c'è da vedere...dove lo trovi...ma Dio cane;

*.....parte della conversazione e' incomprensibile...*

TOGNOLI: Ma voi siete, siamo soggetti a cambiarli magari..

MOSCARDELLI: l'appartamento, no sei stato buono in un'<sup>193</sup>anno a trovare l'appartamento. Tutto il giorno seduto con le palle al sole. Eh, Nazario! Nazario;

SOLDINI: In un anno tutti gli appartamenti devo andà<sup>194</sup> a cambiarli.....*incomperensibile*.....cinque o sei si, ci vuole, ci sono sempre stati, poi li devi lasciare che discorsi sono?

VANNINI: Ce ne vuole sempre un paio di riserva..

MOSCARDELLI: L'unico appartamento che han trovato è stato dio cane, quello, quell'altro, mai una volta che uno trova un'appartamento, basta che vai in una agenzia. Dio cane a dire mah, nell'agenzia le trovi Nazario!

VANNINI: Le persone anziane.....*incomprensibile*.....io ho lasciato nome e cognome a dieci agenzie, nessuno mi ha avvisato;

SOLDINI: Tempo fà<sup>195</sup> prendiamo;

MOSCARDELLI: È la Rosina, l'unico appartamento che mi ha trovato, devo venire lei qui per far trovare un'appartamento;<sup>196</sup>

preta probabilmente come congiunzione coordinante fra due enunciati giustapposti il verbo è.

<sup>190</sup> È evidente che nella trascrizione di questo turno c'è stato qualche problema.

<sup>191</sup> Il punto interrogativo qui lascia delle perplessità sull'interpretazione dell'interiezione o pausa piena, ma in questo caso si apprezza lo scrupolo del trascrittore che cerca di registrare tratti del parlato, che di norma vengono totalmente espunti.

<sup>192</sup> Il clitico *lo* è ripresa anaforica dell'ormai lontano *appartamento*.

<sup>193</sup> Qui l'apostrofo sembra configurarsi come errore ortografico e non come errore di digitazione e infatti poi verrà regolarmente ripetuto.

<sup>194</sup> Infinito apocopato toscano occidentale.

<sup>195</sup> Altro errore ortografico che si ripeterà.

<sup>196</sup> Rimane sempre il dubbio posto dal filtro della trascrizione, ma l'italiano popolare dei parlanti si configura in modo sempre più evidente. L'articolo *un* continua a essere scritto con l'apostrofo.



SOLDINI: Perché tu non hai un'appartamento? Perché adesso hai dovuto aiutare la moglie della Roberta perché al di là di questo qua...o no?

MOSCARDELLI: ...ce ne vuole, ci andiamo io e te dieci appartamenti;

SOLDINI: ecco allora è un'altro discorso, che ce ne avevi due, uno là e uno quà<sup>197</sup>;

VANNINI: Due o tre, due o tre perché servono sempre, come tutte le cose, per tenerci *tante cose*<sup>198</sup>, per tenerci, perché l'appartamento è a posto, il personale, il personale....

MOSCARDELLI: Questo è il suo ruolo, anche per il futuro è tutto quello che .....un'appartamento ci deve essere, ce né<sup>199</sup> deve essere uno a Pontedera, uno a Pisa, ce né deve essere uno quà, ci devono essere è molto importante, lo.....io personalmente...l'armata Brancaleone, hai visto il film l'armata Brancaleone?

VANNINI: Va bene, comunque ora.....per qualche giorno...dio cane...eh, lui.....al villaggio è stato scoperto, vai piano per tre, quattro mesi così;

MOSCARDELLI: Sandrino è in Cile;

VANNINI: è in Cile? L'avevo indovinato bene;

NERI Volete il ghiaccio voi? Il caffè ghiaccio<sup>200</sup>?

SOLDINI: Vado, vado me ne vado;

VANNINI: Quant'è che manca;

SOLDINI: Se no non faceva un'affare così se non c'aveva..;

MOSCARDELLI: Non lo sò<sup>201</sup> glilo ho chiesto;

VANNINI: Quanto tempo è Gerolamo?

MOSCARDELLI: Non glielo ho chiesto!

SOLDINI: Ma comunque proprio....

VANNINI: Ma sei sicuro che è in Cile?

MOSCARDELLI: Nazario dio cane! Bisogna fare, ma perché tu dio cane, nessuno.

SOLDINI: Cosa devo fare io? Cosa devo fare io?

MOSCARDELLI: Tanto poi la colpa, dice va male, va tutto su di me, io cosa ti devo dire!

VANNINI: No l'appartamento ci vuole, è molto importante;

MOSCARDELLI: ma quale appartamento, noi bisogna pensare ad altro....bisogna cercare dio cane di guadagnare dio cane, in qualche manie-

<sup>197</sup> Tutto conferma i costanti problemi del trascrittore con gli accenti.

<sup>198</sup> Qui il sintagma nominale si presenta non come genericismo dell'italiano colloquiale, ma come formulazione criptica, che evidentemente comprende anche le 'armi', di cui si è parlato in precedenza.

<sup>199</sup> Il trascrittore ha difficoltà evidentemente a distinguere la trascrizione del clitico *ne* da quella della negazione *né*, come vedremo anche in seguito.

<sup>200</sup> Altro toscanismo. L'inserito è anche esempio di come nelle comunicazioni tra presenti si alternino messaggi diversi come in ogni altra interazione quotidiana. Roberta Bianchini è «la donna del capo». Per un'analisi del rapporto fra donne e procedimenti penali, cfr. Antognoli e Carmignani in Bellucci et Alii, 1998, pp. 241-254.

<sup>201</sup> Smetto di segnalare errori, di cui ormai si è notata la costanza.

ra.....dialogo incominciamo ad attaccare. Ragazzi sennò il castello crolla siamo sempre qui.....te<sup>202</sup> pensi là, cosa pensi che io c'ho<sup>203</sup> la bacchetta magica.....grande culo, poco cervello.

SOLDINI: Dai adesso non mi mettere le cose grosse grosse....*incomprensibile*.....

MOSCARDELLI: Devo trovare un'appartamento, l'unico che dio cane fa qualcosa è Foffo e presto dio cane, poi ti vengono a parlare.....adesso speriamo che sto'<sup>204</sup> Tommaso (PASSIGLI) si mette in testa se è .....basta che non lo condannate, casini....anche lui mi raccomando. Parli di serietà in assoluto, compiti ognuno fa il suo.....

VANNINI: Scusa un appartamento a Pisa e di [sic] Livorno un appartamento a Pontedera e un appartamento a Viareggio.

MOSCARDELLI: No, anche adesso, anche adesso, adesso si disprezza un sistema;

VANNINI: Per anni non esiste un modo...parlare..

MOSCARDELLI: Ogni città succede..

.....*si accavallano le voci*.....

MOSCARDELLI: I soldi ce li ho qua, non possono viaggiare io con il fuoco di autostrada.....a dieci minuti.....

SOLDINI: Cosa ci posso fare io ti dico per queste cose qua? Dio cane;

MOSCARDELLI: ma se io ti dico trovami un appartamento! Perché non me lo trovi? Anche per te lo devo trovare anche per me;

SOLDINI: No, io non te ne creo di questi problemi, io per me non c'è problema;

MOSCARDELLI: anche se non ci stà mai nessuno o raramente;

SOLDINI: Allora si ritorna a dire, io mi caccio, la riunione è vostra.....dio bestia, no io mi faccio capire, la riunione la avete voluta e non che va in casa di.....e li e la<sup>205</sup>;

VANNINI: .....per niente, per girare a Spezia.....

SOLDINI: Va bene adesso.....

.....*si accavallano le voci incomprensibile*....

VANNINI: Al 99% vengono a sapere dove nel giro di tre o quattro giorno, entro martedì vengono a sapere;

SOLDINI: Ci è stato lui a girare La Spezia, non ha neanche trovato! Oh ragazzi!

VANNINI: Comunque....

MOSCARDELLI: Ha detto Massimo che te telefoni a Spaghetto, ha detto Massimo che per RANIERI per sapere notizie se avessi un aspetto che non se ne accorgesse...no ce ne bisogno, che io gli telefoni, gli direi, gli telefono per dirgli.....dio cane è incapace...ai tempi del 68;

<sup>202</sup> Consueto soggetto tonico toscano.

<sup>203</sup> Il *ci* attualizzante con *essere* e *avere* e altri verbi è ormai diffuso nell'italiano parlato non eccessivamente formale.

<sup>204</sup> Il trascrittore, per rendere la forma aferetica del dimostrativo – assai diffusa nell'italiano colloquiale – mette l'apostrofo dopo il monosillabo invece che prima.

<sup>205</sup> I due avverbi monosillabici sono privi di accento nell'originale.

SOLDINI: ma sei te che gli vuoi organizzare?

MOSCARDELLI: E cosa organizzo io! Cosa vuoi che organizzi io?

SOLDINI: Ha<sup>206</sup> ragione allora basta che dio cane, certo che hai ragione in tanto perché succedono queste cose qui eh? Infatti è vero che quell'altro ti devedare [sic] i numeri di telefono per dirti.....

MOSCARDELLI: a Montecarlo invece dio cane....del posto mi piace le cose.....cose dell'altro mondo;

SOLDINI: No.....

MOSCARDELLI: Devo dormire qui in casa, dio cane, perche [sic] non c'ho un appartamento, non c'ho niente, sono morto;

.....*si accavallano le voci...incomprensibile.....*

SOLDINI: magari lo dicesse quando cade a terra, uno sta' attento;

MOSCARDELLI: Te Nazario sei una volpe...ma dopo di me ricordatelo!

SOLDINI: ehm, te sei una volpe....io si che ti conosco dieci o venti fava eh, però purtroppo tu sei...la colpa è tua e non è di.....

MOSCARDELLI: e<sup>207</sup> lo so, la colpa è tutta mia, quando cade il castello no! Doveva fare così doveva fare cosà ah ah, Io sò [sic] la musica, ci sono già passato, la colpa è così, la colpa e cosa non mi devo fidare di questo non mi devo fidare di quell'altro....

.....*si accavallano le voci...incomprensibile...*

MOSCARDELLI: *Ascolta, ascoltami un po'*<sup>208</sup>, *dunque lo*<sup>209</sup> *vedi, gli dici di dare un colpetto*<sup>210</sup> *di telefono...*

SOLDINI: *con questi cazzo*<sup>211</sup> *di telefoni...*

MOSCARDELLI: *si però non li da*<sup>212</sup> *te hai capito! Da una cabina*<sup>213</sup> *dà*<sup>214</sup> *un colpettino di telefono la*<sup>215</sup> *dove sai anche te*<sup>216</sup>, *va bene! Va bene!*

SOLDINI: *Il telefono è una rovina veramente una rovina;*

MOSCARDELLI: Solo che questi qui ha detto Massimo, mi ha detto forse

<sup>206</sup> Forma elisa della seconda persona del verbo.

<sup>207</sup> Pronome soggetto atono di prima persona di tipo toscano.

<sup>208</sup> Il doppio richiamo d'attenzione segnala l'importanza dell'ordine che il parlante sta per impartire.

<sup>209</sup> I clitici *lo* e *gli* si riferiscono ad un nome mandato in inferenza – resa possibile per i parlanti dalla condivisione dell'enciclopedia – a fini criptici.

<sup>210</sup> I diminutivi sono frequenti nel parlato. Subito dopo la forma sarà ripetuta con doppio diminutivo.

<sup>211</sup> È vero che forme un tempo tabuizzate oggi sono desementizzate nell'italiano colloquiale, soprattutto giovanile, ma qui disfemismi e imprecazioni globalmente marcano il registro basso dei parlanti.

<sup>212</sup> Forma apocopata toscano-occidentale dell'infinito *dare*.

<sup>213</sup> I parlanti esplicitano il loro sospetto di essere già esposti a intercettazione telefonica.

<sup>214</sup> L'accento qui vuole rappresentare la forma elisa della seconda persona del verbo.

<sup>215</sup> Qui di nuovo manca l'accento.

<sup>216</sup> Di nuovo la formulazione criptica è resa possibile dalle «conoscenze condivise». In tutto il turno rimane il dubbio che i punti esclamativi in realtà segnalino clausole interrogative che seguono clausole in forma assertiva.

per venire su con la macchina blindata ci doveva aver tanti soldi, si preoccupa;

VANNINI: Mi ha detto che non va bene.

MOSCARDELLI: Poi mi ha detto anche lui, lui stesso mi ha detto dio cane Spezia è la nostra città, non l'abbiamo sotto controllo, lui è agli arresti domiciliari, non c'è nessuno che ci dà le notizie;

VANNINI: Ci sta che ha fatto qualche lavoro e abbia 200 milioni....milioni...<sup>217</sup>

Al di là delle sovrapposizioni di voci, che determinano momenti di incomprendibilità – che il trascrittore a suo modo cerca di segnalare<sup>218</sup> – l'intercettazione non sembra porre particolari problemi di segnale. Eppure è evidente che, come si registra la scrupolosità, altrettanto si è costretti a constatare che l'operatore di polizia giudiziaria in questo caso ha uno scarso dominio perfino di elementi basilari della scrittura, per cui si crea un insuperabile scollamento rispetto al compito linguisticamente arduo di rendere in forma scritta l'oralità di una conversazione in interazione<sup>219</sup>; perfino il ricorso ai puntini con una polifunzionalità enigmatica dimostra tutto il disagio del trascrittore. La lettura che per questa via arriva al magistrato non può certo essere caratterizzata né da trasparenza né da univocità. Le intercettazioni utilizzate in dibattimento sono sempre trascritte (per disposizione dello stesso giudice del dibattimento o, prima, del giudice per le indagini preliminari o del giudice dell'udienza preliminare), ma il giudice può anche disporre l'ascolto in aula.

Ma torniamo al nostro processo. Abbiamo già visto nello stralcio di esame già riportato nell'Esempio 3 il riferimento a intercettazioni telefoniche, che diventano poi tema esplicito di una parte consistente dell'esame dell'imputato, in cui quest'ultimo continua con la sua strategia del «non ricordo» e cerca di delegittimare le donne a cui ha telefonato insinuando di ciascuna, sia pure in vario modo, che è di fatto «incapace di intendere e di volere». Riprendiamo adesso il riferimento alle intercettazioni telefoniche nell'interrogatorio del giudice, almeno con un piccolo esempio:

<sup>217</sup> La trascrizione è riportata – priva delle annotazioni – in Antognoli, 1996, pp. 249-254.

<sup>218</sup> Ho evidenziato con il corsivo queste segnalazioni, che peraltro – come sempre – hanno forma disomogenea e non indicano l'eventuale durata della registrazione non comprensibile: non sappiamo se si tratti di poche parole, insieme di turni o un numero cospicuo di 'giri'.

<sup>219</sup> In casi come questi è scontata l'assenza di riferimenti ai tratti prosodici e paralinguistici: è evidente che in questa conversazione c'è in corso una discussione, che può avere toni più o meno accesi, opacizzati dalla trascrizione.

## Esempio 8

PRES.: Lei ha parlato con la figlia dopo il fatto, dopo la morte di Anna, no?<sup>220</sup>

IMPUTATO: sì.

PRES.: le ha dato dei consigli Lei su quello che avrebbe dovuto dire?

IMPUTATO: no, io consigli non gliel'ho dati.<sup>221</sup>

Io consigli veri<sup>222</sup> non gliel'ho dati. Gli<sup>223</sup> ho detto che era morta Anna.

PRES.: ha fatto raccomandazioni<sup>224</sup> nel caso l'avessero sentita<sup>225</sup>?

IMPUTATO: gli ho detto soltanto: "A me mi<sup>226</sup> hanno interrogato e interrogheranno anche a te<sup>227</sup>. Cerca di dire *la verità*, cerca di dire *le cose giu-*

<sup>220</sup> Il giudice comincia anzitutto dal cercare di formalizzare l'ammissione esplicita della telefonata, a cui l'imputato non può evidentemente sottrarsi proprio per l'esistenza di un'intercettazione. Abbiamo qui un esempio di *domanda-coda*, costituita, cioè, da una clausola interrogativa (*no?*) dipendente da una clausola assertiva che la precede. Dal punto di vista funzionale, le *domande-coda* servono per chiedere conferma o disconferma dell'informazione espressa nella parte assertiva dell'enunciato. In italiano, a differenza dell'inglese o del francese, si adopera un solo sostituito (*no?, vero?, giusto?*); cfr. anche Simone, 1990b, pp. 239-240. Sulla particolare configurazione delle domande-coda in dibattimento, cfr. paragrafo 3.4.

<sup>221</sup> Eviterò di segnalare ulteriormente – se non in casi particolari – le varie forme di *dislocazione*, con cui si regola la struttura informativa.

<sup>222</sup> La rideterminazione «consigli *veri*» limita la negazione: forse per questa via l'imputato vuole mettersi al riparo da ciò che l'intercettazione dimostra.

<sup>223</sup> L'uso di *gli* come unico pronome dativale – costante nel parlato dell'imputato – appartiene tanto all'italiano neostandard, soprattutto parlato, che a quello popolare. Sul *italiano neostandard*, cfr. almeno Berruto, 1987, pp. 55-103 e Sabatini, 1985, che lo definisce *italiano dell'uso medio*.

<sup>224</sup> Dopo il turno dell'imputato, il giudice riformula la stessa domanda, ma procede ad una selezione lessicale più puntuale e passa dai *consigli* alle *raccomandazioni*.

<sup>225</sup> Il soggetto – *i poliziotti* o il collettivo *la polizia* – è inferibile da contesto.

<sup>226</sup> Sull'uso di *a me mi*, ormai normale nell'italiano colloquiale, cfr. Berruto, 1987, p. 77: «Un altro costrutto apparentemente ridondante [...], ma in realtà normale nel parlato (con relativo annullamento del valore enfatico originario) è il noto *a me mi* [...]. Il tipo *a me mi piace* va interpretato come una dislocazione a sinistra, in cui, almeno nell'italiano parlato colloquiale, il clitico funziona da morfema casuale legato al verbo. Va notato che il costrutto è normale solo nella prima persona singolare, mentre alle altre persone suona come forma marcata o in diastratia o in diafasia; e che non si tratta affatto di un cumulo delle due possibili alternative standard *a me piace* e *mi piace*: *a me mi piace* è una terza variante che alterna o liberamente, o marcata per qualche valore, con le altre due». Nello specifico, si può notare che qui come in altri casi l'imputato non riesce a salire ai livelli anche minimi di formalità richiesti; certamente anche lo stress emozionale non aiuta il controllo linguistico. In questo caso abbiamo anche la presenza dell'accusativo preposizionale: *interrogare a*. Più in generale, sulla *variazione diafasica*, cfr. Berruto, 1987, pp. 139-168.

<sup>227</sup> Non segnalerò ulteriormente l'uso dell'accusativo preposizionale di tipo meridionale – qui: *interrogheranno a te* – costante nel parlato dell'imputato.

*ste*<sup>228</sup> perchè<sup>229</sup> ho l'impressione che questi poliziotti ce l'abbiano con me" Perché in un giorno mi hanno interrogato diverse volte con...<sup>230</sup> anche il primo giorno che sono andati lì<sup>231</sup> un poliziotto mi ha fatto levare le scarpe<sup>232</sup> che erano macchiate di olio della macchina. Quindi io già mi sentivo un perseguitato. Quindi<sup>233</sup> ho avvertito tutte queste persone che conoscevo, persone vicine che pensavo potessero avere un collegamento e l'ho<sup>234</sup> avvertite così, in questo senso qui e basta.

PRES.: la Annalisa<sup>235</sup> era un'impicciona, quindi era meglio tenerla lontana, era pettegola parlava faceva del male<sup>236</sup> e quindi Lei si preoccupava di consigliarla in un certo modo<sup>237</sup>.

*Ma che preoccupazione aveva* per quanto riguarda sua figlia, delle dichiarazioni che avrebbero potuto raccogliere da sua figlia?

*Perchè si è preoccupato?*<sup>238</sup> IMPUTATO<sup>239</sup>: siccome mia figlia è stata operata da poco tempo alla testa<sup>240</sup>, pensavo come.... come hanno fatto<sup>241</sup> tutte queste domande a me, la Polizia, l'avrebbero fatte anche a lei e gli avrebbero fatto delle domande strane<sup>242</sup>, avrebbero cercato di incastrarla, perchè io

<sup>228</sup> Si noti l'abile introduzione di un'alternanza pseudosinonimica fra *dire la verità* e *dire le cose giuste*.

<sup>229</sup> È vero che la vocale con accento acuto è di più complessa digitazione – in quanto prevede il doppio tasto – ma in generale la distinzione fra accenti acuti e grave è assai labile in tutti i trascrittori.

<sup>230</sup> L'imputato continua a sottrarsi al tema del discorso e a portare avanti la sua fallacia argomentativa di discredito della polizia.

<sup>231</sup> La frase rimane un po' enigmatica, ma probabilmente si riferisce alla perquisizione fatta a casa dell'imputato.

<sup>232</sup> Come avremo modo di vedere più avanti, il tema *scarpe* è processualmente rilevante: cfr. Esempi 10-12 e 19.

<sup>233</sup> Il connettivo *Quindi* esplicita il rapporto causa-effetto che l'imputato stabilisce fra il comportamento della polizia e il proprio discorso intercettato.

<sup>234</sup> La forma aferetica del clitico plurale *le* tende a riprodurre l'effettiva realizzazione orale.

<sup>235</sup> Si ricordi che nella citazione si diceva che Annalisa Brandi «è a conoscenza che l'imputato Bianchi riceveva denaro dall'attività di prostituzione della Cioni».

<sup>236</sup> Il giudice riassume in poche battute la spiegazione teorizzata dall'imputato in una lunga parte di esame e lo fa con un linguaggio che tende a riprendere quello dell'imputato.

<sup>237</sup> Qui il giudice torna al proprio linguaggio ma senza scarti eccessivi per l'imputato.

<sup>238</sup> Il giudice ribadisce la sua domanda, perché c'è una evidente equipollenza fra la «preoccupazione» dell'imputato e «che cosa voleva che la figlia non dicesse».

<sup>239</sup> L'assenza di capoverso con il passaggio di turno è dell'originale.

<sup>240</sup> Nella sua operazione di discredito, l'imputato non ha esitazioni nemmeno nei confronti della figlia, ma cerca subito di recuperare contemporaneamente l'immagine negativa che cerca costantemente di offrire della polizia.

<sup>241</sup> Anche l'uso del plurale in riferimento a sostantivi con valore collettivo – in questo caso *la Polizia* – è diffuso soprattutto nel parlato.

<sup>242</sup> Si noti che l'imputato insiste nella sua insinuazione con identico modalizzatore: «domande *strane*»; l'aggettivo è ben selezionato, in quanto permette, appunto, di insinuare senza configurarsi come offesa o accusa facilmente sanzionabile.

già mi sentivo... una vittima, volevano un colpevole per forza, fin dai primi giorni.<sup>243</sup>

Quindi io ho avvertito mia figlia e gli ho detto: “Guarda, qui ce l’hanno con me, te *cerca di dire le cose giuste* perchè ce l’hanno con me.”

PRES.: *le cose giuste*<sup>244</sup>, quali?

IMPUTATO: *le cose giuste, la verità, di dire la verità.*<sup>245</sup>

PRES.: *perchè lei temeva che sua figlia non dicesse le cose giuste?*<sup>246</sup>

IMPUTATO: *sì, perché da dopo l’operazione mia figlia non è più in sé*<sup>247</sup>. Mia figlia prima dell’operazione era una bambina prodigio, una bambina molto intelligente. Dopo l’operazione questa bimba è cambiata. Lo hanno detto anche i professori, e mi preoccupavo soprattutto... perchè i Poliziotti fanno il loro mestiere<sup>248</sup> e quindi cercano di far parlare le cose anche.... voglio-no....<sup>249</sup> e io l’ho capito e quindi ho detto: di<sup>250</sup> *le cose giuste*<sup>251</sup>. Perchè anche lei me l’ha detto a me: “Io che devo dire?” Perchè lei conosceva la Anna<sup>252</sup>, Katia, la mia ex moglie<sup>253</sup>, “quindi vedrai che chiameranno tutti”,

<sup>243</sup> L’accusa dell’imputato è pesante anche nel modo in cui è formulata: «gli avrebbero fatto delle *domande strane*, avrebbero cercato di *incastrarla*, perchè io già mi sentivo... *una vittima, volevano un colpevole per forza*, fin dai primi giorni».

<sup>244</sup> Il giudice ha immediatamente selezionato l’enunciato allusivo e ambiguo *le cose giuste*, adatto a chi teme di essere intercettato, in quanto gli permette di dire all’interlocutore cosa che quest’ultimo è in grado di capire sulla base di altre conoscenze, senza però fare dichiarazioni esplicite: infatti, questa parte dell’intercettazione è oggetto di una lunga parte dell’esame testimoniale del PM.

<sup>245</sup> L’imputato riprende la falsa equipollenza sinonimica già stabilita fin dall’esordio.

<sup>246</sup> Il giudice ha avanzato la progressione tematica da *perché si è preoccupato a perché temeva che sua figlia non dicesse le cose giuste?*

<sup>247</sup> Si ricordi che nella citazione si diceva che Rita Bianchi «ha subito violenze (percosse) ad opera del padre [contro cui aveva sporto querela]. Ha ricevuto una telefonata dal padre la sera del 15.6.2001, proveniente dall’abitazione della nonna. Il giorno dopo il padre le raccomandò di non riferire nulla agli inquirenti». Si comprende bene, dunque, che il Bianchi continui a portare avanti fino in fondo la sua personale teorizzazione della «incapacità di intendere e di volere».

<sup>248</sup> Si noti la frase, che conferma l’abilità dell’imputato che vuole perfino esibire una certa bonomia.

<sup>249</sup> I puntini in sequenza probabilmente traducono l’intonazione sospensiva di frasi allusive.

<sup>250</sup> L’assenza dell’apostrofo (o dell’accento) sembra riflettere una mancata conoscenza delle norme ortografiche piuttosto che configurarsi come errore di digitazione.

<sup>251</sup> Il Bianchi ripete lo stesso percorso argomentativo di prima: discredito della figlia e insinuazioni sulla polizia dovrebbero legittimare la sua preoccupazione.

<sup>252</sup> Cioè la vittima.

<sup>253</sup> Nella citazione si legge che Katia Bassi «Può riferire sui rapporti con il Bianchi e sulle violenze subite ad opera di quest’ultimo». Si sa anche che la «moglie separata» si è avvalsa della *facoltà di astenersi* dal testimoniare.

ho detto, “chiameranno tutti, tutte le persone che hanno avuto *una relazione* con me, o *una conoscenza*<sup>254</sup> diciamo<sup>255</sup>.”

PRES.: in una telefonata del 25 giugno 2000, ore 12.49, in arrivo sulla sua *utenza*<sup>256</sup>, ed è la figlia<sup>257</sup>, a pagina 74<sup>258</sup> la Rita Bianchi dice:

“A Anna di te non ho detto niente.”

Le prime battute sono queste. La voce femminile che chiama lei<sup>259</sup> dice: “Perché non ti ho detto che mi avevano...” ..

“No”, dice Lei Bianchi. “Non è questo il fatto. Bisogna vedere che cosa ha detto la<sup>260</sup>”.

“Io ho detto che la conoscevo”, risponde la figlia.

“A chi?”, dice Lei<sup>261</sup>.

Voce femminile: “A Anna di te non ho detto niente.”

“Va bene”, dice Lei. “Ma te hai detto anche di Sara<sup>262</sup>, Sara?” - “Ma che?” - “Allora chi ha detto di Sara?””, chiede Lei.<sup>263</sup>

La voce femminile: “Di Sara io? Ma chi te lo ha detto?”<sup>264</sup>

<sup>254</sup> Si ricordi che l'imputato è accusato anche di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e si noti l'abilità con cui percepisce la potenziale pericolosità di un termine come *relazione*, che subito minimizza con la riformulazione *conoscenza*.

<sup>255</sup> Cfr. Bazzanella, 2001a, p. 250: «*Diciamo* è caratterizzato da un coinvolgimento fatico dell'interlocutore tramite l'uso della I pers. plurale e può svolgere più funzioni come segnale discorsivo, o di tipo interattivo, o di tipo metatestuale. *Diciamo* realizza una scala di intensità rispetto alla forza illocutoria, che va dalla correzione come riformulazione ad un uso prevalentemente fatico, come segnalatore di incertezza o di difficoltà di formulazione, insieme a pause o altri segnali discorsivi, passando attraverso ai gradi intermedi di limitazione ed attenuazione o di “cortesia”».

<sup>256</sup> In ambito giudiziario questo burocratismo è di uso pressoché costante.

<sup>257</sup> La frase scissa – è *la figlia* [che dice] – viene interrotta dall'inciso ed è poi ripresa da una formulazione con ordine lineare: «Rita Bianchi dice». Cfr. par. 3.5.

<sup>258</sup> Questa indicazione – fornita esplicitamente per la registrazione agli atti – documenta che il giudice sta leggendo la trascrizione dell'intercettazione telefonica.

<sup>259</sup> Il pronome, per quanto dislocato, è soggetto di *chiama*.

<sup>260</sup> La frase con ellissi del soggetto finale probabilmente è realizzata con allungamento vocalico finale e intonazione sospensiva.

<sup>261</sup> La ragazza continua a riferirsi ai suoi dialoghi con la vittima, mentre l'imputato vuol sapere che cosa ha detto alla polizia.

<sup>262</sup> *Sara è la donna con cui l'imputato aveva intrapreso una nuova relazione di nascosto alla vittima*.

<sup>263</sup> Si noti l'incertezza del trascrittore nel ricostruire, e interpretare, dalla lettura del giudice i turni, che verosimilmente saranno:

«Ma te hai detto anche di Sara?»

«Di Sara, io? Macché!»

«Allora chi ha detto di Sara?».

*Soprattutto, si rende evidente la preoccupazione dell'imputato, dato che il fatto che la notte prima dell'omicidio fosse a dormire dalla sua nuova donna sostiene – escludendo motivazioni affettive – i «motivi abietti» che abbiamo visto nell'aggravante chiesta dal PM.*

<sup>264</sup> È possibile che anche la ragazza si renda conto che il padre teme il propagarsi di quella informazione.



Dice Lei: “Hanno messo di mezzo<sup>265</sup>, mamma ha detto di Annalisa<sup>266</sup>” . -<sup>267</sup>  
 “Ma che cosa avete fatto? Una alla volta siete entrate?”  
 Poi nel prosieguo<sup>268</sup> a un certo punto Lei Bianchi dice: “Quel giorno che ti hanno chiamato che cosa è successo, che cosa hai detto?”  
 La voce femminile dice: “Niente<sup>269</sup>, *gli ho detto*, vedrai<sup>270</sup>, *le cose che avevi detto te*<sup>271</sup>.”  
*Sottinteso mi sembra chiaro di dire.....*<sup>272</sup>  
 IMPUTATO: *certo, di dire la verità, perché..... che doveva dire?*<sup>273</sup>  
 PRES.: poi lei Bianchi gli<sup>274</sup> chiede: “Gli hai detto che ti ho picchiato anche<sup>275</sup>?”  
 “No papà”, risponde la voce femminile. “Gli ho detto di leggere la querela e basta”<sup>276</sup>.  
 IMPUTATO: sì perchè c’è stata.....<sup>277</sup>  
 PRES.: va bene, c’era stata questa querela...  
 IMPUTATO: a questa bimba<sup>278</sup> gli era presa questa crisi<sup>279</sup>, quella sera vo-

<sup>265</sup> Qui la frase probabilmente rimane sospesa e quindi forse al posto della virgola sarebbero stati più opportuni i puntini. Ci si chiede, fra l’altro, se qui ci sia solo un rapido cambio di progettazione del discorso o se invece ci fosse una pausa segnalatrice d’inferenza, su cui cfr. ancora Grimaldi, 1996.

<sup>266</sup> Primo nome della Brandi.

<sup>267</sup> Anche qui il trattino segnala il passaggio di turno, che invece verosimilmente non c’è.

<sup>268</sup> La forma *nel prosieguo* sembra poco adeguata alla competenza linguistica dell’interlocutore.

<sup>269</sup> La virgola segnala che *Niente* va interpretato come *segnale discorsivo* di attacco conversazionale, oggi assai diffuso, soprattutto fra i giovani.

<sup>270</sup> Anche *vedrai* è un segnale discorsivo.

<sup>271</sup> *Te* è il consueto pronome soggetto tonico toscano.

<sup>272</sup> I puntini probabilmente segnalano l’interruzione da parte dell’imputato della pericolosa deduzione del giudice.

<sup>273</sup> La spudoratezza dell’imputato qui si rivela in tutta la sua evidenza e arriva fino alla domanda al giudice – *perché..... che doveva dire?* – posta a esibizione estrema di innocenza e ingenuità, ma assai più adatta ad una conversazione quotidiana che a un esame dibattimentale.

<sup>274</sup> Anche il giudice usa il neostandard *gli* per il femminile *le*.

<sup>275</sup> La posizione finale di *anche* ha effetti di messa in rilievo del verbo precedente.

<sup>276</sup> Anche la risposta della figlia è ambigua, visto che ha sporto querela per «violenza (percosse)». Infatti, quando il reato non è procedibile d’ufficio occorre che la vittima abbia manifestato espressamente la volontà che il responsabile del fatto sia punito (*querela*). Vedi artt. 120 e sgg. c.p.

<sup>277</sup> Come al solito l’imputato ammette solo ciò che è incontrovertibile e i puntini probabilmente segnalano un’interruzione da parte del giudice, che ha già capito cosa sta per dire l’imputato.

<sup>278</sup> *Bimba* con il significato di ‘ragazza’ è forma notoriamente toscano-occidentale, spesso usata anche nelle rappresentazioni ironiche degli stereotipi linguistici locali.

<sup>279</sup> Evidentemente l’imputato allude ad una crisi *nervosa*.

leva uscire per forza, io dicevo: “Guarda, è tardi...” Perchè prende fresco.... perchè la malattia gli è venuta perchè lei aveva una sinusite forte non si curava, usciva con le magliettine.....<sup>280</sup> Io mi preoccupavo sempre per la salute di questa ragazzina. Infatti dopo gli è venuto questo virus che gli è entrato nella testa e gli hanno asportato come un mandarino dal cervello, non so come chiamarlo.<sup>281</sup>

PRES.: comunque<sup>282</sup> *quando la ragazza ha detto: “Ho detto le cose che mi hai detto te”*<sup>283</sup>, *Lei che cosa aveva detto di dire?*

IMPUTATO: *di dire la verità*, di dire questo...

PRES.: *“le cose”*...<sup>284</sup>

IMPUTATO:: *sì, le cose.....*

PRES.: il 18 giugno 2000 *in un'altra telefonata*, Lei parla con la figlia e dice: “Bianchi: ero lì, c'era il colloquio.”

“Allora?”, chiede la voce femminile.

“Sono qui, sto riposando un po'”

“Ma ieri come è andata?”, chiede la figlia.

“Niente ora per telefono, non si dicono”, dice Lei.

La voce femminile: “Ma te, chi<sup>285</sup> eri te?”

Bianchi: “C'erano tanti, c'era una fila, te non vieni?”

“Papà, io non so chi mi accompagna.”

Bianchi: “All'una dov'eri?”

Voce femminile: “All'una stavo dormendo, mi hai telefonato? Ma te che fai ora, dormi?”

Salerno: “Sì.”

La voce femminile: “Ma tutto a posto?”

“Sì. Te stai venire<sup>286</sup>, sei tranquilla”.

<sup>280</sup> È evidente la difficoltà del trascrittore di rappresentare il parlato con l'interpunzione dello scritto.

<sup>281</sup> L'italiano popolare del Bianchi è segnalato anche dalla competenza lessicale ristretta.

<sup>282</sup> Con questo *comunque* – parola del vocabolario fondamentale con il valore di ‘in ogni modo, in ogni caso’ – il giudice interrompe il ‘quadretto del padre premuroso’, che contemporaneamente sta dicendo che la figlia è incapace di intendere e di volere (come fa, del resto, per tutte le altre donne della sua vita che possono accusarlo) e riporta a tema la sua domanda. Subito dopo il giudice isola un altro passaggio cruciale dell'intercettazione.

<sup>283</sup> Il giudice riprende con sicurezza la frase più significativa.

<sup>284</sup> Il giudice recupera l'alternanza sinonimica posta all'inizio dal Bianchi, stavolta ribaltandola e quindi sostanzialmente affermando, con la sua riformulazione, che la *verità* dell'imputato corrisponde alle *cose* [giuste]; i puntini segnalano la sospensione, ma forse anche l'allusività del sintagma ellittico. Perfino il trascrittore sente la necessità di segnalare con delle virgolette – che non ritroviamo nella ripetizione del turno successivo dell'imputato – il valore citazionale (o allusivo) della *ripresa lessicale* da parte del giudice. Cfr. par. 3.4.

<sup>285</sup> Qui probabilmente il trascrittore ha ommesso *con* (chi).

<sup>286</sup> Siamo davanti ad una trascrizione, per cui è difficile dire se la formulazione sia do-

“Papà, io non posso, mi vieni a prendere?”

“Ora in queste condizioni no”.

“Va bene, stai a letto, dormi, riposati”.

“Hai capito quello che ti ho detto prima?”, chiede Lei.

La voce femminile: “Cosa?”

Salerno: “Quello che ti ho detto quella sera.”

Ci vuole spiegare che cosa intendeva dire con “quello che ti ho detto quella sera”? <sup>287</sup>

IMPUTATO: *sempre la solita cosa, di dire la verità e di non farsi imbrogliare da...* <sup>288</sup>

PRES.: “quello che ti ho detto quella sera”. <sup>289</sup>

IMPUTATO: *esatto.*

PRES.: *questo lo dice Lei il 18 giugno.* <sup>290</sup>

[...]

PRES.: *Lei continua e insiste: “Quello che ti ho detto io, te lo ricordi?” - “Sì”*

<sup>291</sup> “Ciao, ciao” - “Li hai visti i giornali eh? I giornali li hai visti di oggi?”, dice Lei Salerno.

“No, i giornali di oggi no. Di ieri”, dice la voce femminile. “Ma quello sconosciuto che hanno visto con Anna chi era?” <sup>292</sup>, dice ancora la voce femminile.

Dice Lei: “Ma, non si sa. *Hai visto questi giornalisti hanno sbagliato, per me Anna non è morta quando hanno detto loro.*”

La figlia chiede: “Quando è morta?”

Lei risponde: “*Secondo me è morta alle due del pomeriggio*” <sup>293</sup>.

*Perché secondo Lei è morta alle due?*

IMPUTATO: perché noi frequentemente il pomeriggio, prima delle due, lei mi telefonava o gli telefonavo io, di solito, tutti i pomeriggi.

PRES.: *vi sentivate?*

IMPUTATO: sì, perché io quando lavoravo, uscivo.....lavoravo a [Nome di

vuta alla scarsa competenza linguistica del parlante o a qualche variazione della trascrizione.

<sup>287</sup> Il giudice si ferma con sicurezza su ogni enunciato significativo.

<sup>288</sup> Il Bianchi, imperturbabile, mantiene la sua versione.

<sup>289</sup> Il giudice ha capito che non può estrarre ulteriori ammissioni dall'imputato, ma in questo terzo turno di ripetizione riesce a sottolineare con ancor maggiore evidenza la frase.

<sup>290</sup> Di fatto il giudice in questo turno formalizza un 'punto d'arrivo' locale: il suggerimento dato dal Bianchi e registrato puntualmente dall'intercettazione.

<sup>291</sup> Gli altri trattini segnalano la ricostruzione del passaggio di turno, ma qui probabilmente il trascrittore divide in due un unico turno della ragazza, che tenta di chiudere la telefonata, ma senza riuscirci perché il Bianchi procede imperterrito.

<sup>292</sup> Più avanti incontreremo ancora questo «cliente» della Cioni.

<sup>293</sup> Si tenga presente che si ritiene «sufficientemente certo il verificarsi del decesso [della vittima] intorno alle 15,30 o immediatamente dopo ma sicuramente prima delle 15,45 tenuto conto del brevissimo tempo trascorso dall'ultimo colpo alla morte» (Sentenza Bianchi, p. 8).

luogo], quando uscivo dal lavoro, andavo a mangiare da mia madre e poi ritornavo a casa verso l'una e mezzo e di solito telefonavo io, oppure mi telefonava lei a casa di mia madre.

Quindi io ho calcolato secondo il mio giudizio perché non sono un detective, che l'uccisione di Anna sia avvenuto<sup>294</sup> nel pomeriggio verso le due, le due e mezzo, le tre.

Sicuramente perché non l'ho sentita io. Perché quel pomeriggio io ho fatto diverse telefonate e quindi ho detto le due, sicuramente le due<sup>295</sup>.

PRES.: *quindi questo orario Lei lo aveva ricostruito sulla base delle abitudini della Cioni?*<sup>296</sup>

IMPUTATO: delle abitudini, sì.

PRES.: *non perché avesse colto durante l'interrogatorio, gli esami o altri atti di indagine*<sup>297</sup> *l'indicazione che l'uccisione fosse avvenuto a quell'ora?*<sup>298</sup>

Quest'ora Lei l'ha detta, l'ha manifestata, in base a che cosa? In base a queste abitudini che avevate?

IMPUTATO: a queste abitudini, sì, perché *c'era questa abitudine di sentirci il pomeriggio verso le due, due e mezzo, sempre a quell'ora lì.*<sup>299</sup>

PRES.: *non in base a quello che aveva capito Lei dalle indagini in corso?*<sup>300</sup>

IMPUTATO: no. Le indagini dicevano, anzi, all'incontrario, che la morte era avvenuta di notte o la mattina, dicevano altre cose i giornali. Io leggevo i giornali. In base a quello che ho detto alla bimba che avranno sbagliato, perché.....<sup>301</sup>

PRES.: *infatti*<sup>302</sup>, *la voce femminile dice: "Alle due del pomeriggio?"*

*E Lei risponde: "Secondo me, perché io gli ho telefonato ed era già tutto staccato alle due".*

IMPUTATO: sì.

PRES.: *quindi aveva fatto una telefonata alle due circa Lei?*

IMPUTATO: sì, sì, avevo fatto una telefonata. Ora non so se erano *le due oppure le tre, insomma di pomeriggio*<sup>303</sup>, perché io di solito vado a letto.

<sup>294</sup> Può darsi che il participio passato sia concordato a senso dal trascrittore con un pensato «omicidio»; la cosa si ripete poco più avanti nel parlato del giudice.

<sup>295</sup> Si comprende che l'imputato sta anche cercando di giustificare telefonate dimostrate dai tabulati telefonici.

<sup>296</sup> Qui il giudice sottolinea con la sua domanda la spiegazione del Bianchi.

<sup>297</sup> Il giudice fa ricorso al lessico tecnico che gli è abituale.

<sup>298</sup> Il giudice contropropone un'ipotesi alternativa rispetto alla spiegazione enunciata dal Bianchi.

<sup>299</sup> Naturalmente l'imputato ribadisce la sua dichiarazione.

<sup>300</sup> Anche il giudice ribadisce la possibilità di una spiegazione alternativa.

<sup>301</sup> Qui la risposta non è particolarmente arguta, perché la mancanza di risposta alle due niente dice sulle ore precedenti.

<sup>302</sup> L'indicatore di solidarietà argomentativa *infatti* segnala la congruenza fra le dichiarazioni ripetute in dibattimento e quelle registrate dalla telefonata intercettata.

<sup>303</sup> Di fronte al recupero puntuale dell'ora da parte del giudice, l'imputato cerca di introdurre maggiore vaghezza.

PRES.: *perché Lei dice: "Era già tutto staccato alle due"*<sup>304</sup>.

IMPUTATO: sì.

PRES.: *quindi Lei ha telefonato alle due circa e ha trovato staccato?*

IMPUTATO: io pen.... io di preciso non....<sup>305</sup> io ho dichiarato alle due, ma non so di preciso a che ore.

*Comunque di pomeriggio*<sup>306</sup>.

PRES.: *non è ben chiaro. Qui dice: "Era già tutto staccato alle due."*<sup>307</sup>

*Quando Lei ha telefonato che cosa ha sentito?*<sup>308</sup>

IMPUTATO: non sentivo la segreteria telefonica, mi è rimasta impressa la segreteria telefonica che non funzionava, non dava.... di solito lei<sup>309</sup> aveva la voce registrata, il messaggio registrato, e non sentivo niente.

PRES.: *ma sentiva un suono, uno squillo un qualcosa, oppure era muto il telefono?*

IMPUTATO: io sentivo che il telefono non dava segni di vita, era muto.

PRES.: *ha provato anche sul cellulare?*

IMPUTATO: sì.

PRES.: *e anche questo cellulare come era, muto, o aveva....?*<sup>310</sup>

IMPUTATO: niente, non parlava nemmeno la signorina<sup>311</sup>, di solito sui cellulari risponde la segreteria. Niente.

PRES.: *alla 14.16 il cellulare risulta in esercizio dal tabulato.*<sup>312</sup>

IMPUTATO: quindi si vede io mi sono sbagliato e ho telefonato più tardi. Comunque io ho telefonato a quell'ora lì. I miei ricordi erano quelli, le due, perché io di solito di pomeriggio vado a letto.<sup>313</sup>

PRES.: *dice sempre la voce femminile: "Hanno chiuso la porta a chiave, da fuori".*

E Lei Salerno dice: *"Sì, hanno chiuso la porta a chiave".*

*La voce femminile: "E le chiavi le hanno ritrovate?"*

*Lei risponde: "No."*

IMPUTATO: *queste sono cose che io sicuramente l'ho apprese*

<sup>304</sup> Il giudice non manca di notare la maggiore genericità introdotta dall'ultimo turno del Bianchi.

<sup>305</sup> Il discorso franto e le autocorrezioni iniziali sembrano registrare un certo disagio dell'imputato.

<sup>306</sup> L'imputato ribadisce l'intervallo temporale più largo.

<sup>307</sup> Il giudice rimane ben saldo nel fare chiarezza ed esplicita la contraddizione fra le dichiarazioni dell'imputato e l'intercettazione.

<sup>308</sup> La domanda di controllo del giudice è acuta.

<sup>309</sup> Il riferimento alla Cioni è disambiguato dal cotesto.

<sup>310</sup> Sia per il telefono fisso che per il cellulare il giudice ripete la stessa domanda puntuale.

<sup>311</sup> Tipica designazione popolare che personalizza la voce registrata nella segreteria.

<sup>312</sup> Il giudice può controbattere all'imputato un dato certo perché confermato dai tabulati telefonici.

<sup>313</sup> L'imputato prima ammette, inevitabilmente, l'informazione accertata dai tabulati telefonici e poi cerca di recuperare la sua versione.

*sui giornali, sui giornali di quei giorni lì, parlavano che*<sup>314</sup>....  
 PRES.: si parlava sui giornali della chiave della porta?  
 IMPUTATO: *sì, sicuramente lo*<sup>315</sup> *appreso da lì.*<sup>316</sup>  
 PRES.: *c'è una telefonata che parte dalla sua utenza del 19 giugno - utenza 0XX0000000 - ...*  
 Conosce questo numero, 0000000?  
 IMPUTATO: non me lo ricordo io questo numero.  
 PRES.: è la telefonata della Fini<sup>317</sup>....  
 IMPUTATO: ah, 0XX?<sup>318</sup>  
 PRES.: 0XX, sì, il prefisso.  
 IMPUTATO: sì, allora ho telefonato alla Fini.<sup>319</sup>  
 PRES.: la telefonata è del dopo le undici.  
 IMPUTATO: sì, perché lei sta fino a tardi lì.... perché lava. Levano<sup>320</sup> l'acqua a Siracusa e a lei<sup>321</sup> di soliti a quell'ora la trovo in casa.  
 PRES.: Lei Bianchi a un certo punto dice: "Ascolta, ti ho telefonato per dirti questo, non parlare."  
*Che cosa non doveva dire?*  
 IMPUTATO: *io questo non... "Non parlare", non lo capisco*<sup>322</sup> *"non parlare".*  
 PRES.: "Ti ho telefonato per dirti, non parlare".<sup>323</sup>  
 IMPUTATO: Può darsi è stato che parlava prima lei, non lo so. *Non parlare di cosa? Io.... Di cosa non doveva parlare questa qui?*<sup>324</sup> Sono dieci anni che non abbiamo più comunicazione. *Avranno sbagliato a scrivere lì*<sup>325</sup>.

<sup>314</sup> Ecco un altro esempio di *che polivalente*, tipico dell'*italiano popolare*.

<sup>315</sup> Evidente errore di trascrizione per *l'ho*.

<sup>316</sup> Il giudice al momento prosegue l'esame relativo alle telefonate e lascia cadere il precedente inserto tematico e le relative dichiarazioni dell'imputato, ma – come vedremo – la questione sarà opportunamente ripresa dall'accusa privata nell'Esempio 9.

<sup>317</sup> L'atto di citazione ricorda che la Fini è «ex convivente dell'imputato. Può riferire che quest'ultimo la percuoteva frequentemente».

<sup>318</sup> Si ha l'impressione, in moltissimi esempi, che il Bianchi ponga *domande di richiesta di chiarimento* soprattutto per prendere tempo, anche per la loro corrispondenza con punti delicati dell'esame.

<sup>319</sup> Il Bianchi sa che non può negare una telefonata intercettata.

<sup>320</sup> Il punto fermo del trascrittore si interpone in quella che è probabilmente un'autointerruzione con autocorrezione, assolutamente normale nel parlato.

<sup>321</sup> Altro esempio di accusativo preposizionale.

<sup>322</sup> L'indubbia furbizia dell'imputato trova il suo limite quando diventa spudoratezza, come in questo caso.

<sup>323</sup> Il giudice ribadisce, ripetendo la citazione, la frase intercettata.

<sup>324</sup> L'imputato è ormai in difficoltà e le sue domande ne esprimono sia il disagio, sia l'arroganza. Anche il dimostrativo rafforzato *questa qui* al posto del nome ostenta disprezzo.

<sup>325</sup> L'imputato continua con le insinuazioni, arrivando a negare perfino l'intercettazione, ma cautamente usa un futuro epistemico – *avranno sbagliato* – che gli permette di configurare la frase come ipotesi e non come affermazione. Il deittico *lì* si riferisce evidentemente al testo delle trascrizioni che il giudice sta leggendo.

*“Non parlare”, ma di cosa?!<sup>326</sup>*

PRES.: e la voce femminile immediatamente dice: “Non so niente io, non so niente io, ma per favore lasciami in pace a me, perché io adesso che<sup>327</sup> io lavoro, che devo mantenere la famiglia”.

IMPUTATO: questo è un modo di parlare della Fini, è un modo di parlare, fa sempre queste.....<sup>328</sup>

PRES.: e Lei a questo punto dice: “Ascolta, io ti ho telefonato per dirti, non parlare, per dirti questo, non parlare”:

IMPUTATO: volevo dire: non parlare a vanvera<sup>329</sup>, ascoltami...

[...]

PRES.: senta, ci vuol dire come mai... Lei ha parlato delle donne con le quali ha parlato rapporti, relazioni, e ha anche sottolineato che un bel numero di queste erano donne nevrotiche erano donne... non normali, com'è? Lei aveva una particolare predisposizione per questo tipo di donne? Ci spieghi un momento.<sup>330</sup>

IMPUTATO: queste erano donne che conoscono quasi tutti in Montecatini. Insomma, si riferisce a.....

PRES.: ha parlato anche di sua moglie come di una persona non normale.

IMPUTATO: no, la Fini, quell'altra, la Bassi, la Bassi sì è una donna così... Non è una prostituta, voglio specificare<sup>331</sup>, però è una donna che è rimasta un po' bambina per l'età che ha, non è matura.

PRES.: appunto, ma erano tutte un po' così?<sup>332</sup>

IMPUTATO: e infatti io mi sono separato perché lasciava sempre la casa sudicia, l'ho riportata dai suoi genitori, ho detto: quando crescerà quando imparerà se<sup>333</sup> sempre libera la rivengo a prendere<sup>334</sup>. E invece è rimasta, tutt'ora è rimasta come era quando aveva 18 anni.

<sup>326</sup> Il Bianchi insiste e perfino il tono deve essere fortemente connotato, se il trascrittore sente il bisogno di giustapporre al punto interrogativo quello esclamativo.

<sup>327</sup> Questo e il successivo *che* hanno la funzione esplicativo-consecutiva o giustificativa, che è anche dell'italiano colloquiale, ma il parlato complessivo della donna si configura come popolare.

<sup>328</sup> Il Bianchi ha sempre una giustificazione pronta, ma i puntini probabilmente segnalano l'interruzione da parte del giudice.

<sup>329</sup> Non si può fare a meno di osservare la prontezza comunicativa del Bianchi.

<sup>330</sup> Difficile dire se la seconda occorrenza di *parlato* – invece di: *avuto* – sia errore del parlante o del trascrittore. Dopo una parte di esame che ho ommesso, l'intervento del presidente mostra, ancora una volta, la capacità di focalizzare le questioni centrali: infatti, come ho già detto, durante l'interrogatorio del PM l'imputato ha cercato di screditare tutte le testimonianze a suo carico, opponendo che ciascuna di queste numerose donne aveva problemi mentali e, come abbiamo appena visto, non ha fatto eccezioni nemmeno con la figlia.

<sup>331</sup> Vista l'imputazione suppletiva, la precisazione è funzionale agli interessi del Bianchi.

<sup>332</sup> Il presidente sottolinea ulteriormente questa 'denigrazione globale'.

<sup>333</sup> È probabile che questa sia la trascrizione di *s[e]* è.

<sup>334</sup> L'imputato – al di là della visione strumentale delle sue donne – ha indubbe doti di affabulatore.

PRES.: *ma perchè aveva queste preferenze Lei?* <sup>335</sup>

IMPUTATO: ma io quando l'avevo presa avevo.... quando l'ho conosciuta avevo 25 anni, è stato forse un errore di gioventù, l'ho sposata perchè mi <sup>336</sup> è rimasta incinta, se no non la sposavo.

PRES.: *poi anche le altre, successivamente, ci ha detto che non erano tanto normali.* <sup>337</sup>

IMPUTATO: ma io.... le altre..... a chi si riferisce? <sup>338</sup> Alla Fini? La Fini era una donna.... è una donna pulitissima, è l'incontrario <sup>339</sup> della Bassi, che però aveva un carattere terribile: litigava con tutti, anche ora se uno vuole controllare ha un carattere nevrotico <sup>340</sup>. Ora la Fini non ha risposto, non posso dire tutto della Fini, perchè dato la facoltà di non rispondere <sup>341</sup>, se no direi tutto ma... <sup>342</sup> comunque basta informarsi chi è la Fini glielo diranno tutti. <sup>343</sup> PM <sup>344</sup>: ci sono domande da fare? <sup>345</sup>

Mi sembra che gli esempi riportati mostrino bene *quanto siano preziose le intercettazioni e anche quanto esse risultino determinanti nella strutturazione dell'esame dibattimentale sia da parte degli interroganti che dell'imputato*. È evidente che il Bianchi è, a suo modo, un 'comunicatore abile' ed è facile immaginare che le sue risposte sarebbero state ben più evasive se le sue telefonate non fossero state registrate.

In più, abbiamo visto contrastivamente, rispetto all'Esempio 5, la diversa modalità linguistica di escussione dell'imputato da parte del pubblico ministero e del giudice.

<sup>335</sup> Anche questa domanda è abile, dato che una delle cose che colpisce nella vicenda dell'imputato è proprio la sua capacità di 'gestire' un numero notevole di donne.

<sup>336</sup> Dativo etico, diffuso soprattutto nel parlato, con cui si fa una costruzione riflessiva di partecipazione con verbi che esprimono stati d'animo o – come in questo caso – comportano effetti sulla persona.

<sup>337</sup> Con questa affermazione conclusiva, di fatto il giudice esplicita la sua consapevolezza della strategia di autodifesa assunta dall'imputato.

<sup>338</sup> Come al solito, l'imputato, quando è in difficoltà, frange il suo discorso e contropropone domande.

<sup>339</sup> L'uso sostantivato dell'avverbio è popolare.

<sup>340</sup> Il sintagma è sottolineato a penna negli atti.

<sup>341</sup> L'imputato usa un tecnicismo giuridico, ma poi non sa inserirlo in un costrutto grammaticalmente accettabile.

<sup>342</sup> Si noti l'abilità dell'imputato nello sfruttare perfino norme procedurali per portare avanti le sue insinuazioni.

<sup>343</sup> L'imputato è evidentemente in difficoltà, ma insiste con la sua strategia denigratoria.

<sup>344</sup> Certamente il trascrittore fa un'assegnazione errata di turno, in quanto la frase che segue è di rito al termine dell'intervento del giudice ed è infatti seguita dalla richiesta del PM di porre all'imputato alcune domande conclusive del suo intervento.

<sup>345</sup> Processo Bianchi – 12.09.02, pp. 141-166, corsivo aggiunto.



Nell'ultimo esempio riportato il giudice – evitando digressioni rispetto all'esame sulle telefonate – non aveva approfondito la «questione delle chiavi», che però verrà opportunamente ripresa dall'accusa privata:

*Esempio 9*

DOMANDE Avv. BRANCHI:

AA1: *la Parte Civile*<sup>346</sup> avrebbe una domanda con riferimento alla dichiarazione precedentemente resa dal Bianchi, di aver appreso dalla lettura dei giornali, penso giornali locali, del particolare delle chiavi.<sup>347</sup>

*Io volevo*<sup>348</sup> chiedere a Bianchi che giornali aveva letto, se la Gazzetta o Il Secolo<sup>349</sup> e se si ricorda di quale giorno?<sup>350</sup>

IMPUTATO: *io non me lo ricordo se ho letto la Gazzetta o Il Secolo. Sicuramente il giornale di quell'epoca lì.*<sup>351</sup>

AA1: *la Parte Civile è in possesso di tutti gli stralci stampa successivi al fatto, sia del mese di giugno che del mese di luglio dove si parla del delitto Cioni. Se la Corte ritenesse utile l'acquisizione di questi stralci stampa la Parte Civile è in grado di produrli, con il consenso ovviamente delle parti.*<sup>352</sup>

PM: Il Pubblico Ministero è remissivo alle produzioni<sup>353</sup>.

AA2: *la parte civile*<sup>354</sup> si associa alla richiesta di acquisizione.

<sup>346</sup> Ricordo che l'avvocato Gabriele Branchi è «difensore di Rumeno Walter [(marito della vittima)...], in proprio e per conto della figlia minore RUMENO Alba» (Sentenza, p. 3).

<sup>347</sup> Questa prima parte è rivolta al giudice – a cui si chiede di poter intervenire – ed è quindi espressa in modo rituale.

<sup>348</sup> Imperfetto di cortesia che nel parlato attuale sostituisce spesso il condizionale.

<sup>349</sup> Anche i nomi dei quotidiani qui sono stati sostituiti.

<sup>350</sup> C'è la solita ambiguità di passaggio dal discorso rivolto al giudice alla domanda all'imputato, ma il trascrittore ne riconosce il valore di «atto di domanda» e lo segnala con il punto interrogativo finale.

<sup>351</sup> L'imputato risponde alla doppia domanda formulata in un turno solo dall'avvocato, ma resta vago in entrambi i casi. La sua autodifesa sarebbe stata forse migliore se avesse risposto di non ricordare quale giornale in assoluto avesse letto. L'avvocato Branchi è stato abile nel porre la domanda all'imputato già legata a due quotidiani, peraltro i più letti nell'area.

<sup>352</sup> Si deve notare che per l'acquisizione di *documenti* (atti che si sono formati fuori del procedimento, come gli articoli di giornale) non è necessario il consenso delle parti. Cfr. art. 234 c.p.p.: «È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo» e 495, comma 3: «[...] le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione».

<sup>353</sup> Il dialogo è rivolto al giudice e alle parti e quindi si ricorre a linguaggio giuridico e formule di rito.

<sup>354</sup> L'Avv. Eugenio Nistri è «difensore di CIONI Arcangelo [(padre della vittima) ...], [di] CIONI Luciana [(sorella della vittima) ...], [e di] FRANCESHINI Maria Pia [(ma-

AD1: *faccio rilevare che non esiste alcuna prova che sia completa questa raccolta*, non si sa se è completa, se comprende tutti gli articoli usciti sull'argomento oppure no. Quindi non si oppone all'acquisizione di questi articoli, però fa rilevare fin da ora che questi articoli non possono dimostrare di per sé di essere tutti gli articoli che sono stati pubblicati sull'argomento.<sup>355</sup>

PRES.: *chiediamo all'imputato*<sup>356</sup>. *Lei quali giornali ha letto in quel periodo?*<sup>357</sup>

IMPUTATO: ma di solito *Il Secolo* esce a Montecatini. *Il Secolo*, *La Gazzetta*.

PRES.: anche altri giornali?<sup>358</sup>

IMPUTATO: no no, altri giornali no.<sup>359</sup>

PRES.: *quindi Il Secolo e La Gazzetta*<sup>360</sup>.

IMPUTATO: di solito li compravamo lì a casa di mia madre questi giornali.

PRES.: questi giornali sono di tutti i giorni?<sup>361</sup>

AA1: di 17, 18, 19 giugno e poi di 6 e 7 luglio.

Comunque la ricerca è stata effettuata presso la biblioteca comunale di Montecatini, per cui credo che sia attendibile e precisa.

PRES.: *si acquisiscono, salvo poi l'esame sulla completezza o meno.*<sup>362</sup>

AA1: *questo anche al fine di valutare quelle che potevano essere le notizie correnti e conosciute.*<sup>363</sup>

Questo passo ci dimostra che talvolta possono diventare elemento di informazione anche testi di varia origine.

Il brano ci ha anche 'presentato' gli avvocati e ci ha offerto un esempio di linguaggio e formule procedurali usati dagli operatori del diritto. Se nell'Esempio 6 avevamo visto il giudice in interazione con il pubblico ministero, qui lo vediamo in relazione agli avvocati.

Ma torniamo adesso alle tradizionali fonti di indagine.

dre della vittima)...], Parti Civili costituite» (Sentenza, p. 3). In questo caso il sintagma nominale *la parte civile*, a differenza dei casi precedenti, è scritto con minuscole.

<sup>355</sup> L'Avv. Gabriele Dori esprime l'assenso della difesa, ma precisa subito che l'acquisizione della rassegna stampa non può avvalorare nulla, in quanto non ne è dimostrata l'eshaustività.

<sup>356</sup> Il giudice risponde, altrettanto prontamente, alla puntualizzazione della difesa.

<sup>357</sup> Il giudice ripropone la domanda all'imputato senza più limitare le testate.

<sup>358</sup> Il giudice ripete la domanda, esercitando la sua funzione di garante, ma anche per valutare meglio il peso delle nuove acquisizioni.

<sup>359</sup> Qui la risposta dell'imputato è abbastanza ingenua, ma forse è determinata anche dalla scarsa conoscenza di altri quotidiani.

<sup>360</sup> Il giudice sottolinea, come spesso avviene, il raggiungimento di un «accertamento locale» con un *terzo turno*.

<sup>361</sup> Il giudice raccoglie tutte le informazioni che servono con domande precise e puntuali.

<sup>362</sup> Il giudice continua a svolgere la sua funzione di garante.

<sup>363</sup> Anche la precisazione dell'avvocato di parte civile è puntuale.

#### 2.4. Indagare e scrivere

Come abbiamo già visto nel primo capitolo, le indagini preliminari sono normate dagli artt. 326-415 c.p.p. e vedono quali protagonisti il *pubblico ministero*<sup>364</sup>, che le dirige, e la *polizia giudiziaria*, che in buona parte le esegue<sup>365</sup>. L'attività di quest'ultima, in particolare, è regolata dagli artt. 347-357 c.p.p.<sup>366</sup> e comprende una consistente, variegata e complessa attività linguistica di verbalizzazione; per averne un'idea complessiva, forse basta citare anche solo l'art. 357 c.p.p.:

357. *Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria.* – 1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. 2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, *redige verbale dei seguenti atti*: a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; c) informazioni assunte a norma dell'articolo 351<sup>367</sup>; d) perquisizioni e sequestri; e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354<sup>368</sup>; f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini. 3. *Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria* nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373. 4. *La documentazione del-*

<sup>364</sup> Sull'attività del pubblico ministero, cfr. in particolare artt. 358-391 c.p.p.

<sup>365</sup> Cfr. Tamborini, 2001, pp. 44-45: «Le indagini hanno la funzione di accertare la fondatezza di una notizia di reato. Non hanno la funzione di provare i fatti ma quella di raccogliere elementi perché possa essere sostenuta l'accusa in giudizio dove, in seguito, si formeranno le prove. Le indagini possono essere svolte non solo dalla polizia giudiziaria (come sono chiamate le forze di polizia quando lavorano per conto dell'autorità giudiziaria) ma anche dai privati [...]. La legge 397/2000 ha recentemente ampliato le possibilità di svolgere indagini difensive a favore sia degli indagati che delle vittime».

<sup>366</sup> Cfr. anche D'Ambrosio, Vigna, 2003 e Tamborini, 2001, pp. 45-46: «La polizia giudiziaria ha dei poteri investigativi istituzionali. Può, infatti, su delega o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, compiere atti particolarmente delicati e invasivi della sfera privata. La polizia giudiziaria può identificare le persone sospettate di un reato [...], assumere informazioni da potenziali testimoni, assumere informazioni dalla persona sottoposta a indagini (purché questa sia libera e sia presente il suo difensore) e, con il controllo preventivo o successivo del pubblico ministero, perquisire e sequestrare perfino corrispondenza».

<sup>367</sup> L'art. 351 c.p.p. riguarda le sommarie informazioni assunte «dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini», le cosiddette *persone informate sui fatti*.

<sup>368</sup> Questi articoli regolano, rispettivamente: 349. *Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone*; 353. *Acquisizione di plichi o di corrispondenza*; 354. *Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestri*.

l'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero. 5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste *le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto*, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

Questo articolo dimostra che solo nei telefilm i poliziotti sono impegnati continuamente in azioni investigative dinamiche e affascinanti, mentre nella realtà una gran parte del loro tempo è assorbita proprio da pratiche scritte diversificate, per quanto in parte ripetitive<sup>369</sup>.

Riportiamo anzitutto uno *scritto primario*, costituito da un verbale di sopralluogo<sup>370</sup>, che – oltre a chiarirci la dinamica dell'omicidio e perfino la formulazione un po' enigmatica del capo d'imputazione<sup>371</sup> – ci rende anche più comprensibili alcuni passaggi dell'esame dell'imputato da parte del giudice nell'Esempio 8:

*Esempio 10*

**QUESTURA DI LUCCA**  
**Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica**

L'anno 2000, addì<sup>372</sup> 16 del mese di giugno, alle ore 11.30 in Montecatini (Lucca).-----//<sup>373</sup>

Noi sottoscritti, V.Isp. TANTINI Leonardo<sup>374</sup>, tecnico videofotosegnalatore, responsabile del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Lucca ed Ag. Sc. ALEANDRI Marina, tecnico videofotosegnalatore, addetta allo stesso Ufficio, come disposto dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, Dr. Paolo FARINI, ci siamo portati, unitamente al V.Isp. MARCHIONNI Gioacchino, tecnico videofotosegnalatore, responsabile del Posto di Segnalamento e Documentazione presso il Commissariato Polstato di Montecatini (LU), in questa via Mazzini, al

<sup>369</sup> Sulla normativa relativa all'attività di verbalizzazione cfr. anche paragrafi 2.7-8.

<sup>370</sup> È un atto di indagine atipico, cioè non specificamente disciplinato dalla legge, che può essere svolto dalla p.g. anche senza presenza o delega del PM.

<sup>371</sup> Cfr. Esempio 1.

<sup>372</sup> Si noti l'arcaismo burocratico, che ancora si mantiene inalterato in molti documenti. Cfr. anche D'Achille, 2003, p. 202: «Tra le altre particolarità [del linguaggio burocratico] è da rilevare l'uso di inserire, tra il luogo e la data, *addì* o, più spesso, *li*; quest'ultimo elemento costituisce un'indebita interpretazione come avverbio di luogo, dunque accentato, dell'originario *li*, articolo maschile plurale arcaico che veniva premesso ai giorni del mese successivo».

<sup>373</sup> Il *paratesto* iniziale e l'annullamento degli spazi a fine di capoverso configurano immediatamente la funzione legale del documento.

<sup>374</sup> Nella citazione di lui si dice che: «verificò lo stato dei luoghi – eseguì la perquisizione nell'abitazione del Bianchi sequestrando la scatola di scarpe ALGA».

terzo piano dello stabile contrassegnato dal civico 111, per eseguire rilievi tecnici relativi all'omicidio in persona di CIONI Anna, nata a Montecatini (LU) il 00.00.0000.\_\_\_\_\_//<sup>375</sup>

Sono presenti al sopralluogo: il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, Dr. Paolo FARINI, il Dirigente pro tempore del Commissariato di cui sopra, Dr. Nome COGNOME, il Dirigente la Squadra Mobile di Lucca, Dr. Nome COGNOME, personale dello stesso ufficio e dello stesso Commissariato, il Medico Legale, Dr. Marco RIDOLFI e, successivamente, il Medico Legale, Dr. Federico BIANCHI SERENI<sup>376</sup>.—// [...] *Il poster rinvenuto ripiegato sul pavimento, sul quale si osservano impronte di suola da scarpa, sarebbe caduto*<sup>377</sup> *nel corso della colluttazione; le linee delle impronte presentano tratti lasciati per apposizione di sostanza ematica*<sup>378</sup>. Gli schizzi di sostanza ematica rilevati sulle stesse impronte,<sup>379</sup> sono stati prodotti successivamente in quanto gli stessi si sovrappongono alle impronte. Questi presentano infatti contorni netti, regolari e quindi non calpestati. *Le piccole tracce di sostanza ematica coagulata rilevate sul pavimento della sala massaggi e sul pavimento del secondo corridoio presentano, nella loro conformazione, segni di strusciature, tanto da far supporre che queste*<sup>380</sup> *siano state opportunamente pulite. Infatti, le scarpe indossate dall'omicida erano intrise di sostanza ematica, come si evince*<sup>381</sup> *sia dall'impronta rilevata sul poster sia da quella osservata sulla superficie della chiazza di sostanza ematica circostan-*

<sup>375</sup> Già qui si notano le molte sigle relative a ruoli e funzioni nella polizia, che però talvolta sono trasparenti solo per gli addetti ai lavori.

<sup>376</sup> Nella citazione si dice di questi ultimi: «medici legali, autori della consulenza tecnica sulle cause della morte di Cioni Anna già acquisita al fascicolo del dibattimento. Potranno dare ulteriori precisazioni e chiarimenti sull'ora e sulle cause della morte». Il passo riportato è l'esordio di p. 1 del verbale: è questa, ovviamente, la parte più formulaica e in cui ritroviamo alcune caratteristiche burocratico-giuridiche; la difficoltà di redazione è legata anche alle molte informazioni obbligatorie – una gran parte delle quali si traduce in apposizioni – per cui ancor più si aderisce alla stereotipia dei modelli vigenti. Anche in questo caso si potrebbero comunque apportare correttivi per rendere almeno un po' più fluido il testo.

<sup>377</sup> I condizionali sono ovviamente funzionali alla modalizzazione ipotetica delle affermazioni.

<sup>378</sup> Già questo passo spiega l'importanza del particolare delle *scarpe*, che avevamo visto comparire nell'Esempio 8.

<sup>379</sup> La virgola separa il soggetto dal verbo: se l'intenzione dello scrivente era quella di segnalare l'inciso, allora avrebbe dovuto essercene un'altra corrispondente prima di *rilevati*; altrimenti la virgola avrebbe trovato collocazione più adatta dopo *successivamente*, marcando il rapporto fra principale e subordinata causale.

<sup>380</sup> Il pronome è stato inserito con l'intento di disambiguare la referenza, ma il dimostrativo di vicinanza *queste* introduce per un attimo il dubbio che il referente sia il contiguo *strusciature*: il pronome avrebbe potuto essere sostituito da *esse* o tranquillamente omesso.

<sup>381</sup> Pseudotecnico: «si deduce».

te<sup>382</sup> la metà superiore del cadavere (Ril.nr.117 - lettera F)<sup>383</sup>. Nell'abitazione, inoltre, è evidente l'inconsueta mancanza di stracci ed asciughini nella loro sede naturale. È evidente altresì nel bagno,<sup>384</sup> la mancanza di asciugamani nell'apposito sostegno ad eccezione di un piccolo asciugamano da bidè.-----//

Alla luce di quanto sopra esposto si può dedurre che: il fatto si è verificato nell'esiguo spazio delimitato dalla parete anteriore, dal lettino per massaggi e dal divano letto. L'omicida<sup>385</sup> dopo aver colpito e fatto cadere la vittima sul pavimento, avrebbe infierito sulla stessa colpendola ripetutamente *con calci al volto, sulla regione del collo e sul torace*. Nel tentativo di evitare ulteriori colpi, la vittima di<sup>386</sup> sarebbe posizionata così come rinvenuta e avrebbe, in questa posizione,<sup>387</sup> ricevuto *ulteriori calci sulla regione dorsale*. *Dopo aver soppresso la vittima*, in considerazione degli elementi raccolti e cioè: il disordine illogico osservato negli ambienti, i profilattici, le buste, la gonna intrisa di ammoniaca, il cuscino intriso di sangue, le lesioni sul polso e la loro superficialità, l'imbrattatura del braccio ed il rasoio sul pavimento, *l'omicida avrebbe pensato di simulare un tentativo di suicidio e successivamente una rapina*<sup>388</sup>. *Le piccole tracce di sostanza ematica*<sup>389</sup> *rilevate sul pavimento della sala massaggi e su quello del secondo corridoio, indicherebbero che l'omicida avrebbe cancellato tutte le tracce tralasciandone però una piccola parte* (rilievi fotografici nrr. 20 - 21 - 44 - 46 - 133 - 134 - 135 - 136).-----// *Per quanto concerne l'impronta rilevata sul poster, accertamenti esperiti*<sup>390</sup> *presso negozi di articoli sportivi,*<sup>391</sup> *permettevano di stabilire che la stessa risulta appartenere alla suola di un paio di scarpe marca ALGA, modello MACH 1.*-----//<sup>392</sup> [...] *Successivamente, sulla base di quanto emerso nel proseguo*<sup>393</sup> *delle indagini ed in particolare,*<sup>394</sup> *a seguito della perquisizione effettuata nell'abitazione*

<sup>382</sup> La forma con valore di participio presente – che non appartiene all'italiano comune – è un tecnicismo di settore o un tecnicismo collaterale?

<sup>383</sup> Esempio di uno dei tanti rinvii intertestuali, così diffusi nei testi di uso giudiziario.

<sup>384</sup> La virgola avrebbe dovuto essere preceduta da un'altra dopo *altresì* o eliminata.

<sup>385</sup> Manca la virgola di apertura della subordinata temporale incassata nella principale.

<sup>386</sup> Evidente errore di digitazione per *si*.

<sup>387</sup> Il locativo è inopportuno inserito fra ausiliare e verbo.

<sup>388</sup> Il soggetto grammaticale e logico della parte in corsivo del periodo – *l'omicida* – contrasta con quello logico del lungo inciso; sarebbe stato più lineare: *Gli elementi raccolti – il disordine ... pavimento – fanno ipotizzare che l'omicida abbia...*

<sup>389</sup> Manca la prima virgola di apertura dell'inciso che segue.

<sup>390</sup> Pseudotecnico: «fatti».

<sup>391</sup> La virgola, di nuovo, separa il soggetto dal verbo.

<sup>392</sup> Verbale, p. 12, corsivo aggiunto.

<sup>393</sup> La forma – variante di *prosieguo* – suona ormai come burocratismo: «nella prosecuzione delle».

<sup>394</sup> Smetto di segnalare l'interpunzione errata, dato che ormai ne abbiamo già visto un congruo numero di esempi.

di BIANCHI Angiolino, nato a xxxxx (XX) il 00.00.0000,<sup>395</sup> nel corso della quale veniva rinvenuta e sequestrata una scatola di [sic] scarpe vuota, marca ALGA, modello MACH 1, made in Vietnam, prezziata £. 129.000, si richiedevano alla sede della ditta ALGA di Parma, tramite il negozio di articoli sportivi XXXXXXXX, di questa città, altro paio di scarpe, stessa marca, stesso modello, di colore nero, come indicato dall'etichetta apposta sulla scatola sequestrata al BIANCHI. Si da<sup>396</sup> atto che le scarpe che dovevano essere contenute nella scatola sequestrata al Bianchi,<sup>397</sup> si riferiscono ad un modello immesso sul mercato nel 1998.-----//<sup>398</sup>  
 [...] Si da [sic] atto che, alla data del 21 ottobre 2000, questo ufficio non è riuscito a reperire sul mercato un paio di scarpe marca ALGA, modello MACH 1, nr. 44, made in Vietnam prodotte nel 1998, pertanto è possibile affermare che: la comparazione non può essere effettuata sulla base delle sole misure, in quanto, come riscontrato sulla lunghezza delle suole dello stesso numero, non vi è un'identità assoluta e ciò può dipendere, come già detto, dal luogo di fabbricazione.-----//  
 In considerazione di quanto riscontrato, tenendo presente l'usura a cui è soggetta una suola e che l'orma rilevata sul poster è stata lasciata da una scarpa già indossata, tenendo presente<sup>399</sup> l'imbrattamento di sostanza ematica e polvere, che può alterare l'ampiezza delle linee che costituiscono il disegno e tenendo presente le comparazioni esperite,<sup>400</sup> si può verosimilmente affermare che l'impronta contenuta sul poster è stata lasciata dalla suola di una scarpa sinistra marca ALGA, modello MACH 1, nr. 44.-----//<sup>401</sup>

Il documento – che si qualifica come ‘alto’ rispetto alla media dei verbali prodotti – è seguito da sei pagine e mezzo di elenco dei rilievi fatti e alla fine, sotto la scritta «I TECNICI», è firmato a mano dal Vice Ispettore Leonardo Tantini, che non a caso è, come abbiamo visto, il «tecnico videofotosegnalatore, responsabile del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Lucca».

<sup>395</sup> Nella scrittura giudiziaria – come in altre forme di scrittura professionale – gli incisi andrebbero diminuiti per numero, talvolta resi autonomi o posti in posizione finale, ma, come minimo, il ricorso ai trattini invece che alle virgole in certi casi renderebbe visivamente più facili recuperi di lettura.

<sup>396</sup> Il livello generale del testo fa pensare che la mancanza dell'accento sia dovuta ad errore di digitazione, ma il fatto che la forma monosillabica del verbo sia ripetuta poco dopo induce il dubbio che si tratti piuttosto di errore di ortografia.

<sup>397</sup> Di nuovo la virgola separa il soggetto dal verbo.

<sup>398</sup> Verbale, p. 13, corsivo aggiunto.

<sup>399</sup> Una *variatio* rispetto all'identica formulazione di poco precedente avrebbe giovato allo stile.

<sup>400</sup> La principale arriva dopo ben tre gerundive, che a loro volta reggono delle relative.

<sup>401</sup> Verbale, p. 16, corsivo aggiunto.

Eppure, anche questo testo decisamente migliore di molti altri – e che ci riporta più alla *scrittura tecnica* che alla lingua dei verbali, dimostrando, una volta di più, la varia tipologia dei testi prodotti in ambito giudiziario – presenta una qualche irrisolutezza (ad esempio, sintattica), qua e là inserti burocratici, evidenti difficoltà di interpunzione.

Il particolare delle *scarpe* è talmente da telefilm che ha immediatamente attratto l'interesse della stampa. Ecco il commento di un quotidiano on line dell'epoca:

*Esempio 11*

**OMICIDIO MASSAGGIATRICE, LA 'ALGA' IN AULA**<sup>402</sup>

**21 ottobre 2002**

LUCCA – Confronto all' americana<sup>403</sup>, giovedì prossimo, tra un tecnico della società Alga e gli agenti della scientifica della questura di Lucca, nell'ambito del processo in corte d' assise per l'omicidio di Anna Cioni, la massaggiatrice<sup>404</sup> di Montecatini uccisa nell'estate del 2000.

Uno degli elementi che convinse la polizia della responsabilità dell'imputato – Angiolino Bianchi, convivente della donna – furono due tracce della suola di una scarpa da tennis lasciata sul corpo della vittima e sul pavimento della stanza da letto della donna.

Quell'impronta, secondo la polizia, corrispondeva alla suola di un particolare tipo di Alga, uscite da poco sul mercato.

Durante la perquisizione a casa di Angiolino Bianchi la polizia ritrovò la scatola che corrispondeva a quel particolare tipo di scarpa, ma vuota, senza trovare scarpe di quel tipo.

Questa, assieme alle testimonianze di due colleghe<sup>405</sup> della vittima, era<sup>406</sup> una delle prove fondamentali dell'accusa. La difesa sostiene però che quell'impronta – peraltro molto nitida – non corrisponde alle Alga in questione e per questo giovedì uno dei tecnici della casa di abbigliamento sportivo, perito della difesa, si confronterà davanti alla corte con il personale della polizia scientifica che ha realizzato i rilievi dell'impronta sul luogo dell'omicidio.<sup>407</sup>

<sup>402</sup> Sui quotidiani e i loro titoli, rinvio complessivamente a Torchia, 2004a, 2004b e in stampa e alla relativa *Bibliografia*.

<sup>403</sup> Il linguaggio giornalistico si caratterizza subito, sia nella localizzazione (LUCCA), sia nella apertura con stereotipo 'ad effetto' – *confronto all'americana* – sia, infine, con la struttura nominale del periodo.

<sup>404</sup> Nel giornale ovviamente – a processo aperto – niente si dice dell'attività di prostituzione della Cioni.

<sup>405</sup> Dato che le testimoni sono *colleghe* nella prostituzione, forse sarebbe stato meglio dire *due conoscenti* o *due amiche*.

<sup>406</sup> L'imperfetto basta per negare la validità dell'ipotesi accusatoria.

<sup>407</sup> Anche in questo caso sono stati cambiati antroponimi, toponimi e date.



La spettacolarizzazione è evidente. Vediamo adesso, almeno con un piccolo stralcio, un esempio di quel che avviene in dibattimento, quando l'imputato viene interrogato sulla *scatola da scarpe* della stessa marca Alga, sequestrata in casa sua:

*Esempio 12*

PM: [...] Comunque questa scatola poi, quando Lei l'ha vista, l'ha riconosciuta che era a casa sua?

IMPUTATO: io a casa mia avevo tante scatole perchè casa mia l'ha frequentata la Fini, c'è stata la Bini Lucia, veniva mia figlia, aveva le chiavi a volte comprava delle robe... insomma... *Quindi io non lo sapevo questa scatola se.... a me non me l'hanno fatta vedere. Quindi...*<sup>408</sup>

PM: ma quando l'ha vista si è ricordato che era a casa sua?

IMPUTATO: ho pensato: "Può darsi".<sup>409</sup>

PM: non lo esclude?<sup>410</sup>

IMPUTATO: non lo escludo.<sup>411</sup>

PM: le scarpe che dovevano essere contenute in quella scatole [sic], *Lei le ha mai possedute?*

IMPUTATO: *mai possedute*. Non conoscevo fino a quel momento nemmeno cosa significava marca Alga, non sapevo nemmeno il significato, perché io non sono uno sportivo, non sapevo niente.

PM: *ma ricorda per esempio che Lei disse fra l'altro che l'aveva raccattata*<sup>412</sup> *in un deposito?*

IMPUTATO: *sì. Io .....*<sup>413</sup>

PM: *presso i cassonetti di rifiuti urbani?*

IMPUTATO: *sì. Ricostruendo*<sup>414</sup>, mi dicevano, sempre la Polizia: "Possedevi qualche paio di scarpe?" Io ho detto: "L'unico paio [sic] di scarpe che ho comprato un anno fa sono scarpe da passeggio e basta.

PM: fece l'ipotesi che quella scatola poteva averla raccolta...?<sup>415</sup>

IMPUTATO: *poi, pensandoci bene, ho detto: "Può darsi che io ho trovato questa scatola che loro pensano, l'ho trovata.... siccome faccio il netturbi-*

<sup>408</sup> Il Bianchi continua con il suo atteggiamento pieno di allusioni e insinuazioni.

<sup>409</sup> L'evasività dell'imputato non ha quasi eccezioni.

<sup>410</sup> Il PM riduce 'la portata' della domanda, sapendo che in questo caso una risposta negativa dell'imputato sarebbe contraddetta dal sequestro.

<sup>411</sup> Questa parziale ammissione permette al PM di procedere con la sua escussione.

<sup>412</sup> Il PM è obbligato a passare dal tema *scarpe* a quello *scatola da scarpe*, indicato con il clitico al femminile e l'accordo del participio passato.

<sup>413</sup> Probabilmente l'imputato lascia la frase in sospenso o è il PM che interrompe una delle tante giustificazioni così abbondantemente prodotte dall'imputato.

<sup>414</sup> I verbali costringono il Bianchi a uscire dal «non ricordo» e il verbo selezionato – *ricostruendo* – è scelto con abilità.

<sup>415</sup> È evidente che il PM sta impostando le domande sulla base dei verbali a sua disposizione.

*no a Serravalle, ho fatto questa ipotesi: può darsi l'avrò trovata lì in qualche casinetto. Però mi ricordavo di aver trovato una scatola con dentro dei cucchiaini a Serravalle, ma un anno prima.*

PM: *Lei di queste posate contenute nella scatola non si ricordava più?*

IMPUTATO: *no. Mi ricordavo di aver trovato una scatola con le posate dentro, però non mi ricordavo la scatola....*

PM: *se era proprio quella Alga?*

IMPUTATO: *quella o altre, non mi ricordavo.*

PM: *va bene, per il momento ho terminato.*<sup>416</sup>

Come si può notare, una volta di più l'imputato fronteggia i risultati delle indagini preliminari componendo in modo vario – anche se talvolta con tratti di ingenuità o di spudoratezza – la strategia del «non ricordo» e pronte «spiegazioni di autolegittimazione».

### 2.5. Il discorso riportato: l'attualità di Calvino

Perfino il minuto stralcio letto per la contestazione del pubblico ministero nell'Esempio 6 documenta che *i verbali restano il regno assoluto del linguaggio burocratico*<sup>417</sup>. A questo punto è praticamente d'obbligo citare il famoso passo di Calvino:

Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L'interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle domande un po' balbettando, ma attento a dire tutto quello che ha da dire nel modo più preciso e senza una parola di troppo: "Stamattina presto andavo<sup>418</sup> in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei<sup>419</sup> fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo<sup>420</sup> a cena. Non ne sapevo niente che<sup>421</sup> la bottigliera di sopra era scassinata". Impassibile, *il brigadiere batte veloce sui tasti la sua fedele trascrizione*: "Il sottoscritto essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico, *dichiara* d'essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantitativo di

<sup>416</sup> Processo Bianchi, 12.09.2002, pp. 72-74, corsivo aggiunto.

<sup>417</sup> Quando, in un verbale di sommarie informazioni, un semplice benzinaio, alla domanda se avesse notato la presenza stabile di nomadi o extracomunitari nella sua area di servizio, risponde: «No generalmente sono utenti in transito, non mi sembra che ve ne siano che transitano con particolare frequenza o che stazionano in loco», ci rendiamo conto che l'italiano del parlante è stato adeguato a quello assai diffuso fra gli agenti di polizia.

<sup>418</sup> L'imperfetto narrativo qui si configura come colloquialismo.

<sup>419</sup> Anche il dimostrativo *quei* in funzione deittica si configura come colloquialismo.

<sup>420</sup> Anche il clitico dativale di coinvolgimento – *bermelo* – riproduce l'andamento colloquiale.

<sup>421</sup> Anche questo enunciato si caratterizza come colloquiale.

prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile, e di aver effettuato l'asportazione di uno dei detti articoli nell'intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell'avvenuta effrazione dell'esercizio soprastante". Ogni giorno, soprattutto da cent'anni a questa parte, per un processo ormai automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un'antilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli d'amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali scrivono parlano pensano nell'antilingua. *Caratteristica principale dell'antilingua è quello che definirei il «terrore semantico», cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per se stesso un significato, come se «fiasco» «stufa «carbone» fossero parole oscene, come se «andare» «trovare» «sapere» indicassero azioni turpi. [...] dove trionfa l'antilingua – l'italiano di chi non sa dire «ho fatto» ma deve dire «ho effettuato» – la lingua viene uccisa* (Calvino 1980, p. 122, corsivo aggiunto).<sup>422</sup>

Già Mengaldo, nell'analizzare il passo (1994, pp. 277-278), definisce «la celebre parodia calviniana più vera del vero» e segnala, tra le caratteristiche fondamentali del *linguaggio burocratico*<sup>423</sup>, «l'essere trasformazione per alzo di registro<sup>424</sup> e ridondanza, si vorrebbe dire traduzio-

<sup>422</sup> Ho riportato il brano – per quanto citato da molti (fra cui Mortara Garavelli, 1985, p. 77-83 e *passim*, Coletti, 1987, p. 108 e Mengaldo, 1994, pp. 278-80) – proprio per la sua insuperata efficacia.

<sup>423</sup> Cfr. Berruto, 1987, pp. 163-166, 188-189 e *passim*, Sobrero, 1993a, pp. 258-263, D'Achille, 2003, pp. 201-202; in particolare, cfr., in relazione all'ambito giuridico, Mortara Garavelli, 2001b, *passim* e Dardano, 1994, pp. 365-369, che analizza insieme i linguaggi giuridico, burocratico, amministrativo e sintetizza: «Nonostante “il nuovo che avanza”, scorrendo i vari testi prodotti dagli uffici e dai tribunali, dai ministeri e perfino da certe redazioni di giornali, ci accorgiamo che le vecchie abitudini del linguaggio ufficiale si sono conservate: per questo aspetto i nostri modi di comunicare sembrano segnare una distanza rispetto alla “modernità” di altre lingue dell'Europa occidentale. L'inutile presenza di vocaboli ed espressioni burocratiche nonché di vuoti formalismi in molti settori della lingua [...] dipende dal prestigio di cui godono certi modelli e da un desiderio di nobilitazione ottenuto a buon mercato» (p. 367). Cfr. anche paragrafo 1.4.1.

<sup>424</sup> Cfr. Berruto, 2004, pp. 82-85, corsivo aggiunto: «In ogni lingua esistono modi per designare cose e costrutti che sono tipici del parlare comune, la ‘lingua di tutti i giorni’, e altri che, con lo stesso valore referenziale (cioè hanno lo stesso significato, designano lo stesso concetto od oggetto), sono invece tipici di un linguaggio ricercato oppure di un linguaggio tecnico [...]. Per questa dimensione di variazione si parla di ‘variazione diafasica’ [...]. Nella variazione diafasica intervengono molteplici fattori, e si tratta di una dimensione molto complessa. Spesso si distinguono all'interno della dimensione della *diafasia* due grandi sottocategorie, connesse in maniera essenziale rispettivamente con il carattere sociale della situazione e con il tipo di rapporto esistente o che si istituisce fra parlante e interlocutore e con la sfera contenutistica e l'argomento del discorso. Per la prima sottocategoria si parla di variazione di *registro*, o anche di variazione stilistica, e ‘re-

me della lingua, diciamo, “normale”». Si notino la consueta verbosità burocratica<sup>425</sup> e la tendenza allo sviluppo ipotattico<sup>426</sup>, magari «traballante»: come al solito, una sola reggente – «Il sottoscritto ... dichiara» – si fa carico sia delle subordinate implicite che delle nominalizzazioni. Anche Mengaldo rileva le sostituzioni sinonimiche «dal proprio al generico»<sup>427</sup>, «dal più usuale e schietto al più studiato»<sup>428</sup>, la «traduzione perifrastica ridondante e opaca»<sup>429</sup>.

Nel testo di Calvino si ha, dunque, la traduzione efficace in italiano burocratico di un discorso che però già si presenta nel dettato originario come monologico, non troppo franto né dialettale o marcatamente popolare, con una articolazione sintattica facilmente rappresentabile con l'interpunzione dello scritto e, comunque, la «traduzione calviniana» è grammaticalmente corretta e priva di incurie ed errori paragrafematici<sup>430</sup>.

In proposito, forse è opportuno fare un'osservazione più generale, a partire dalla sintesi efficace di Simone, 2000b, p. 15, corsivo aggiunto:

nella scrittura, ben più che nel parlato, si intrecciano abilità di basso e di alto livello. Chi scrive deve controllare ad esempio l'ortografia, gli accordi tra le parole, la punteggiatura, e una varietà di altri aspetti di dettaglio, che contribuiscono molto a fare di un testo scritto un testo di buona qualità. Ad un

gistri' o 'stili' sono in sociolinguistica le varietà connesse con questa sottocategoria della dimensione diafasica; per la seconda sottocategoria la terminologia è più fluttuante [... sottocodici, linguaggi settoriali, ecc.]. Tra per esempio *lo vuoi 'sto caffè?* e *prende il caffè che ha ordinato?* diremo allora che c'è una differenza di registro, mentre fra *dolore muscolare* e *mialgia* c'è una differenza di sottocodice; *prende il caffè che ha ordinato?* è marcato per *registro* formale, *mialgia* è marcato per *sottocodice* tecnico-specialistico»; cfr. anche Berruto, 1987, pp. 139-168. Vedi anche paragrafo 3.6.

<sup>425</sup> Basti osservare la lunghezza del discorso del dichiarante e quella della sua verbalizzazione: le 41 parole della dichiarazione diventano 70 nel verbale; ma la qualità delle scelte linguistiche colpisce ancor più.

<sup>426</sup> Si osservi il contrasto con il primo testo, in cui è piuttosto la coordinazione che domina.

<sup>427</sup> *Detto articolo* 'fiasco', *esercizio* 'bottiglieria'.

<sup>428</sup> *Recarsi* 'andare'.

<sup>429</sup> *Nelle prime ore antimeridiane* 'stamattina presto', *nei locali dello scantinato* 'in cantina', *per eseguire l'avviamento dell'impianto tecnico* 'ad accendere la stufa', *dichiara di essere incorso nel rinvenimento* 'ho trovato', *nell'intento di* 'per'. Sulla *perifrasi* cfr. anche Mortara Garavelli, 1997, pp. 169-173.

<sup>430</sup> Cfr. anche Mortara Garavelli, 1979-80, pp. 149-150, corsivo aggiunto in relazione ai «testi di italiano popolare, per lo studio del quale sono pertinenti *tutti* i fatti di scrittura: non solo quelli che manifestano fenomeni fonetici e fonologici, ma anche le incertezze e le incongruenze di grafia, i refusi, le deficienze di punteggiatura, ecc., sintomi del grado di possesso effettivo della lingua».

livello più alto, deve controllare dimensioni più astratte e elaborate, come la scelta degli argomenti, il loro montaggio, la lingua con cui esprimerli, e così via. L'aspetto scomodo di questa distinzione è che *normalmente le abilità di basso livello interferiscono sulle altre, disturbandole e facendo da barriera alla piena padronanza di quelle di alto livello, e impegnando l'attenzione dello scrivente in modo esclusivo*.

L'assenza di abilità di basso livello – come vediamo anche negli esempi – è ben documentata in molti testi prodotti in ambito giudiziario. Spesso disabilità o incurie grafiche si infiltrano anche in numerosi testi dettati o deregistrati e perfino nelle trascrizioni dei dibattimenti<sup>431</sup>. Talvolta la forma grafica risente della mancanza di una rilettura, per cui rimangono errori di digitazione o altri dettagli. È vero che bisogna investire di più sulla *formazione linguistica* di alcune categorie, come gli agenti di polizia giudiziaria, il personale di cancelleria, ecc. e fare in modo che i magistrati *abbiano realisticamente il tempo* per una maggiore attenzione alla resa formale dei testi, ma è altrettanto evidente che bisogna produrre miglioramenti qualitativi, differenziati per categoria, delle abilità di livello basso e alto. E, comunque, gli errori a livello paragrafematico o ortografico disturbano notevolmente la lettura e sono in vistoso contrasto con l'ufficialità dei testi.

Nella pratica quotidiana della polizia giudiziaria, talvolta i testi da redigere sono scritti primari – come i verbali di sopralluogo – ma nella maggior parte dei casi si tratta invece di *trascrivere fedelmente* – come dice Calvino – o, ancor più spesso, di *riassumere «la parola d'altri»*<sup>432</sup>, quasi sempre offerta *in un'interazione dialogica*<sup>433</sup>. Mi riferisco, ad esem-

<sup>431</sup> Cfr. Palmerini, 2005. Si segnala, ancora una volta, l'utilità di Mortara Garavelli, 2003a.

<sup>432</sup> Cfr. i tanti studi in proposito di Mortara Garavelli elencati nei *Riferimenti bibliografici*, a partire dal noto Mortara Garavelli, 1985, di cui ho qui citato il titolo; cfr. anche Calaresu, 2004. Sul *discorso riportato* cfr. almeno Mortara Garavelli, 2001a e, in particolare, *ibidem*, p. 429: «Per *discorso riportato* si intendono i vari modi [*discorso diretto; discorso indiretto; discorso, o stile, indiretto libero, detto anche semi-indiretto; discorso semi-diretto, proprio di stili informali o negligenti; discorso diretto libero, prevalentemente letterario*] in cui si possono citare enunciati prodotti o da produrre in un atto di enunciazione diverso da quello che dà luogo alla citazione. Qualificazioni equivalenti a *riportato* sono *riferito, citato, riprodotto*; tutte devono essere intese come neutre rispetto ai modi della citazione/riproduzione. La riproduzione o rappresentazione di un discorso è un evento linguistico distinto dalla produzione originale del medesimo».

<sup>433</sup> Cfr. già Dressler, 1972, trad. it. 1974, pp. 118-9: «è del tutto impossibile trattare un testo dialogato come se fosse una sola e lunga frase, in quanto non si può ridurre una interazione linguistica di più persone alla comunicazione di una sola persona. [...] un parlante può benissimo avere una visione tematica del dialogo che seguirà, nel caso che sia

pio, ai verbali di *ricezione di denuncia orale*, di *sommario informazioni*, di *spontanee dichiarazioni*, di *confronto* con la persona sottoposta alle indagini o di confronto fra persone informate sui fatti, di *interrogatorio* delegato della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ecc. In tutti questi casi, *a un certo punto la manualistica e la modulistica di riferimento vengono meno*, davanti all'imprevedibilità e irripetibilità, alla concreta unicità del discorso e dell'interazione. A questo punto il verbalizzante si trova a dover compiere operazioni complesse, quasi sempre con competenze linguistiche inadeguate. Si comprende bene, allora, come e perché quell'italiano burocratico formulaico – così ridicolo e fuorviante agli occhi di chi è linguisticamente abile – diventi l'unica ancora disponibile per chi abile non è, per chi non possiede «un uso ricco e vario» della lingua, per chi scelte non ha per superare il proprio parlato popolare e regionale (e talvolta anche una marcata abitudine alla dialettologia) <sup>434</sup>, per chi non ha avuto una sicura e prolungata educazione alla lingua scritta <sup>435</sup>.

Infatti, da sempre – come è stato più volte sottolineato – l'italiano burocratico è modello di prestigio anzitutto per i 'semicolti' <sup>436</sup>.

lui stesso ad iniziare il discorso e a condurlo più o meno da solo, *soprattutto quando sia lui il solo a porre le domande e l'altro il solo a rispondere, ad esempio in un interrogatorio o in un esame [...]*. Perfino in quei dialoghi in cui le parti di chi chiede e di chi risponde si alternano, colui che inizia il dialogo ha, molto spesso, un programma a lungo raggio: vuole conoscere le circostanze, vuole discutere con qualcuno su un determinato tema, *non sarà soddisfatto finché non sarà stato esaurientemente trattato il complesso di domande che aveva in mente ecc.*».

<sup>434</sup> Si pensi anche solo allo stereotipo del poliziotto *sempre* meridionale. D'altronde quasi tutti i verbali dimostrano un vasto impegno per evitare elementi riconducibili all'italiano regionale o al dialetto, esposti, in tutta evidenza, ad una forte stigmatizzazione da parte degli scriventi. Com'è noto, una delle funzioni assolve dal linguaggio burocratico – e che quindi ne rafforza il prestigio e l'utilità – è proprio quella di offrire un modello non marcato diatopicamente e perciò a suo modo aderente alla necessaria uniformità dell'uso pubblico. Cfr., tra gli altri, Serianni, 1986, p. 53 che afferma che il linguaggio burocratico «rappresenta oggi, nella dialettica linguistica, una delle essenziali forze in gioco: il polo della tradizione opposto alle spinte centrifughe». Cfr. anche Domenighetti, 1998 e 1998a.

<sup>435</sup> Cfr. anche lo stesso Mengaldo, 1994, p. 278, corsivo aggiunto: «E forse si può dire che questa antilingua non è che l'estrema espressione di un paese in cui le differenze linguistiche fra ricchi e poveri, dominatori e dominati sono sempre state così profonde perché più profonde che altrove sono sempre state le differenze di classe. L'uomo della strada che ascolta un fumoso discorso politico o legge un fumoso articolo è solo ingannato, e forse potrà rifarsi con la satira di quel linguaggio; *ma il povero brigadiere* (probabilmente un "cafone" del profondo Sud) *oltre al danno subirà le beffe: perché dell'italiano conoscerà solo quella parodia e nello stesso tempo, usandola, crederà di esser salito nella scala sociale mentre ne resta un'inconsapevole rotella*» (corsivo aggiunto).

<sup>436</sup> Cfr. anche D'Achille, 1994, pp. 73-4: «La componente costituita da termini auli-

Dardano 1994, pp. 365-369, stabilisce – molto opportunamente – una distinzione fra *linguaggio burocratico alto* e *linguaggio burocratico basso*: se il primo continua ad essere documentato anche in molte produzioni di magistrati e avvocati, il secondo trova spesso le sue realizzazioni prototipiche nei tanti verbali di polizia.

Ho ripetuto più volte che dall'esame dei materiali risulta sempre evidente la buona fede dell'estensore e anche la convinzione che lo accompagna – così felicemente espressa dal «*sua*» di Calvino – di operare una «*fedele trascrizione*» (e non una *traduzione*). Tuttavia, tutto il corpus esaminato in questi anni mi dimostra che – anche là dove sia sostanzialmente posseduta la norma grammaticale<sup>437</sup> e si sia scelta la strada di riprodurre il discorso diretto – il verbalizzante deve far fronte all'esigenza di: 1) offrire una normalizzazione scritta<sup>438</sup>, 2) passare da un tipo di testo (dichiarazione spontanea, interrogatorio, ecc.) ad un altro (verbale)<sup>439</sup> e, infine, 3) 'mediare' fra: a) un parlato in interazione, naturalmen-

ci, *burocratici*, tecnici appartiene da sempre ai testi dei semicolti. Si tratta di una presenza a volte insospettata, spesso inopportuna dal punto di vista testuale, che però documenta *i modelli* di italiano che i semicolti hanno tenuto presenti: prima la lingua del melodramma [...], poi quella della burocrazia, più di recente quella dei mass-media» e D'Achille, 2003, p. 208: «Accanto alla fenomenologia del parlato più trascurato, la lingua dei semicolti presenta anche particolarità spiegabili con riferimento ai modelli di lingua scritta conosciuti e sentiti come particolarmente prestigiosi, primo fra tutti quello della burocrazia, il cui influsso si rileva, per esempio, nell'uso di firmare (o anche semplicemente di presentarsi) prima con il cognome e poi con il nome [...]. Del resto, negli ultimi tempi, i semicolti sono divenuti sempre più spesso produttori di testi di tipo burocratico-amministrativo, con conseguenze facilmente immaginabili sul piano della chiarezza e della coerenza dei testi redatti».

<sup>437</sup> Cosa che non avviene sempre.

<sup>438</sup> Su questo argomento ho già insistito in più occasioni. Cfr. anche M.A. Cortelazzo, 1985, Lavinio, 1990 e Bazzanella, 1994, pp. 12-28 e *passim*.

<sup>439</sup> Per una classificazione del genere *verbale* in senso lato cfr. Lavinio, 1990, pp. 85-6, corsivo aggiunto: «Tra i generi e le forme *non-fictional*, possono essere rapportati al tipo rappresentativo il *verbale* (di una riunione, di un'intervista, di un dibattito), purché molto dettagliato, riproduzione quasi stenografica di enunciazioni reali, e, ancora, il discorso riportato nella modalità diretta, riproduzione 'fedele' di un'enunciazione precedente», con l'opportuna annotazione: «Tra un discorso come viene proferito e lo stesso discorso come viene riportato in forma diretta il rapporto è quello che sussiste tra un accadimento e la sua *rappresentazione*» (Mortara Garavelli, 1985, p. 29). Pertanto la fedeltà del riporto è da mettere tra virgolette: molto raramente il discorso riportato, pur nella forma diretta, è una ripetizione parola per parola di enunciati (propri o altrui) proferiti precedentemente; per non parlare della impossibilità di ripeterli esattamente con la medesima fonìa, intonazione e ritmo. *Ciò non toglie che il discorso diretto crei comunque l'illusione forte di una ripetizione fedele*»; cfr. anche *ibidem*, *passim*. Comunque, il genere *verbale* – da intendere, secondo la classificazione di Bice Mortara Garavelli, 1985, come 'classe terminale' – appare qui ancora troppo eterogeneo e meriterebbe ulteriori di-

te vario e che può riflettere la complessità del repertorio sociolinguistico italiano (compresi gli italiani regionali, le varietà dialettali o comunque substandard o marcate) e *b*) la lingua dei testi di uso legale (cui va ricondotta l'esistenza o meno di determinati reati). Tutto ciò fa sì che non si abbia quasi mai una «fedele trascrizione». In genere si assiste ad una modificazione più o meno profonda, superficiale e sostanziale, connessa, da una parte, al *cambio di canale e di tipo di testo* e, dall'altra, alla *riconversione tendenziale, come minimo, da un uso comune ad un uso speciale – quello giuridico-giudiziario – della lingua*.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di passare da un parlato dialogico ad un *testo altamente vincolante*<sup>440</sup>, che ne permetta l'uso legale. Quasi sempre il risultato è la forte adesione ai modelli testuali noti e una varia giustapposizione di linguaggio burocratico o d'uso legale e scarti di parlato, in cui si percepisce tutta la difficoltà di sintetizzare l'oralità in uno scritto omogeneo. Nella maggior parte dei casi, si percepisce chiaramente l'intenzione del verbalizzante di passare da un discorso che può essere variamente strutturato, magari assai poco, ad uno scritto che lo sia il più possibile e che risulti consono all'ufficialità dell'uso giudiziario. Si aggiunga poi l'incertezza sulla propria competenza linguistica e la paura continua di cadere in usi dialettali o regionali o comunque substandard, che lo scrivente è il primo a stigmatizzare e che per di più spesso non saprebbe come trascrivere.

In assenza di una formazione specifica efficace, *l'operatore di polizia giudiziaria merita la nostra comprensione*; tuttavia non si può dimenticare che *anche il parlante è tenuto a leggere, confermare e sottoscrivere* i verbali delle dichiarazioni rese<sup>441</sup>, per cui avrebbe sacrosanto diritto a comprendere dettagliatamente e a valutare puntualmente la corrispondenza

stinzioni e approfondimenti. Lavinio, 1990, p. 37 segnala utilmente ai nostri fini che «lo schema di Gregory [...] potrebbe ad esempio essere arricchito in modo da includere il parlato per essere scritto (cioè quello scritto che nasce sotto dettatura orale) oppure lo scritto-trascrizione (con pretese di fedeltà massima) del parlato». Per l'intera problematica cfr. soprattutto Mortara Garavelli, 1985, pp. 51-103 e *passim*, e 2001a.

<sup>440</sup> Cfr. Sabatini, 1999, p. 148: «Vi sono rapporti comunicativi nei quali l'emittente avverte come imprescindibile, e talvolta anche dichiara il bisogno di restringere al massimo e comunque di regolare esplicitamente la libertà di interpretazione del testo da parte del destinatario: è questo, chiaramente, il caso delle leggi scritte ufficiali nelle società complesse odierne e di altri testi affini (sentenze, atti amministrativi, contratti; testi insomma "costrittivi", non di pura scienza del diritto) [...]. Tali rapporti, e i testi che li rispecchiano, sono da definire "*fortemente vincolanti*". Cfr. anche Sabatini, 1990a, 1998, 1999 e 2003b. Per una rassegna sulla tipologia testuale e i tipi di testo, cfr. Ferrari, Manzotti, 2002.

<sup>441</sup> Cfr. paragrafo 2.7.



fra la propria elocuzione ed intenzione comunicativa e la registrazione offerta dal verbale. Oltretutto, sarebbe opportuno, a mio giudizio, presentare in forma distesa la sigla *L.c.s.* – *Letto, confermato, sottoscritto* – con cui si concludono i verbali, vista la rilevanza giuridica e contemporaneamente la scarsa trasparenza che essa ha per i più. Sappiamo poi che l'esercizio di questo diritto di controllo non può prescindere, quanto meno, dal livello di alfabetizzazione del dichiarante/interrogato, dato che la valutazione del grado di congruità della verbalizzazione presuppone competenze e consapevolezze linguistiche alte.

Nella documentazione esaminata in questi anni, sono molti i casi in cui mi sono trovata a pensare con partecipazione alla difficoltà di situazioni – della cui importanza tutti sono consapevoli – ma in cui lo svantaggio linguistico dell'interrogante non è minore di quello dell'interrogato. Non di rado, si percepisce 'tangibilmente' la paura, anche linguistica, del dichiarante e il disagio del verbalizzante, che non si sente all'altezza del compito a cui vuole rigorosamente assolvere. L'italiano burocratico, le formulazioni stereotipiche, l'adesione ripetitiva ai modelli appresi nella manualistica<sup>442</sup>, nella modulistica o nella prassi sono il solo 'salvamente' concretamente raggiungibile per chi verbalizza, ma sono contemporaneamente fonte di estraniamento anche per chi vuole solo collaborare all'attuazione della Giustizia e magari rende *dichiarazioni spontanee*. In sintesi, molte attività della fase delle indagini preliminari vedono incrociarsi, compenetrarsi o scontrarsi i problemi linguistici diffusi nel Paese.

Un innalzamento delle competenze linguistiche di chi opera in tutto l'arco del procedimento – penale o civile – potrebbe produrre anche un avvicinamento fra Istituzioni e cittadini, che forse potrebbero talvolta collaborare con maggior agio. Essere coinvolti in un procedimento penale non è mai cosa intellettualmente ed emotivamente neutra, ma la 'deriva da difficoltà linguistiche' non è ineliminabile. Molti di noi si sono trovati – anche solo nel fare una denuncia di smarrimento o di furto – a cercare di 'suggerire' la verbalizzazione, ma quando la sicurezza linguistica non c'è da entrambe le parti, l'interazione può trasformarsi in una 'guerra tra linguisticamente poveri'.

Abbiamo già avuto modo di osservare – sia pure già nella forma di verbale d'udienza – l'italiano dell'imputato e continuiamo ad osservarlo nella parte conclusiva dell'esame da parte del pubblico ministero:

<sup>442</sup> Il continuo esaurimento di ogni ristampa o riedizione del noto manuale di D'Ambrosio e Vigna su *La pratica di polizia giudiziaria* dimostra la 'fame' di modelli, formulari, istruzioni.

## Esempio 13

IMPUTATO: può anche darsi, sì, ma non ero..... non ero.... non ero con la Sara<sup>443</sup> quanto [sic] ho ricevuto quella telefonata.

PM: e come mai la Cioni chiamava sul cellulare se poteva chiamare sull'utenza fissa?<sup>444</sup>

IMPUTATO: si vede che....che non ha ricevuto nessuno sull'utenza<sup>445</sup> e mi ha telefonato sul cellulare.

PM: quindi Lei non era fuori casa in quel momento?

IMPUTATO: sicuramente ero fuori casa allora, se ha telefonato sul cellulare non ero.... non ero....<sup>446</sup>

PM: non era a casa?<sup>447</sup>

IMPUTATO: non ero a casa.

PM: quindi era già a casa della.... o in viaggio o a casa della Sara?<sup>448</sup>

IMPUTATO: o ero a casa anche da mia madre, perchè io avevo anche questa abitudine di andarla<sup>449</sup> a trovare anche la sera, perchè era d'estate.

PM: ma alle 21.15?

IMPUTATO: no<sup>450</sup>, era d'estate, ci andavo a trovarla, a volte andavo lì....

PM: ma c'era già stato quella sera.

IMPUTATO: no no, quella sera non c'ero stato.

PM: lo ha ammesso<sup>451</sup> che andò a dormire a casa della Sara, quindi non devo fare nessuna contestazione.

IMPUTATO: sì, *in qualche verbale se c'è scritto*<sup>452</sup>, sì.

PM: va bene, non devo fare nessuna contestazione.<sup>453</sup>

In un altro verbale invece aveva affermato, aveva asserito che era rientrato a casa a dormire, e in particolare *nel primo verbale delle dichiarazioni rese*<sup>454</sup>,

<sup>443</sup> Ricordo che Sara è la donna con cui il Bianchi aveva iniziato una relazione all'insaputa della Cioni.

<sup>444</sup> Come si può notare, il PM ritorna su domande già poste.

<sup>445</sup> Si noti la ripresa da parte dell'imputato del burocratismo del PM, ma l'eliminazione del determinatore *fissa* dimostra che non ha chiarissimo il significato della parola.

<sup>446</sup> Sono sempre tabulati, intercettazioni, verbali che pongono limiti alle dichiarazioni dell'imputato.

<sup>447</sup> La ripetizione della domanda dopo la risposta è funzionale solo alla messa in evidenza della risposta stessa.

<sup>448</sup> Il PM passa da una domanda a forma chiusa (*sì/no*) ad una disgiuntiva. La forma è indiretta, ma il trascrittore ne percepisce la funzione di «atto di domanda» e lo segna con il punto interrogativo.

<sup>449</sup> La risalita del clitico – al posto di «andare a trovarla» – è ormai neostandard.

<sup>450</sup> In questo caso *no* sembra piuttosto un semplice attacco conversazionale e quindi desemantizzato.

<sup>451</sup> Qui la dislocazione serve per dare evidenza all'ammissione.

<sup>452</sup> L'imputato continua a fare le sue ammissioni restringendole a quanto eventualmente messo a verbale.

<sup>453</sup> Il terzo turno serve a sottolineare l'incontrovertibilità dell'informazione.

<sup>454</sup> Si tratta di un *verbale di sommarie informazioni*, che chiameremo Verbale A.

quando a quel momento veramente nessuna domanda faceva sospettare che Lei potesse essere un indagato<sup>455</sup>. Se lo ricorda questo particolare?

IMPUTATO: sì, l'ho letto quel verbale, sì.<sup>456</sup>

PM: posso darne lettura?<sup>457</sup>

PRES.: sì.

PM: leggo il primo verbale delle dichiarazioni rese dal Bianchi il 16.06.2000 alle ore 11 presso il Commissariato di Montecatini ed a raccogliere detto<sup>458</sup> verbale, a redigerlo sono l'Ispettore Innocenti e l'Agente scelto Orlandini. Leggo: "In data 14.06.2000 alle ore 19 circa<sup>459</sup> mi sono recato a cenare<sup>460</sup> con la Cioni al ristorante Campolmi, sito<sup>461</sup> in questa<sup>462</sup> via Napoli. Alle successive ore 20.30<sup>463</sup> ho accompagnato la stessa unitamente<sup>464</sup> alla di lei<sup>465</sup> figlia, Rumeno Alba di anni 7<sup>466</sup> sotto la propria<sup>467</sup> abitazione, e successivamente mi sono diretto a casa<sup>468</sup>." <sup>469</sup>

Non a casa della Cioni allora. Lei ha detto prima di essersi diretto a casa, ma non parlò in questo primo verbale di avere invece dormito a casa della Sara.

IMPUTATO: no.<sup>470</sup>

PM: va bene. Non ho altre domande.<sup>471</sup>

<sup>455</sup> Dopo le precedenti insinuazioni dell'imputato sull'operato della polizia il PM sente la necessità di chiarire bene a sua volta.

<sup>456</sup> Invece di rispondere alla domanda del PM, il Bianchi si limita a rispondere di aver letto il verbale.

<sup>457</sup> La richiesta di autorizzazione alla lettura, rivolta al presidente, è d'obbligo.

<sup>458</sup> Nel dialogo fra PM e presidente si alzano i burocratismi anche del PM; anche D'Achille, 2003, p. 202, segnala che nel linguaggio burocratico: «Tra i pronomi che hanno valore anaforico o cataforico non si usa *questo* ma piuttosto *tale*, *detto*, *suddetto*, o *pre-detto*, *sottoscritto*, *sottoindicato*, *succitato*, ecc.».

<sup>459</sup> Data e orario hanno la necessaria precisazione in termini legali, ma non è coerente al parlato *in prima persona* del Bianchi.

<sup>460</sup> Burocratismo evidente: 'sono andato a cena'.

<sup>461</sup> Altro burocratismo impensabile nella lingua del Bianchi.

<sup>462</sup> Anche l'uso del dimostrativo ridondante in determinazioni locative è tipicamente burocratico.

<sup>463</sup> Altro sintagma burocratico.

<sup>464</sup> Altro burocratismo: 'insieme'.

<sup>465</sup> Il verbalizzante si impegna per disambiguare il valore deittico di *sua*, ma con effetto un po' ridicolo; il problema posto dai deittici si è presentato anche poco prima nella formulazione *stessa*.

<sup>466</sup> Di nuovo la formulazione è tipicamente 'da verbale', sia per la qualità delle informazioni che per l'ordine cognome nome.

<sup>467</sup> Si percepisce continuamente che il problema della deissi richiede sforzo e pone problemi ai verbalizzanti.

<sup>468</sup> Altri tecnicismi collaterali: 'e dopo sono andato/tornato a casa'.

<sup>469</sup> Verbale A, p. 1, corsivo aggiunto.

<sup>470</sup> L'imputato è così costretto ad ammettere la contraddizione, che è già un'acquisizione importante per il PM.

<sup>471</sup> Processo Bianchi, 12.9.2002, pp. 169-170, corsivo aggiunto.

Il contrasto fra la lingua del Bianchi in dibattito e quella che gli viene attribuita nel verbale – formulato in prima persona – appare stridente. Al di là delle esigenze di normalizzazione linguistica e di sintesi del detto, si nota con tutta evidenza la vera e propria «traduzione» in linguaggio burocratico. Bastano poche righe di verbale per dimostrare la perdurante attualità del passo di Calvino.

#### 2.6. A.D.R.

Ma passiamo ai *verbali di trascrizione*, scegliendo – da un altro procedimento – un esempio decisamente ‘alto’: un verbale d’*interrogatorio* di persona informata sui fatti (condotto da un Sostituto Procuratore assistito da un Maresciallo dei Carabinieri). Dopo il paratesto iniziale, si legge:

##### *Esempio 14*

[A1] L’Ufficio pone al teste la domanda<sup>472</sup>: Mi dica dell’*estorsione* dei dieci milioni da lei subita;

[B1] RISPOSTA: Però io non glieli ho dati.

[A2] DOMANDA: Chi è stato personalmente a fargli la richiesta?

[B2] RISPOSTA: Ho ricevuto delle telefonate;

[A3] DOMANDA: vuole essere più specifico?

[B3] RISPOSTA: io non ho mai ricevuto nessuna *richiesta estorsiva*.

[A4] DOMANDA: È vero che lei è stato picchiato da NN?

[B4] Risposta: Non è vero.

[A5] Domanda: conosceva NN?

[B5] Risposta: No.

[A6] Domanda: conosce qualcuno dei (Tali)?

[B6] Risposta no. *Non intendo aggiungere altro per paura di ritorsioni.*

L.c.s.<sup>473</sup>

A parte qualche difformità nell’uso grafico, sembra evidente che il verbale tendenzialmente riproduce un parlato reale e spontaneo. In particolare, nella prima coppia adiacente Domanda-Risposta, [B1] presenta una focalizzazione di tipo contropresupposizionale enfatico, attuata mediante l’uso dell’avversativo *però* e la presenza del pronome soggetto tonico *io* (con verosimile associazione di enfasi intonativa nell’oralità). Tra-

<sup>472</sup> La formula a fini di spersonalizzazione è tipicamente di uso giudiziario.

<sup>473</sup> Ecco un esempio della riduzione a sigla della frase formulare *letto, confermato, sottoscritto*. I corsivi – e, ovviamente, le indicazioni di sequenza – nella riproduzione del verbale sono miei.

mite questa focalizzazione si nega l'informazione, presupposta dal pubblico ministero, che l'estorsione sia andata ad effetto, ma si conferma inferenzialmente – non controargomentandola – che ci sia stata una richiesta di pagamento che giustifica la pertinenza, e l'esigenza, della dichiarazione contrastiva di *non averlo effettuato*<sup>474</sup>: in pratica, la controargomentazione è limitata al *subita* e fa evolvere concettualmente il tema da *estorsione* a *richiesta estorsiva*, negando così solo una parte della domanda [A1]. Diventa quindi logico che [A2] introduca una nuova focalizzazione – realizzata mediante un'interrogativa scissa con subordinata implicita – su *chi personalmente* abbia fatto tale richiesta: richiesta che, da una parte, ormai è diventata elemento *dato*, presupposizione condivisa e, di conseguenza, informazione acquisita, ma che, dall'altra, occorre recuperare in una verbalizzazione espressa, che superi il livello inferenziale, raggiungendo così valore giuridico. In [B2] si conferma ulteriormente l'elemento tematico – infatti la sequenzialità rispetto ad [A2] pertinentizza le *telefonate* solo come modalità di attuazione della *richiesta* – ma non si offre risposta alla parte più *nuova* dell'enunciato: *Chi ... personalmente ...?* A questo punto l'interrogante, consapevole della parte di risposta mancante, la risollecita in [A3]. L'interrogato – che ormai non può più limitarsi a risposte parziali – in [B3] ritrae le informazioni e presupposizioni precedentemente accumulate e sospende la sua cooperazione argomentativa, fornendo risposte negative a tutte le domande successive, tese a verificare l'esistenza di ritorsioni e ad ottenere almeno un'identificazione generica.

Appaiono invece meno 'naturali' nell'interrogato le parti delle risposte [B3] e [B6] che ho evidenziato in corsivo.

Di queste due, la prima corrisponde all'esigenza di formulazione legale di quello che era inferenzialmente acquisito: l'interrogato, infatti, in precedenza aveva negato l'*estorsione* ma aveva inferenzialmente ammesso la *richiesta estorsiva*, esplicitata in [B3], in cui troviamo una formulazione – con tanto di ripresa<sup>475</sup> dal lessico dell'interrogante della base les-

<sup>474</sup> Cfr. Berretta, 1996, p. 117: «Il costruire come *focus* una parte di un enunciato ha anche un importante effetto sul resto dell'informazione, che risulta data per presupposta. [...] la parte presupposta del significato di un enunciato è quella che 'viene detta senza dirla', senza impegnarsi apertamente nella sua asserzione, e costituisce per questo una strategia comunicativa assai potente».

<sup>475</sup> Qui la parziale *ripresa lessicale* a distanza – insieme alla natura di tecnicismo del sintagma *richiesta estorsiva* – può essere segnale di eterocorrezione sovrainposta. Mi riservo di ritornare altrove sulle funzioni svolte dalla ripetizione dialogica in ambito giudiziario, con particolare attenzione al dibattito. Sull'argomento in generale, cfr. almeno Bazzanella, 1994, pp. 207-222 e par. 3.4. V.

sicale dell'*estorsione* di [A1] e recupero della *richiesta* di [A2] – capace di designare il reato specifico. [B6], a sua volta, ci riporta sia all'esigenza di 'vincolo' preciso che a espressioni formulaiche del linguaggio giuridico. In entrambi i casi sembra verosimile il dubbio che ci sia stata una riformulazione, almeno a livello locale e superficiale, delle dichiarazioni del parlante: l'ipotesi è suffragata anche dallo scarto evidente rispetto all'italiano d'uso maggioritario da parte dell'interrogato nel resto del corpus esaminato. L'intera sequenza mostra con chiarezza che è la richiesta puntuale della designazione incriminante del reo – espressa con il *Chi ... personalmente...?* – che provoca l'arroccamento dell'interrogato. La paura (di ritorsioni, appunto) e la reticenza, che si esplicitano per questa via, sono giudiziariamente rilevanti ed è forse proprio questo che ha indotto nel verbalizzante l'esigenza delle rielaborazioni formulari evidenziate: non a caso, esse verbalizzano per ben due volte la reazione dell'interrogato rispetto alla richiesta – evidentemente terrorizzante – di identificazione. In dibattimento, il pubblico ministero riaprirà il contenzioso sugli stessi punti – ricorrendo anche alla contestazione con questo verbale – ma si riconfermerà sia il tipo di interazione che abbiamo appena esaminato, sia l'estraneità di quelle enunciazioni formulaiche al parlato dell'interrogato.

In questo caso la riformulazione nel verbale – se c'è stata, come credo – è di fatto ininfluente, perché certamente riflette coerentemente la sostanza dell'interazione: ad essa è praticamente affidato il compito di *esplicitare* le informazioni che abbiamo visto emergere attraverso lo 'scavo' consentito dall'analisi linguistica. Tuttavia, non sono pochi i casi in cui la risoluzione del sospetto di rielaborazione più o meno superficiale eliminerebbe una spiacevole commistione fra ambiguità fattuali e dubbi linguistici<sup>476</sup>.

Perfino i *verbali d'interrogatorio dei collaboratori di giustizia* sono in tutta evidenza 'ripuliti' e normalizzati secondo le esigenze dello scritto – come nell'Esempio 15 – o addirittura ricondotti a forma codificata – come nell'Esempio 16<sup>477</sup> – anche se l'obbligo di fonoregistrazione legittima queste operazioni, peraltro attuate con cura e abilità:

<sup>476</sup> Cfr. anche Mortara Garavelli, 1988, p. 162: «Nel settore del 'riporto' o registrazione di fatti visti o vissuti o comunque presentati nel loro svolgersi [...] si collocano [...] le 'ricostruzioni' di fatti a scopi giudiziari e le registrazioni delle deposizioni testimoniali. A proposito di queste ultime si sollevano interessanti questioni di forma (e di sostanza) nel passaggio dalle dichiarazioni orali del testimone alla stesura scritta delle medesime, attraverso il filtro della dettatura (a una terza persona) da parte dell'inquirente, con differenze nell'organizzazione del contenuto e dell'espressione dovute solo in parte al cambiamento del mezzo». Cfr. anche Mizzau, 1994, p. 254.

<sup>477</sup> D'altra parte siamo di fronte ad una dichiarazione che deve essere di necessità altamente vincolante e che rientra pertinentemente nell'ambito del *formulario* d'uso legale.

*Esempio 15*

Il NN, a domanda risponde:

Dopo lunga riflessione, ho deciso di iniziare a collaborare con l'Autorità dello Stato, ed ho già dimostrato la serietà delle mie intenzioni rendendo dichiarazioni sui più gravi delitti di Cosa Nostra, ed ammettendo la mia personale responsabilità.

Come ho già avuto modo di accennare, sono stato formalmente affiliato a Cosa Nostra all'età di [...] anni circa, e cioè intorno al [...]; ma, fin da bambino, ero stato sostanzialmente inserito nell'ambiente mafioso di [...], e crescendo ero stato vicinissimo all'organizzazione.

L'affiliazione avvenne con le modalità ormai note perchè descritte da tutti gli altri collaboratori di giustizia, e cioè con un giuramento formulato dopo che mi era stato punto un dito della mano, e mentre bruciava un'immagine religiosa. Presenti a tale cerimonia furono [...].

*Esempio 16*

Il NN, spontaneamente dichiara:

dopo il precedente interrogatorio, ho riflettuto sulla mia posizione ed intendo modificare il mio atteggiamento processuale [...].

Il NN dichiara:

premesso che questa sera, per il mio comprensibile (sic!) stato d'animo, non sono in condizioni di rendere un interrogatorio completo, intendo però fin d'ora manifestare la mia intenzione di collaborare con l'Autorità Giudiziaria per ragioni personali che espliciterò in altro momento.

Ammetto, fin d'ora, che le contestazioni che mi sono state mosse, sia dalla Procura di X, che dalla Procura di Y sono sostanzialmente corrispondenti al vero, salve alcune precisazioni che saranno ovviamente oggetto delle mie successive dichiarazioni.

Chiedo pertanto che vengano prese le misure necessarie per garantire la mia sicurezza personale, e successivamente quella dei miei familiari, che per il momento non intendo siano messi al corrente della mia decisione.

Fra le disparità di norma e di attuazione in ambito linguistico ce n'è una che mi preme particolarmente segnalare, sia per la rilevanza di occorrenze che per il 'peso specifico' a livello di decodificazione e interpretazione.

La modulistica esemplificativa offerta dal diffusissimo manuale di pratica giudiziaria di D'Ambrosio, Vigna, 2003 è spesso precisata da annotazioni fondamentali del tipo:

*Occorre indicare se le dichiarazioni dell'indagato sono state rese spontaneamente o previa domanda. In tal caso è riprodotta anche la domanda. Occorre poi attestare se la dichiarazione è stata*

dettata dal dichiarante e se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte.<sup>478</sup>

La norma citata sembra prendere atto di una constatazione scontata forse non solo per il linguista: sappiamo tutti quanto la *domanda* condizioni la risposta e quali legami profondi correlino l'una all'altra nella *sequenzialità* di un'interazione linguistica di tipo dialogico<sup>479</sup>. Fra coloro che ne hanno maggior consapevolezza ed esperienza diretta ci sono, appunto, gli operatori del diritto: non di rado una gran parte della loro abilità professionale si traduce proprio nella capacità di porre le domande 'giuste', al momento 'giusto' e nella 'giusta' forma. Sacrosantamente, gli atti del dibattimento devono riprodurre fedelmente l'intero dialogo.

Per di più, come ho tentato più volte di segnalare, l'esigenza giudiziaria di raggiungere testi altamente vincolanti e a referenza adeguatamente specifica viene generalmente perseguita attraverso quella che chiamerei *interazione gradata* – in quanto ogni *tema discorsivo* deve essere ordinatamente scomposto nelle singole 'unità informative' da esplicitare formalmente fino a raggiungere l'accordo o il disaccordo – e che talvolta è accompagnata anche da quella che ho già definito *escussione a cono*, caratterizzata dalla successione ordinata di domande sempre più circoscritte e circostanziate<sup>480</sup>. Tutto questo – come avevo già accennato – trasforma gli interrogatori in *interazioni asimmetriche 'al rallentatore'*. Fra l'altro è proprio attraverso queste peculiarità conversazionali che si riesce spesso a risolvere la già citata esigenza di mediazione<sup>481</sup> fra la diffusa ambiguità e polisemia dell'uso comune della lingua e la realizzazione del terzo tratto caratterizzante i testi giuridici nella classificazione di Sabatini: «Definizioni esatte di fenomeni, comportamenti, ogget-

<sup>478</sup> Cfr. D'Ambrosio, Vigna, 2003, *Sommario informazioni dell'indagato*, p. 520, n. 3 (Verbale di sommarie informazioni), *Interrogatorio delegato*, p. 528, n. 4 e *passim*.

<sup>479</sup> In proposito, cfr. anche Gnisci, 2001a: «una risposta ha senso ed esiste sempre in relazione ad una domanda [...]. Nel momento in cui viene fornita una risposta, il soggetto produce un contenuto semantico in risposta al contenuto semantico della richiesta. Ne deriva che le diverse risposte e i criteri che le generano possono essere definiti solo dopo aver fatto chiarezza sulle domande stesse e sui possibili nessi che legano le risposte alle domande» (p. 87) e «*Il punto di partenza è riconoscere la dipendenza delle risposte dalle domande, esigenza poco avvertita nella letteratura legale*» (p. 94; corsivo aggiunto); cfr. anche capitolo 3.

<sup>480</sup> Cfr. Bellucci, Carpitelli, 1997; cfr. anche Garavelli Mortara, 1993, p. 147 (e studi successivi), che ribadisce che la sua, documentata e convincente, «ipotesi di partenza è che i vari tipi di discorsi specialistici si distinguano per strutture argomentative e configurazioni stilistiche preferenziali».

<sup>481</sup> Cfr. paragrafi 3.6-7.



ti, ecc., e codificazione dei relativi termini»<sup>482</sup>. Ma su questo ritornerò più avanti.

Purtroppo, in armonia con il consueto dislivello italiano fra normativa e attuazione, il nostro corpus ci dimostra che la richiesta, pur così importante, di riproduzione di ogni eventuale domanda è ampiamente disattesa nella stragrande maggioranza dei verbali. Quasi sempre la domanda è ridotta a mera *frase citante*<sup>483</sup>, a puro introduttore del discorso diretto, nella forma estesa *A domanda risponde* o, più spesso, in veste di sigla: *A.D.R.* Mi limito ad un piccolo esempio, significativo proprio nella sua evidente banalità:

*Esempio 17*

*A.D.R.*: *effettivamente* il R mi parlò di un incontro avuto con certo NN; mi fece presente che costui l'aveva avvicinato chiamandolo per nome e indicando persino la via in cui R abita.<sup>484</sup>

È del tutto esplicito che l'*indicatore di forza*, espresso con l'*effettivamente* iniziale, realizza la solidarietà argomentativa<sup>485</sup> e la consequenzialità della risposta rispetto ad una domanda che però ci rimane ignota. Il connettivo resta sospeso come traccia documentaria di una interrotta concatenazione dialogica.

Esemplifico ulteriormente la problematica tornando al nostro processo e prendendo spunto da un lungo verbale (di 10 pp.)<sup>486</sup> d'interrogatorio del Bianchi da parte del pubblico ministero e alla presenza dei difensori<sup>487</sup> – scritto da un *collaboratore di cancelleria* con una macchina da

<sup>482</sup> Sabatini, 1990a, p. 697; cfr. anche Sabatini, 1999.

<sup>483</sup> Cfr. Mortara Garavelli, 2001a, pp. 440-445.

<sup>484</sup> Cito da un *verbale di esame di persona informata sui fatti per i quali si procede*.

<sup>485</sup> Cfr. Lo Cascio, 1991, p. 76.

<sup>486</sup> Negli atti questo verbale – che indicheremo come Verbale C – segue a: un «*Verbale [A] di sommarie informazioni*» – che abbiamo visto citato in dibattimento nell'Esempio 13 – rese dall'imputato il 16 di [manca l'indicazione del mese: giugno] del 2000 alla Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Montecatini, in cui la seconda parte è di trascrizione, con precisazione delle domande (introdotte con la sigla *D.*) e delle risposte (*R.*); un lunghissimo «*Verbale [B] di integrazione delle sommarie informazioni*» rese dall'imputato nella stessa sede del precedente (che presenta numerose sottolineature a mano, confermandone indirettamente l'importanza per la programmazione dell'intervento del PM in dibattimento) e che abbiamo visto usato per la contestazione nell'Esempio 4.

<sup>487</sup> Cfr. artt. 364 e 64 c.p.p.

scrivere chiaramente malfunzionante<sup>488</sup>. Ricordo ancora una volta che i testi sono riprodotti con fedeltà filologica e che, quindi, i tantissimi errori sono della scrittura originaria:

*Esempio 18*

L'anno 2000 il giorno 12 del mese di luglio ad h.<sup>489</sup> 14.45 in Lucca, Casa Circondariale, avanti di Noi dr; Paolo Farini, Sostituto Procuratore della Repubblica, assistito per il presente atto dal sottoscritto collaboratore di Cancelleria AnnaGiovanna<sup>490</sup>, è comparso, previa citazione ex art. 375 C.P.P.<sup>491</sup> BIANCHI Angiolino, già generalizzato in atti. Sono presenti gli Avv.ti Navarro Girmi e Ciriaco Bittini di Viareggio, difensori di fiducia del predetto.<sup>492</sup>  
A.D.R.<sup>493</sup> Intendo rispondere alle domande che mi saranno poste.<sup>494</sup>  
[...]

<sup>488</sup> Forse sarebbe bene che i giornalisti una volta tanto abbandonassero la ricerca dello *scoop* e che – invece di commentare sentenze in modo spesso improvvido – documentassero le difficoltà concrete in cui operano i magistrati.

<sup>489</sup> Qui il latinismo *ad horas* – reso ancor più peregrino dall'abbreviazione – è assolutamente inutile. Sull'importanza della tradizione latina nel lessico giuridico, cfr. ad esempio De Mauro, 2004b, p. 143 (corsivo aggiunto): «Può parere ed è anzi uno dei tanti paradossi creati dalla storia: proprio nelle lingue romanze direttamente derivate dal latino la latinità nativa rende meno facile scorgere *prima facie* l'apporto dato dalla latinità in età moderna. Dobbiamo ricorrere allo specialista per sapere che in italiano ci sono circa 16.000 vocaboli diretti continuatori di parole latine e di essi solo 3.700 circa fanno parte del lessico "patrimoniale" [i.e.: di tradizione diretta]; 12.500 sono inserzioni avvenute a opera di persone colte, ben 9.000 tra Duecento e Cinquecento. E, naturalmente, solo lo specialista può dirci che *la latinità d'età classica è solo una delle fonti latine in italiano. La grande maggioranza delle parole di origine latina ci viene dal latino tardo e medievale e dal latino scientifico, filosofico, giuridico d'età moderna*»; cfr. anche De Mauro, 2005, pp. 193-218.

<sup>490</sup> L'omissione del cognome del «collaboratore di Cancelleria» – rigorosamente al maschile per quanto donna – sorte effetti singolari.

<sup>491</sup> Art. 575 c.p.p. *Invito a presentarsi*: «1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza [...]. 3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute».

<sup>492</sup> Il *paratesto* iniziale è una delle sedi testuali in cui si addensano stereotipie e burocratismi: la funzione pragmatica ad alto vincolo legale va a sostegno della ripetitività inerziale attraverso i decenni; infatti, in queste aree non si possono commettere errori sotto il profilo giuridico, per cui mancanza di tempo e mancanza di sicurezza delle diverse opzioni linguistiche possibili alimentano la conservatività.

<sup>493</sup> L'assenza di ulteriori indicazioni fa pensare che la sigla A.D.R. segnali domande del sostituto procuratore e, comunque, marca il passaggio dal *paratesto* iniziale alle dichiarazioni dell'imputato formulate in prima persona.

<sup>494</sup> La dichiarazione viene offerta nella sua veste formulaica.

A.D.R. *Quando l'ho conosciuta nel 1996, la Cioni non faceva ancora lammassaggiatrice, benchè<sup>495</sup> fosse infermiera diplomata, era disoccupata. Mi chiese un consiglio ed io le dissi che a mio avviso era adatta a fare la massaggiatrice, perché aveva delle belle mani XX<sup>496</sup> ("morbide"°.* Del resto io avevo una piccola esperienza di autodidatta al riguardo perché ad esempio avevo fatto anche dei massaggi rilassanti alla predetta [...].

[...]

A.D.R. [...] Sempre riferendo quel che<sup>497</sup> mi ha detto Anna, posso dire che<sup>498</sup> lei durante questi rapporti sessuali indossava che<sup>499</sup> si sganciava tirandoselo su.

A sua domanda specifico<sup>500</sup> che io non mi sono mai trovato ad essere presente nell'abitazione della Cioni quando lei ha avuto un rapporto sessuale con altri [...].

[...]

A.D.R. Prendo visione della fotografia di cui a f. 384 del fascicolo processuale: La foto raffigura in effetti lo scoglio del gabbiano, ove io mi sono procurato un infortunio il X<sup>501</sup> 24 maggio 2000. Ero salito xx<sup>502</sup> sulla sommità dello scoglio e di lì sono caduto procurandomi le lesioni che risultano dal referto medico.

Nonostante avessi riportato le fratture, ho avuto la forza di volontà di nuotare dallo scoglio fino a riva. C'erano dei bagnanti che mi hanno accompagnato fino alla macchina [...].

A.D.R. *Dopo aver subito l'infortunio io non detti notizie di me a Cioni Anna. Infatti io ero andato al mare in compagnia di una ragazza e temevo che Anna lo scoprisse. Solo qualche giorno dopo Anna, che aveva fatto delle ricerche mi venne a trovare all'ospedale rimproverandomi di non averla avvertita. Io le raccontai come mi ero procurato le lesioni ma non le dissi che ero andato al mare in compagnia di una ragazza.*

*Questa ragazza si chiama Sara, abita nei pressi di casa mia, il suo cognome è Tarmi da coniugata. Si tratta di una vedova di 45 anni.*

*Era dagli ultimi di aprile che io avevo una relazione con la Sara. Con lei ho avuto sin dall'inizio xxxxxxxxxx<sup>503</sup> della nostra relazione dei rapporti sessuali om-*

<sup>495</sup> Qui la congiunzione ha valore di *connettivo frasale*, ma può avere anche la funzione di *connettivo testuale*: cfr. Sabatini, 1999, p. 159.

<sup>496</sup> X o x indica la cancellatura, fatta a macchina, di una lettera erroneamente digitata.

<sup>497</sup> Come vedremo in tutto il verbale, i problemi dattilografici si addensano sulla lettera iniziale, frequentemente omessa.

<sup>498</sup> Fin qui l'enunciazione è formulaica.

<sup>499</sup> Qui è stato sicuramente omesso un segmento lessicale: probabilmente qualcosa del tipo «un camice».

<sup>500</sup> Qui la domanda del PM è segnalata diversamente e all'interno del testo.

<sup>501</sup> Cancellatura di errata digitazione (*e*).

<sup>502</sup> Cancellatura di errata digitazione (*in*).

<sup>503</sup> Cancellatura di errata digitazione (*del nostr*).

*plti*<sup>504</sup>. *Questi rapporti sono avvenuti anche dopo l'incidente del 24 maggio. Questi rapporti sessuali sono verificati*<sup>505</sup> *in casa della Sara. In effetti adesso che la S.V.*<sup>506</sup> *me lo ricorda*<sup>507</sup>, *il cognome da ragazza della Sara è Giovannini.*

Il PM: *Lei ha avuto rapporti sessuali con la Giovannini anche dopo la morte della Cioni?*<sup>508</sup>

Risposta: Sì, ma poche volte.

A.D.R. Brandi Annalisa è un'amica che onosco da tanti anni. *Ho avuto rapporti sessuali anche con lei.*<sup>509</sup>

A.D.R. Riguardo ai miei movimenti di martedì 15 giugno 2000, confermo le dichiarazioni da me sin qui rese.<sup>510</sup>

La S.V. mi domanda<sup>511</sup> *se, durante la giornata di martedì 15.6, io sia passato da Via Mazzini*<sup>512</sup>. Rispondo di sì; ciò è avvenuto la sera di martedì. Io; come ho già dichiarato [...] <sup>513</sup>.

[...]

A.D.R. Ricevolettura del verbale di ricezione i querela in data 7.1.2000 sporta nei mieiconfronti da mia filia Bianchi Rita, dalle parole "Poi dato che si era fatto tardi", fino al termine del verbale stesso<sup>514</sup>. Al riguardo dichiaro

<sup>504</sup> È facile integrare: *completi*.

<sup>505</sup> I rapporti sessuali che *si verificano* sono uno dei tanti esempi dell'effetto addirittura ridicolo di certi burocratismi.

<sup>506</sup> La sigla, molto formale, evidentemente inserita dalla collaboratrice di cancelleria, contrasta con la resa grafica e ortografica del verbale, pieno di firme e timbri in tutte le pagine, ma così poco 'ufficiale' nella qualità formale della trascrizione.

<sup>507</sup> È evidente che questi piccoli monologhi del Bianchi sono la sintesi di una dialogicità ben più marcata e qui incontriamo un'altra spia del fatto che c'è stata una domanda o una precisazione del PM.

<sup>508</sup> Ecco l'unico caso dei verbali di questo procedimento, ma anche di molti altri, in cui la domanda venga riportata. La rilevanza di questa specifica domanda è evidente: la 'storia parallela' con Sara Giovannini – di cui si è parlato anche nella telefonata intercettata esaminata nell'Esempio 8 – ha una chiara rilevanza processuale, in quanto è il probabile motivo per cui la Cioni voleva lasciare il Bianchi; infatti negli esami testimoniali se ne riparlerà.

<sup>509</sup> La formulazione *amica* del primo enunciato non è di interpretazione univoca ed è possibile che il secondo enunciato sia stato prodotto su specifica richiesta di precisazione in merito da parte del PM, vista anche la forma della sua domanda nel turno precedente.

<sup>510</sup> Questo turno rende evidente la 'traduzione' in formula di rito.

<sup>511</sup> Ecco un ulteriore modo per segnalare la domanda del PM.

<sup>512</sup> In questo caso, per quanto sia formulata in forma indiretta, riusciamo a recuperare la domanda del PM.

<sup>513</sup> Smetto di segnalare le riformulazioni evidenti del parlato del Bianchi, che credo trasparenti a tutti.

<sup>514</sup> Si apprezza la puntualità del riferimento. La querela della figlia, come abbiamo visto, è tema anche del dibattito. L'enunciato è, comunque, ancora una volta formulaico.

che le cose che riferisce mia figlia relativamente a questo episodio non sono vere. È vero che io quel giorno ebbi una discussione con mia figlia, ma non è vero che l'abbia minacciata di morte, nè la storia del coltello.

[...]

A.D.R. *Mi viene fatto presente che*<sup>515</sup> sia Bassi Katia che Fini Giovanna hanno dichiarato di aver subito percosse da me. Non è vero. Io ho avuto sia con la Bassi che con la Fini solo discussioni e litigi verbali. Ma non ho mai alzato le mani su di loro perchè ho un carattere dolce per natura. Semmai sono io che ho subito percosse dalla Fini.<sup>516</sup>

A.D.R. Io sono legalmente separato da Bassi Katia sin dal 1984. Con la Bassi mi sono sposato solo in comune<sup>517</sup>, con la Fini solo in Chiesa.

A domanda della difesa: quando seppi dalla Cioni che lei si era data alla prostituzione mi disse che si trattava di una attività a termine, al momento che lei lo faceva per pagare un mutuo che sarebbe scaduto nel 1992<sup>518</sup> e per pagare altri debiti.

A domanda della difesa: Nell'occasione dei massaggi al Signor Verdi, dei quali ho già parlato; c'era anche la figlia di Anna, Alba e la Baby Sitter dell'abambina, tale Carla.

A domanda del difensore: in occasione<sup>519</sup> dell'infortunio del 24.5.2000 riuscii ad arrivare a riva nuotando piano piano e sfruttando la corrente favorevole.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<sup>520</sup> Avv. Girmi: *Quando nuotava piano piano dava delle bracciate, o vuol spiegare come nuotava?*

Risposta: nuotavo piano piano<sup>521</sup> solo con il braccio destro.

A domanda del difensore: <sup>522</sup>dopo l'infortunio uscii dall'ospedale i primi giorni di giugno, non venni dimesso ma xx si trattò di una mia iniziativa. Avv. Girmi: *che disturbi aveva dopo essere venuto via dall'ospedale?*

<sup>515</sup> Questo è un altro riferimento indiretto alle parole del PM.

<sup>516</sup> La 'faccia tosta' dell'imputato si rende continuamente evidente, sia nella diversità di atti che nella continuità cronologica.

<sup>517</sup> La minuscola iniziale contrasta con la corrispondente maiuscola del contiguo «Chiesa».

<sup>518</sup> La data evidentemente è stata digitata male, perché altrimenti si parlerebbe di un mutuo scaduto molto prima dei fatti (la data reale probabilmente è 2002, ma la variazione delle date, da me sovrapposta ai testi riportati, non fa vedere che basta che sia stata digitata male una cifra).

<sup>519</sup> Non è chiaro perché alcune risposte inizino con lettera minuscola rispetto alla maggioranza con lettera iniziale maiuscola.

<sup>520</sup> Cancellatura di «A domanda della difesa»: come abbiamo visto indicato all'inizio del verbale, gli avvocati difensori sono due e solo a posteriori si capirà perché si passa dalla formulazione 'collegiale' *A domanda della difesa* a quella al singolare *A domanda del difensore* e poi all'indicazione del nome dell'avvocato che pone le domande.

<sup>521</sup> Si noti la ripresa letterale delle parole dell'avvocato.

<sup>522</sup> La formulazione riapre il dubbio su quale dei due avvocati difensori abbia posto la domanda.

Risposta: Mi facevano male le coste ed avevo una costola che andava su e giù. A domanda della difesa: non potevo muovere agevolmente le braccia e respiravo con difficoltà.

Il PM rilevato che *le domande del difensore vengono poste con modalità ad avviso d l'Ufficio nonconsentite, implicando alcune di esse la risposta essendo formulate in forma retorica*, pone fine all'interrogatorio.

L'Avv. Girmi detta a verbale la seguente dichiarazione:

*La Difesa ha proposto elle domande formulandole, come richiesto dal PM, x nonall'indagato*<sup>523</sup>. *Benpoteva pertanto il PM correggere, integrare, modificare tale formulazione*<sup>524</sup>. *La difesa non puòche scusarsi se tale formulazione indiretta può essere risultata involontariamente non corretta. Chiede p raltro che siano poste all'imputato ulteriori*<sup>525</sup> *su fatti diversi, ripromettendosi la massima cura a che le domande successive non siano da considerarsi xo da ipotizzarsi in qualsiasi modo suggestive .*

XX<sup>526</sup>

Il PM dispone proseguirsi l'interrogatorio.

A domanda della difesa: quando quella sera di mercoledì 15.6.2000 io andai intorno alle 19.30 sotto casa di Anna a suonare il campanello del portone sono stao visto da un inquilino di quel palazzo che usciva in quel momento dal portone. Si tratta di un uomo anziano che abita al primo piano di uel palazzo.

A domanda della difesa: quella sera stessa, come ho già detto andai a cercare Anna anche al ristorante Campolmi. In quella cr circostanz incontrai il padre del padrone del ristorante.

A domanda della difesa: la separazione con Bassi Katia del 1984 fun consensuale. La bambina (Alba) venne affidata a me. Alba aveva circa tre anni.

*Il PM dà atto che durante l'interrogatorio il microfono n; 1 era in uso all'Avv. Girmi; il microfono n. 2 al PM, il microfono n: 3 al Bianchi, il microfono n. 4 all'Avv. Bittini*<sup>527</sup>.

L.C.S.

CHIUSO AD H. 16.50 ed a giri 7361<sup>528</sup>.

<sup>523</sup> La trascrizione corretta sarebbe, quasi certamente: «La difesa ha proposto delle domande formulandole, come richiesto, al PM, non all'indagato».

<sup>524</sup> Si noti che questa affermazione non tiene conto del fatto che l'interrogato ascolta comunque le domande anche se formalmente non dirette a lui.

<sup>525</sup> È evidente l'omissione di domande.

<sup>526</sup> Cancellazione di errata digitazione per quasi un rigo.

<sup>527</sup> Anche questa indicazione puntuale è in contraddizione con la modalità di verbalizzazione delle domande.

<sup>528</sup> L'indicazione ci dimostra che c'è stata una fonoregistrazione. Anche la parte conclusiva dei verbali, come quella iniziale, è in gran parte codificata. Verbale C, pp. 1-9, corsivo aggiunto.

Al di là della pessima resa strumentale del testo<sup>529</sup> – che non ha bisogno di ulteriori commenti – il verbale offre molte informazioni che sono alla base di gran parte di esame e controesame in dibattimento.

Anzitutto, la verbalizzazione per coppie adiacenti Domanda-Risposta e l'enunciazione in prima persona delle risposte dell'interrogato – secondo una modalità diffusa in molti verbali – fanno pensare ad un verbale di trascrizione puntuale, mentre è evidente che c'è stata una normalizzazione e ricodificazione delle risposte in una forma determinata dalle funzioni pragmatiche del testo-verbale. Non metto affatto in dubbio la fedeltà complessiva del testo al dettato originale: mi limito a segnalare che non c'è certo equipollenza assoluta tra dichiarazioni rese e risposte verbalizzate.

Non solo: la riduzione della domanda a sigla o a pura formula introduttiva della risposta ci segnala che siamo davanti a quella che è la rappresentazione di una *conversazione*, ma ci sottrae, con pochissime eccezioni, la domanda. Sigle e formule usate ci dicono solo che c'è stata una sollecitazione, ma senza rivelarcene la natura. So che sollevo una questione che troverà molte opposizioni: si è sempre fatto e si fa sempre così, una trascrizione diversa richiederebbe altri tempi, c'è sempre la registrazione disponibile (anche se non per tutti i tipi di verbale). Il problema del tempo è reale – per cui è un problema concreto che va realmente risolto – e le bobine di registrazione, quando ci sono, sono garanzia totale (ma si fanno i verbali proprio perché non si riascoltano sempre e *in toto* le registrazioni). Dal punto di vista dell'*analisi del discorso* c'è la stessa differenza che passa fra un'intercettazione telefonica e l'ascolto di qualcuno che si trova accanto ad un parlante A al telefono: l'ascoltatore occasionale contiguo capirà che cosa dice A, dai suoi silenzi dedurrà quando il destinatario B sta parlando (quel silenzio corrisponde all'A.D.R. dei verbali), dalle risposte di A potrà inferire parte di ciò che B sta dicendo (così come nei verbali alcuni indicatori sulla domanda vengono inseriti nella risposta), ma nessuno sosterebbe che quell'ascolto equivale a quello di chi intercetta la telefonata di A e B.

Il nostro verbale C è a maggior ragione esemplificativo: a un certo punto sono tutti d'accordo che sono state poste delle *domande suggestive* – che, cioè, contengono già in sé parte della risposta<sup>530</sup> – e di cui si precisa anche che *sono state formulate in forma retorica*, però viene riportata solo una parte di quelle domande. L'esempio, fra l'altro, dimostra bene

<sup>529</sup> Fra l'altro, questo tipo di errori documenta il mancato riconoscimento, da parte dei verbalizzatori ma anche del titolare delle indagini, dell'importanza di una correttezza anche superficiale.

<sup>530</sup> Cfr. paragrafo 3.4.

che cosa si possa fare con le domande: il punto in cui vediamo comparire le domande suggestive è cruciale e certamente gli avvocati, facendo il loro lavoro, avranno già 'istruito' il Bianchi, che oltretutto, come abbiamo visto e come verrà dichiarato perfino in sentenza, è sicuramente «astuto».

Ricordo che – come abbiamo già visto fin dall'imputazione<sup>531</sup> – il Bianchi sarà accusato anzitutto «per avere volontariamente cagionato la morte di Cioni Anna, *colpendola ripetutamente con pugni e calci, sottoponendola a violenti calpestamenti ed esercitando sollecitazione compressiva al collo ed agli orifizi respiratori*».

Nelle *Motivazioni* della sentenza si affermerà, tra l'altro:

*Esempio 19*

*La donna* [i.e. la vittima], come accerteranno poco dopo– alle ore 13 dello stesso 16 giugno– i consulenti medici (Federico Bianchi Sereni e Marco Riboldi) incaricati dell'autopsia, *risulta dai segni sul corpo aver subito estrema violenza*<sup>532</sup>; il cadavere non presenta tracce di violenza sessuale né segni da<sup>533</sup> far pensare ad un serio tentativo di difesa.

[...]

La violenza subita porta immediatamente gli investigatori a ritenere che la Cioni sia stata uccisa; i segni sui polsi, provocati forse dal rasoio, appaiono solo un maldestro tentativo di simulare un suicidio. *La donna è morta per asfissia al termine di una serie di colpi furibondi con calci e pugni. I calci sono stati sferrati con il piede sinistro ed il soffocamento è avvenuto per la pressione del piede sul collo*<sup>534</sup>. L'azione lesiva, determinante fratture costali e rilevante emorragia interna, è stata ripetuta, intensa e molto veloce ed ha investito il corpo mentre era in posizione supina ed anche, dopo essere stato girato dall'omicida, in posizione prona. La brevità dell'azione, la molteplicità e la violenza dei colpi sono state tali da far ritenere al consulente medico di parte (prof. Luca Ginevri), *ma l'osservazione non ha avuto alcun riscontro*<sup>535</sup>, il concorso di due persone nella commissione<sup>536</sup> dell'omicidio....<sup>537</sup> Può ritenersi certo<sup>538</sup> per l'assenza

<sup>531</sup> Cfr. paragrafo 1.4.1.

<sup>532</sup> Si noti la costruzione poco lineare al posto di «Dai segni sul corpo risulta che la donna [...] ha subito estrema violenza».

<sup>533</sup> Si noti l'ellissi di *tali* in «segni da».

<sup>534</sup> Diventa così più comprensibile il significato vero da assegnare alla formulazione burocratica contenuta nell'imputazione.

<sup>535</sup> Qui l'avversativa è tutt'altro che irrilevante e avrebbe avuto miglior collocazione in posizione finale di periodo, invece che in un inciso, debolmente segnalato da virgole, che per di più complica inutilmente la lettura.

<sup>536</sup> L'eccessiva tendenza alla nominalizzazione appare qui anche scorretta, dato che il sostantivo nell'italiano comune di alto uso ha significati diversi da 'atto del commettere'; sarebbe stato anche più lineare: «nel commettere l'omicidio».



di una pluralità di mezzi lesivi che i colpi siano stati inferti da una medesima persona.

*Presso il cadavere un poster intriso di sangue con orma di scarpa<sup>539</sup>, la stessa orma si trova sul cadavere.<sup>540</sup>*

Dal verbale si capisce bene che una parte della strategia di difesa è impostata – fin dalle indagini preliminari – sul fatto che l'incidente in mare e il conseguente braccio fasciato fossero «prove a discarico» della possibilità che l'imputato avesse potuto compiere un omicidio violento. Di conseguenza, già a livello investigativo la difesa tende a enfatizzare la gravità dell'incidente, per cui i suggerimenti – prontamente colti al volo – sono tutt'altro che influenti. Sappiamo tutti che le domande suggestive, anche quando vengono sanzionate, una volta enunciate hanno già assolto alla loro funzione di istradamento della risposta. In dibattimento la difesa sfrutterà ancora l'argomento 'infortunio', mentre stupisce che il pubblico ministero non abbia invece insistito a sufficienza sulla congruità fra il braccio fasciato e le modalità dell'omicidio: perché soffocare una persona con un piede? La questione verrà ripresa in appello e, comunque, esula dalle mie competenze.

## 2.7. L.c.s.

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria<sup>541</sup> possono assumere *sommario informazioni* dai *potenziali testimoni*<sup>542</sup>. Queste dichiarazioni hanno un valore ben diverso dalle *testimonianze* assunte in dibattimento: solo le *testimonianze* sono acquisite direttamente nel fascicolo per il dibattimento e possono essere utilizzate per la decisione; la loro eventuale falsità, poi, dà luogo al reato di *falsa testimonianza* (art. 372 c.p.), più grave di quello di *false informazioni al pubblico ministero* (art. 371-bis c.p.)<sup>543</sup>.

<sup>537</sup> Qui i 4 puntini sono sicuramente il risultato dell'erronea giustapposizione del punto fermo ai puntini di sospensione: il significato di questi ultimi appare enigmatico.

<sup>538</sup> Il ricorso all'impersonale – con dislocazione burocratica del *si* in posizione enclitica del verbo all'infinito – ha evidenti fini di spersonalizzazione oggettivante rispetto ad una formulazione del tipo: «L'assenza di... fa ritenere che...», ma rende la frase poco lineare.

<sup>539</sup> Questa frase nominale contrasta con la successiva retta dall'impersonale *si trova*, che almeno semanticamente regge anche la prima.

<sup>540</sup> Cfr. anche Esempi 8, 11, 12. Sentenza, p. 7, corsivo aggiunto; le pagine della sentenza sono segnate a penna con numero circolettato.

<sup>541</sup> Quest'ultima su delega del PM o anche di propria iniziativa.

<sup>542</sup> Cfr. artt. 362 e 351 c.p.p., in parte già citati. Per un'analisi dei processi della memoria nella testimonianza, cfr. Fagnoli, Moretti, 2005.

<sup>543</sup> Non è previsto, invece, un reato di false informazioni alla polizia giudiziaria, ma

Le dichiarazioni raccolte nella fase delle indagini possono essere verbalizzate – come negli esempi 22 e 23 – o registrate e trascritte.

Il *verbale* è il mezzo ordinario di documentazione degli atti<sup>544</sup>. La registrazione è generalmente facoltativa ed è obbligatoria solo per l'interrogatorio dell'indagato detenuto in carcere o agli arresti domiciliari<sup>545</sup>, ma senza che sia obbligatoria la trascrizione, a meno che sia richiesta dalle parti<sup>546</sup>.

La registrazione, con eventuale trascrizione, deve comunque essere accompagnata da un *verbale in forma riassuntiva*<sup>547</sup>, *che viene talvolta scritto in forma di discorso indiretto*, per cui si distingue immediatamente dai verbali ordinari.

Merita di essere ricordato espressamente l'art. 136 c.p.p. che regola il *contenuto del verbale*:

1. *Il verbale contiene* la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute [...], *la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste*. 2. *Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda*; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.

*La norma generale è, dunque, che il verbale rappresenti tutto ciò che accade davanti al pubblico ufficiale che lo redige – che quindi, in via teorica, potrebbe registrare dati relativi a tutti i codici semiotici*<sup>548</sup> – *tranne ciò*

chi dichiara il falso alla polizia giudiziaria con lo scopo di aiutare qualcuno a eludere le indagini commette il reato di *favoreggiamento* (art. 378 c.p.).

<sup>544</sup> Cfr. art. 134 c.p.p.: «1. Alla documentazione degli atti si procede mediante *verbale*. 2. *Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva*, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. 3. *Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica*. 4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile».

<sup>545</sup> Cfr. art. 141-bis c.p.p.: «1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, *deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva*».

<sup>546</sup> Cfr. art. 141-bis c.p.p.: «[...] Dell'interrogatorio è anche redatto *verbale in forma riassuntiva*. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti»; la cassetta della registrazione viene allegata al fascicolo del pubblico ministero.

<sup>547</sup> Cfr. nota precedente e art. 134 c.p.p., comma 2, già citato.

<sup>548</sup> Ad esempio, se il dichiarante piange o si stropiccia nervosamente le mani, ecc.

*che è superfluo.* L'equilibrio tra regola ed eccezione spesso in concreto si traduce così: il verbale contiene tutto ciò che il verbalizzante ritiene importante scrivere e che il verbalizzato è disposto a sottoscrivere. In ogni caso *il verbale non è un atto semplicemente riproduttivo delle parole del teste.* Il verbale, per certi versi e con determinati limiti<sup>549</sup>, è il risultato di una 'trattativa' – anzitutto di tipo contenutistico – fra i partecipanti; il grado di negoziazione della forma dipende invece, fra l'altro, dalla consapevolezza variabile, per lo più bassa, che gli interlocutori hanno dell'inscindibile rapporto esistente tra forma e contenuto e, ovviamente, dalla capacità tecnica di produrre/controllare una resa linguistica adeguata. Non si dimentichi che l'attività di verbalizzazione implica abilità di tipo 'alto' e complesso, fra cui – come ho già detto – la capacità di portare a sintesi scritta un'interazione dialogica. Non credo di dover produrre altri esempi a dimostrazione del mancato dominio addirittura di abilità strumentali riscontrabile in tanta parte della documentazione raccolta nelle indagini preliminari. Si pensi anche ai tanti stereotipi circolanti e, se esiste fra i linguisti un'aneddotica del disagio provato per far togliere almeno gli errori di grammatica da verbali attribuiti in prima persona a chi professionalmente insegna magari proprio grammatica, non credo che il potere di controllo del dichiarante sia per lo più effettivo: quanto meno è disomogeneo.

È vero che il verbale è scritto dal verbalizzante sotto la sua responsabilità e, se il dichiarante o il suo difensore non sono d'accordo, il verbalizzante si limita a darne atto. Infatti, diversamente da quanto in genere si pensa, la sottoscrizione non è requisito di validità: «Salve particolari disposizioni di legge, *il verbale è nullo* se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o *se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto*» (art. 142 c.p.p.). Se il dichiarante si rifiuta di firmare, il verbalizzante ne dà atto e il verbale resta valido: «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483, comma 1, *il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute [...].* 2. *Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo*» (art. 137 c.p.p.). Tuttavia, la richiesta di legge che l'eventuale rifiuto di sottoscrivere da parte del dichiarante debba essere segnalato con la precisazione delle motivazioni documenta che comunque – come logico – il rifiuto di firmare non è del tutto indifferente.

Oltretutto, qualunque verbale di polizia è un testo a valenza legale,

<sup>549</sup> Ad esempio, il dichiarante non può ritrattare ciò che ha effettivamente già detto e il suo potere è limitato al 'controllo' ma non si estende alla progettazione.

con tutto ciò che questo implica: basti pensare ai verbali di incidente e conseguenti cause civili.

Ricordiamo ancora una volta che spesso nei verbali d'indagine incontriamo risposte precedute dalla sigla A.D.R. («A domanda risponde»), che però è quasi sempre desemantizzata, in quanto, di fatto, serve al verbalizzante essenzialmente per introdurre tutti gli «a capo» che decide di mettere. Da un punto di vista pratico la cosa più importante è senz'altro, come sostengono gli operatori del diritto, che gli A.D.R. (o altri introduttori) – che distinguono l'*interrogatorio* – non si estendano ai verbali di *spontanee dichiarazioni dell'indagato*<sup>550</sup>. Le *spontanee dichiarazioni*, infatti, sono le sole dichiarazioni valide – anche per le contestazioni<sup>551</sup> – che l'indagato può rendere anche in assenza del suo difensore. Resta tuttavia impensabile scindere quella sigla dal significato suo proprio.

Riprendo qui la tassonomia dei componenti dell'*evento linguistico* di Hymes 1974<sup>552</sup>, perché la sua distinzione fra i *Partecipanti* risulta particolarmente produttiva in ambito giudiziario: in particolare Hymes sottolinea che il *parlante* (*speaker, sender*) – il produttore materiale del messaggio – può non coincidere con l'*(e)mittente* (*addressor*), che è invece la fonte del messaggio, così come il *destinatario* (*addressee*) va mantenuto distinto dall'*ascoltatore*, o *ricevente*, o *uditore* (*hearer, receiver, audience*). In tribunale questi ruoli si incrociano in molti modi, di cui va tenuto conto. Nei verbali, in particolare, chi sottoscrive è *emittente* in quanto fonte di un messaggio<sup>553</sup> a validità legale, che 'riconosce' ufficialmente apponendo la propria firma<sup>554</sup>, ma che non redige (non ne è lo *speaker*) né potrebbe farlo; altrimenti, non avremmo praticamente mai verbali

<sup>550</sup> Cfr. artt. 350, comma 7, e 374 c.p.p., in parte già riportati.

<sup>551</sup> Cfr. artt. 503 comma 3 e 513 comma 1 c.p.p.

<sup>552</sup> Poi ripresa da Duranti 1992.

<sup>553</sup> Almeno in parte: non si dimentichi mai l'originaria dialogicità anche di ciò che poi viene trasformato in monologo.

<sup>554</sup> Cfr. Simone, 2000b, pp. 26-27, corsivo aggiunto: «nella nostra tradizione la firma ha assunto un'importanza del tutto speciale, anche dal punto di vista giuridico, sulla base di una tacita stipulazione convenzionale. Essa ha due tratti fondamentali: a) è un *gesto grafico autochiro*, b) con il quale uno scrivente traccia su un supporto il *proprio nome*. Se anche una sola di queste proprietà è mancante, non si ha firma ma qualcos'altro. [...] il *firmante sottoscrive* (cioè, etimologicamente, "scrive sotto a") un testo che può anche non essere scritto da lui, per affermare che il tenore di quel testo è da lui integralmente adottato, e che se ne accettano insieme le responsabilità e le obbligazioni conseguenti. È in questo senso che si parla di "paternità" di un testo. [...] il ricorso alla firma si fonda su alcuni presupposti fortemente convenzionali [... tra cui il fatto che] essa, e non altro, sia il *sigillo* (cioè la conferma) della sua volontà».

corretti sotto il profilo giuridico. I verbali sono redatti a nome del dichiarante, che vi si esprime *in prima persona* a dimostrazione del suo essere la fonte autentica e originaria del messaggio, ma, tanto più la *mediazione linguistica* si allontana dal suo repertorio linguistico e dall'italiano comune, tanto più stridente sarà il contrasto. È ovvio che c'è una imprescindibile esigenza di normalizzazione e codificazione scritta (oltre che di sintesi) del 'detto', ma raramente questa operazione è realizzata con abilità. In ogni caso, *l'equipollenza fra dichiarazioni originarie e verbale è frutto di una convenzione ratificata*<sup>555</sup>, *anche quando sono introdotte dalla sigla A.D.R.*

Perfino nelle *trascrizioni dibattimentali* – che hanno il valore giuridico di trascrizione letterale per eccellenza – troviamo variazioni significative dell'interazione originaria, spesso giustificate da esigenze di tipo funzionale. Come già ricordava Marina Mizzau<sup>556</sup>:

*La questione dell'autenticità del discorso riportato è stata molto discussa. Malgrado la convenzione che vuole il D[iscorso] D[iretto] trasposizione letterale rispetto al D[iscorso] I[ndiretto] che invece non lo è, anche nel D[iscorso] D[iretto] non abbiamo alcuna garanzia che le parole riportate siano effettivamente quelle che il parlante originario ha pronunciate; può quindi essere considerato più ingannevole del D[iscorso] I[ndiretto] che, giocando a carte scoperte, non offre garanzie ingannatorie di attendibilità [...] Solo in casi eccezionali, come osserva anche Bachtin, noi riportiamo esattamente le stesse parole pronunciate: per provare di aver capito correttamente, per riprendere l'interlocutore sulla parola, ecc. Ma se il dialogo riportato gode di "autonomia fittizia" (Authier), connaturata all'atto di rappresentare, che comporta una quantità di mediazioni, si tratta molto spesso di un inganno tacitamente ratificato. Mortara Garavelli parla di "stipulazione di autenticità", ossia di una convenzione. Basta pensare alle testimonianze giudiziarie dove il verbale è ricostruito nella forma del D[iscorso] D[iretto], il quale però non corrisponde a quanto effettivamente detto. Tre esempi (dalla trasmissione *Un giorno in pretura*):*

Presidente al testimone: "Avete visto la macchina?". Il ragazzo fa cenno di no col capo. Presidente detta: "No, non ho visto la golf verde".

Presidente: "È stata picchiata?". La ragazza fa cenno di no. Presidente detta: "non sono stata picchiata, né da lui né da altri".

Alla domanda di riconoscere l'imputato il testimone fa un cenno. Il presidente detta: "E ora la riconosco come la persona che siede sulla destra" (Mizzau, 1999, pp. 194-195, corsivo aggiunto).

<sup>555</sup> Gli artt. 134-142 c.p.p. sulla *documentazione degli atti* hanno implicazioni linguistiche rilevanti in più punti.

<sup>556</sup> Cfr. anche Mortara Garavelli 1985, 2001a e Mizzau 1994.

Negli esempi riportati dalla Mizzau, è evidente che la *stipulazione di autenticità*<sup>557</sup> è funzionale al fatto che le informazioni date attraverso codici non verbali devono avere una ‘traduzione verbale’ per poter essere registrate agli atti.

Come ho detto, perfino le trascrizioni dibattimentali possono allontanarsi anche in modo significativo dal dettato originale, ma – al di là delle numerose devianze introdotte dalla mancata formazione specifica e omogenea dei resocontisti giudiziari – in genere la motivazione è, appunto, di tipo funzionale: anche il linguista può dividerne la logica. Citerò un esempio fra i tanti rilevati da Maria Palmerini<sup>558</sup>, tratto dall’esame di un cittadino della comunità eritrea che non si avvale dell’interprete<sup>559</sup>.

Questa è la trascrizione agli atti:

*Esempio 20a*

Pubblico Ministero: Quindi, ricapitoliamo, è entrato questo signore, ha chiesto un caffè e delle sigarette e anche una bottiglia di birra?

Teste H.: No, io stavo per chiedere una sigaretta e il caffè, quindi io sono andato al banco. Lui è venuto da dietro a me ed è successo quello che è successo.

Pubblico Ministero: Quindi l’ha colpita con una bottiglia di birra?

Teste H.: Sì.<sup>560</sup>

E questa è la trascrizione della registrazione, mantenendo l’interpunzione dello scritto e con l’aggiunta di alcuni segnali diacritici diffusi nella trascrizione del parlato: [#] per indicare la pausa silenziosa, [(Tp)] per il troncamento di parola, [:] per segnalare l’allungamento del suono che precede, [<] e [>] per indicare, rispettivamente, inizio e fine di sovrapposizione di voci:

*Esempio 20b*

1 PM: quindi # quindi ricapitoliamo. È entrato questo signore, ha chiesto un caf(Tp)

<sup>557</sup> Mortara Garavelli, 1985, p. 82.

<sup>558</sup> Cfr. Palmerini 2005, cap. 3 (costituito da un confronto fra trascrizioni dibattimentali e relative registrazioni sonore, da cui emergono problemi di disomogeneità, interventi di standardizzazione, omissioni, errori di comprensione e – come sempre – problemi di interpunzione), pp. 119-190.

<sup>559</sup> L’esempio, dunque, pur nella sua brevità è rappresentativo di una vasta e importante problematica connessa alla larga presenza in tribunale di dialettografi o stranieri; cfr. anche paragrafo 3.6.

<sup>560</sup> Processo Nuti, udienza del 21/04/2000, p. 5 della trascrizione.

- 2 Voce non identificata: sì  
 3 PM: ha chiesto un caffè(Tp). Scusi. Ha chiesto un caffè e: delle sigarette, <e anche una botti(Tp)  
 4 Teste: No. Io.>  
 5 PM: e anche una bottiglia di birra.  
 [in sottofondo la voce del difensore, incomprensibile, circa 2"]  
 6 Teste: Io per stavo chiedere una <sigaretta e un caffè  
 7 PM: Ah lei.>  
 8 Teste: quindi io venuto nel banco, lui # è venuto da dietro a me, è successo quelli: successo.  
 9 PM: e quindi l'ha colpito con una bottiglia di birra.  
 (Palmerini, in Bellucci, Palmerini, 2004, p. 113 <sup>561</sup>)

Anche in questo caso è evidente che la normalizzazione è ben giustificata da esigenze di tipo pratico, pur se si perdono informazioni rilevanti: in questo modo, ad esempio, si opacizzano negli atti i problemi di interazione con un teste straniero <sup>562</sup> (e per il linguista è ovvio che un cittadino eritreo con certe caratteristiche sociolinguistiche non può parlare in quel modo, saltando a piè pari tutto ciò che si sa sull'apprendimento dell'italiano come lingua seconda).

Sono però ben documentati – oltre ad errori di assegnazione dei turni – anche numerosi errori di comprensione, non giustificati da esigenze funzionali o di tipo pratico. Mi limito a citare solo un esempio, che Va-

<sup>561</sup> Cfr. anche, *ibidem*, pp. 113-114: «in [20a] abbiamo visto una trascrizione troppo povera, che tralascia molti elementi della conversazione che si sente nell'audio. Basti vedere la differenza nel numero dei turni che in [20b] sono ben nove ma che nella trascrizione ufficiale sono ridotti a quattro. Inoltre in [20b] si vede che il PM sembra venire interrotto più di una volta, riformula per tre volte l'inizio della sua domanda (turni 1 e 3) e poi ne ripete due volte la fine (turni 3 e 4), non sentendo la precisazione del teste al turno 4 perché si trova in sovrapposizione al suo turno: tutto questo è sintetizzato in un unico turno scorrevole e senza esitazioni nella trascrizione in [20a]. Il turno 7 del PM è completamente omesso in [20b], mentre è importante perché chiarisce che prima c'era stato un errore di comprensione. L'errore risale ad alcuni minuti precedenti dell'interrogatorio, ed è dovuto alle difficoltà linguistiche del teste che, come si è detto, è un cittadino eritreo. Questo però non è ricavabile dalla trascrizione ufficiale, in cui, come si vede anche dal nostro esempio, sul parlato del teste straniero sono stati fatti pesanti interventi di normalizzazione. D'altra parte in [20b] abbiamo un esempio di trascrizione fin troppo dettagliata e di difficile lettura».

<sup>562</sup> Nelle nostre ricerche fiorentine stiamo cercando di analizzare i problemi di interazione posti in ambito giudiziario dai cittadini stranieri, ma l'analisi può fondarsi solo sul confronto fra registrazioni e trascrizioni e di conseguenza è rallentata dalla difficoltà, e dai costi, di accesso alle registrazioni. La mancata consapevolezza della pertinenza del linguista fa sì che egli resti escluso o sia messo in difficoltà nei prerequisiti stessi della sua operatività.

lentina Surico, 2005, ha tratto, ed evidenziato, dal processo di primo grado per la strage di Via dei Georgofili. Il passo mostra bene anche l'accuratezza del pubblico ministero Gabriele Chelazzi, che isola quanto meno gli errori relativi a nomi di persona o di luogo, in quanto possono avere pesanti implicazioni di tipo referenziale<sup>563</sup>:

*Esempio 21*

PRESIDENTE: Buongiorno.

Vuole dire ancora una volta il suo nome e cognome?

IMPUTATO Brusca G.: Brusca Giovanni.

PRESIDENTE: Il Pubblico Ministero può riprendere.

PUBBLICO MINISTERO: Buongiorno Brusca<sup>564</sup>.

IMPUTATO Brusca G.: Buongiorno.

PUBBLICO MINISTERO: *Prima di tutto, anche per mettere a punto mi pare doverosamente<sup>565</sup> quelle che io credo siano state alcune imprecisioni di trascrizione – perché ho letto i verbali dei giorni passati, ho trovato delle parole – allora lo domandiamo a Brusca se quello che intendeva dire, certi nomi che ha pronunciato sono come io li ho visti tra...<sup>566</sup> li ho letti trascritti o se sono un attimo diversi.*

*Allora, ho letto la frase, le parole per meglio dire<sup>567</sup>: “repertorio del maxi”. Può darsi volesse dire riapertura del maxi<sup>568</sup>, Brusca<sup>569</sup>?*

IMPUTATO Brusca G.: *Riapertura del maxi, mai detto repertorio.*

PUBBLICO MINISTERO: Eh. Poi *ho letto*, a un certo punto, *di un personaggio il cui nome nelle trascrizioni è Simone Bennati. Vuol dire esattamente il cognome?*

IMPUTATO Brusca G.: *Simone Benenati.*

PUBBLICO MINISTERO: *Benenati.*<sup>570</sup>

<sup>563</sup> Su Gabriele Chelazzi e sulla strage avvenuta la notte del 27 maggio 1993, cfr. il sito dell'Associazione tra i familiari delle vittime di via dei Georgofili all'indirizzo web: <<http://www.strageviadeigeorgofili.org/>>; cfr. anche Nocentini, 2003 e Nocentini, Ammannato, 2001, le sole due pubblicazioni 'riconosciute' dall'Associazione. Più in generale, sui processi alla criminalità organizzata – nello specifico alla camorra – cfr. Jacquemet, 1996a. La rilevanza pubblica della strage fiorentina mi ha indotto a non anonimizzare il testo.

<sup>564</sup> Si noti il saluto sia da parte del presidente che del pubblico ministero, in controtendenza con ogni possibile «rituale di degradazione». Anzi, Chelazzi aggiunge addirittura l'appellativo fatico – *Brusca* – in un'interazione né aggressiva né denigratoria, tutta tesa a realizzare il massimo della cooperazione comunicativa.

<sup>565</sup> Come al solito, l'inciso *mi pare doverosamente* non è segnalato dall'interpunzione.

<sup>566</sup> Auto-interruzione seguita da autoriformulazione, come normale nel parlato

<sup>567</sup> Si noti anche l'attenzione linguistica di Chelazzi, che sostanzialmente distingue tra *frase* e *sintagma nominale*.

<sup>568</sup> La forma è evidente abbreviazione di *maxi-processo*.

<sup>569</sup> Ancora una volta Chelazzi ricorre all'appellativo fatico.

<sup>570</sup> Il fatto che il turno sia poi seguito da una ripetizione di conferma e dal turno con-



IMPUTATO Brusca G.: *Benenati.*

PUBBLICO MINISTERO: *Ho capito.*

Poi ho sentito parlare, a proposito di una persona che si pensava di sequestrare, *nelle trascrizioni leggo il cognome Gambriaga.*

IMPUTATO Brusca G.: *Gambria.*

PUBBLICO MINISTERO: *Cambria?*

IMPUTATO Brusca G.: *Gambria.*

PUBBLICO MINISTERO: *Gambria.*<sup>571</sup>

Poi *leggo un certo signor Paolo Rabbito. Si chiama Rabbito, o Rabito?*

IMPUTATO Brusca G.: *Dovrebbe essere*<sup>572</sup> *Rabbito.*

PUBBLICO MINISTERO: *Con una "B" o con due "B"?*

IMPUTATO Brusca G.: *Non glielo so dire se con una, o con due.*

PRESIDENTE: *A volte, in trascrizioni precedenti, compariva questo cognome – che poteva anche essere di un altro soggetto – con una "B" e due "T", a volte compariva con una "B" e un "T", a volte con due "B" e un "T" solo.*<sup>573</sup>

PUBBLICO MINISTERO: *No, ma "D" proprio non ce ne sono.*

PRESIDENTE: *No, "D" no.*

PUBBLICO MINISTERO: *Ah, ecco.*<sup>574</sup>

PRESIDENTE: *"T" come Taranto.*<sup>575</sup>

IMPUTATO Brusca G.: *Comunque io posso identificare la persona con qualche...*<sup>576</sup>

PUBBLICO MINISTERO: *No, no, è un...*

PRESIDENTE: *Ma chi legge non...*

PUBBLICO MINISTERO: *È un'altra finalità quella per cui le sto facendo queste domande Brusca, proprio estremamente pratica.*

PRESIDENTE: *Sapere a chi si riferisce.*

clusivo «Ho capito» fa ipotizzare che questo turno del PM in realtà più che un terzo turno fosse una domanda, di cui il trascrittore non ha percepito il profilo intonativo o comunque la funzione di «atto di domanda». Cfr. anche sequenza successiva.

<sup>571</sup> La ripetizione dei nomi – come molte richieste di chiarire dettagli grafici – più che conferma sono pragmaticamente sottolineatura per evitare che il resocontista che ha fatto la trascrizione ripeta gli errori già fatti o ne introduca di nuovi.

<sup>572</sup> Le domande in parte impongono a Brusca la necessità di distinguere norme ortografiche, pronunce regionali, ecc., per cui le risposte con formulazioni ipotetiche sono del tutto comprensibili.

<sup>573</sup> Si noti che a questo punto si è inserito anche il presidente Gaetano Tomaselli.

<sup>574</sup> Con questo turno Chelazzi chiude l'*inserto* che era stato aperto – a fini di chiarezza – dal presidente.

<sup>575</sup> Il presidente aggiunge un ultimo turno per disambiguare ulteriormente la distinzione fra le due occlusive dentali sorda (*t*) e sonora (*d*), che può risultare labile nell'ascolto e, soprattutto, nella registrazione.

<sup>576</sup> Evidentemente Brusca non comprende la questione 'formale', che gli viene immediatamente chiarita sia dal presidente che dal pubblico ministero. Comunque si nota fin da subito l'impegno di Brusca nell'esibire la volontà di cooperazione coerente al suo ruolo di collaboratore di Giustizia.

PUBBLICO MINISTERO: *Per chi deve rileggere poi le trascrizioni. Poi ancora, a proposito di quell'episodio che si verificò nel 1989 e che riguardava il dottor Falcone, quel luogo dove fu ritrovato quell'esplosivo, lei ricorda esattamente come si chiama?*

IMPUTATO Brusca G.: *L'Addaura.*

PUBBLICO MINISTERO: *E come si chiama?*

IMPUTATO Brusca G.: *Si può chiamare Addaura, o si può chiamare l'Addaura, cioè "L" apostrofo Addaura.*

PUBBLICO MINISTERO: *Ecco, perché io nelle trascrizioni leggo "D" apostrofo Aura.*

IMPUTATO Brusca G.: *No. L'Addaura. O Addaura.*

PUBBLICO MINISTERO: *Perfetto.*

IMPUTATO Brusca G.: *Dipende come si pronunzia<sup>577</sup>.*

PUBBLICO MINISTERO: *Lei ha parlato di un certo – io leggo nelle trascrizioni – Giovanni Lo Greco. Credo che sia invece una cosa diversa.*

IMPUTATO Brusca G.: *Giovanni?*

PUBBLICO MINISTERO: *Lo Greco.*

PRESIDENTE: *Giovannino<sup>578</sup> Greco, mi pare.*

IMPUTATO Brusca G.: *Giovannello Greco.*

PRESIDENTE: *Giovannello.*

PUBBLICO MINISTERO: *Giovannello Greco.*

IMPUTATO Brusca G.: *Giovannello Greco. Cioè quello arrestato in Spagna<sup>579</sup>.*

PUBBLICO MINISTERO: *Poi a un certo punto ancora leggo il nome di una località Rabbottone. Com'è il nome esatto di questa località.<sup>580</sup>*

IMPUTATO Brusca G.: *Dovrebbe essere Rebbottone<sup>581</sup>.*

PUBBLICO MINISTERO: *Rebbottone.*

IMPUTATO Brusca G.: *Sì, è la proprietà di Mario Santo Di Matteo, il collaborante<sup>582</sup>.*

PUBBLICO MINISTERO: *In un punto ancora poi ho letto una cosa ancora più curiosa, nella trascrizione del giorno 15, che a*

<sup>577</sup> Brusca naturalmente ha delle difficoltà a orientarsi nella differenza fra pronuncia e ortografia.

<sup>578</sup> Il presidente ha sentito l'esitazione della domanda di Brusca e ha capito che nella sua mente il nome è noto con il diminutivo, ma lo riformula con suffisso di tipo toscano *-ino*.

<sup>579</sup> Brusca continua a non percepire la questione formale della trascrizione, per cui continua ad aggiungere risposte che disambiguino sul piano referenziale e lo fa con informazioni correlate alle vicende giudiziarie.

<sup>580</sup> Il trascrittore ha scarsa consapevolezza che in tribunale molti atti di domanda sono realizzati con profilo di tipo assertivo, per cui non mette il punto interrogativo finale.

<sup>581</sup> Brusca è disorientato con i problemi di distinzione fra pronunce di tipo meridionale, norme grafiche ecc., per cui anche nel turno successivo tenderà a precisare con informazioni identificative di tipo referenziale.

<sup>582</sup> Si noti la pregnanza di questo identificativo.

*un certo punto a Riina, Riina se ne esce con lei con un'espressione di questo tipo:*

*"Mi volevano portare" - nella trascrizione io leggo - "sto boss". Non mi pare che lei si fosse pronunciato così?<sup>583</sup>*

IMPUTATO Brusca G.: *In siciliano è 'stu Bossi. Cioè sarebbe che volevano portare Bossi, il...*

PUBBLICO MINISTERO: *L'esponente politico.*

IMPUTATO Brusca G.: *L'esponente politico della Lega.*

PUBBLICO MINISTERO: *Quindi non è boss con la "B" minuscola, ma è Bossi...*

IMPUTATO Brusca G.: *Bossi.*

PUBBLICO MINISTERO: *Come cognome?*

IMPUTATO Brusca G.: *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO: *Ecco<sup>584</sup>. Mi pare...<sup>585</sup>*

IMPUTATO Brusca G.: *L'onorevole Bossi.*

PUBBLICO MINISTERO: *Mi pare che abbiamo passato in rassegna questi nomi, che mi sembravano un po' singolari nella trascrizione.<sup>586</sup>*

Come al solito, sarebbe importante individuare momenti e sedi di riflessione congiunta degli operatori del diritto e dei linguisti per affrontare la questione in maniera seria, in modo da introdurre miglioramenti a rilevanza funzionale, magari in connessione anche con le sperimentazioni in corso di trascrizioni informatizzate<sup>587</sup>. Tuttavia, gli atti processuali,

<sup>583</sup> Il trascrittore, per le ragioni già enunciate, continua a scegliere in modo abbastanza casuale tra punti fermi e punti interrogativi.

<sup>584</sup> Ecco segnala l'approdo alla conferma ormai assolutamente inequivoca.

<sup>585</sup> I puntini probabilmente segnalano l'interruzione da parte di Brusca, che vuole offrire ulteriore conferma.

<sup>586</sup> Dall'udienza del 19.01.1998, corsivo aggiunto. Un errore analogo, sempre di tipo referenziale, è segnalato da Palmerini, 2004: in una trascrizione d'udienza del processo S si legge: «*Perché il Rossi poi è sceso dopo quando ha visto che c'era tutto questo, Trallazzi è sceso dopo*», mentre ciò che c'è nella registrazione è: «*Perché il Rossi poi è sceso dopo quando ha visto che c'era tutto questo (allungamento della vocale e pausa) intralazzo, è sceso dopo*». O, analogamente, un turno del PM è così trascritto: «*[...] l'unica attività di indagine che è stata effettuata [...] è stata l'assunzione delle dichiarazioni delle due persone citate dal Rossi, la moglie è un condomino, è una consulenza tecnica, in base alle risultanze della quale sono state contestate le aggravanti del n. 1 e 2 del 583*»; in realtà il trascrittore è stato indotto in errore dalla pronuncia del PM – proveniente dall'area a vocalismo meridionale estremo, che non conosce realizzazioni vocaliche aperte – ed ha mal interpretato la registrazione: «*[...] l'unica attività di indagine che è stata effettuata [...] è stata l'assunzione delle dichiarazioni delle due persone citate dal Vittorio, la moglie e un condomino, e una consulenza tecnica, [...]*».

<sup>587</sup> Effettivamente, la trascrizione con allineamento audio-video – in cui è possibile attivare l'ascolto quando lo si ritiene opportuno – risolverebbe molti problemi. Cfr., tra gli altri, De Dominicis, 2002, Di Carlo, Paoloni, 2004.

almeno a livello complessivo, hanno ben altro rigore dei verbali e certo nessuno pensa di far trascrivere i dibattimenti come nell'Esempio 20b. Non solo: è vero che la dilatazione dei tempi dei processi aumenta il rilievo del compito assegnato alle trascrizioni d'udienza, conferendo loro, ad esempio, funzioni di supplenza della memoria, ma, in generale, il giudice e le parti sono *presenti* al formarsi della prova in dibattimento. I verbali delle indagini preliminari invece spesso devono *documentare e trasmettere* un sapere investigativo importante per lo più raccolto dalla polizia giudiziaria e che deve invece diventare patrimonio comune delle parti. È noto che il principio di separazione tra ricerca e formazione della prova implica come prezzo obbligato la dispersione di molte informazioni acquisite nelle indagini preliminari, per cui l'inadeguatezza dei verbali – 'tessere' fondamentali sia dell'ipotesi accusatoria che di quella difensiva – non fa che complicare ulteriormente la situazione.

Ma torniamo al nostro processo. Mi soffermerò in modo particolare sui tre verbali della principale teste a carico – Maria Rossi – per la particolare importanza che assumeranno in dibattimento e, indirettamente, perfino in sentenza. Fra l'altro, essi ci introducono nel 'mondo' dei protagonisti, offrono informazioni illuminanti sulla vicenda (ovviamente da verificare in dibattimento), preparano l'incrocio di narrazioni<sup>588</sup> che tanta parte ha in un processo. In particolare, l'Esempio 18 (sull'imputato) e i successivi Esempi 22 e 23 (sulla Rossi) ci svelano un pezzettino del *sapere investigativo* accumulato nelle indagini preliminari attraverso interrogatori e deposizioni poi sedimentati, appunto, in *verbali*.

Ad eccezione del primo verbale, gli altri registrano la presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'Ispettore Mario Innocenti<sup>589</sup>, che – come si scoprirà dal dibattimento – la donna conosceva già in precedenza. Verosimilmente questa persona nota ha reso meno estraneo il contesto situazionale in cui la nostra testimone si trovava e ha abbassato il suo disagio; infatti, il dato verrà puntualmente ripreso dal pubblico ministero nell'esame testimoniale.

Nel leggere i passi dei verbali che seguono si deve tener presente che la Rossi – come risulta dal dibattimento – ha un italiano popolare decisamente ristretto e le sue abilità linguistiche sono assai ridotte.

<sup>588</sup> Cfr. anche Galatolo, 2002, p. 142: «Con il procedere del dibattimento, alla narrazione iniziale (quella che è assunta come versione dei fatti da verificare), si sovrappongono le narrazioni dei testimoni che mano a mano vengono ascoltati. In questo senso il processo può essere definito nei termini di un vero e proprio *set* di narrazioni interconnesse [...], interconnessione che si arricchisce sempre più con il procedere del dibattimento».

<sup>589</sup> Nella citazione si dice anche che «ha compiuto la prima ispezione sul luogo del delitto».

Il Verbale 1 è un *verbale di sommarie informazioni rese*, il 27 giugno 2000, all'Ispettore Superiore della Polizia di Stato Ilario Milani<sup>590</sup>, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Montecatini.

Nel breve verbale la Rossi dichiara sostanzialmente che il Bianchi aveva picchiato in più occasioni Lucia Bini – prostituta e amante del Bianchi prima e durante la relazione con la Cioni – e che l'aveva fatta abortire più volte; racconta che la Cioni «portava a casa parecchia gente» e che un'amica le aveva detto «che aveva rapporti a pagamento». La Rossi ammette: «Anch'io sono stata insieme ad Angiolino, quando è morto il mio ragazzo in un incidente stradale; poi dato dopo [sic] una discussione dovuta al fatto che lui voleva sempre avere rapporti sessuali ed alle volte io no, l'ho lasciato e lui si è messo con Lucia. Quella discussione fu animata<sup>591</sup> e lui mi diede anche uno schiaffo; io gli dissi di non permettersi più e lo lascia [sic]». Ma in questo primo verbale la Rossi sembra anzitutto impegnata a dichiarare: «Io non ho mai lavorato con la CIONI (per lavorato intendo esercitare la prostituzione)<sup>592</sup>», al contrario della Lari, e: «Alle volte vedevo Lino<sup>593</sup> con Anna e lui una volta mi ha detto di andarla a trovare, ma io non l'ho mai fatto», versione che peraltro smentirà fin dal verbale successivo.

Il Verbale 2 è un verbale di due pagine molto dense – ricco di informazioni sul pomeriggio dell'omicidio e su altri fatti pertinenti – e sarà base progettuale di parti importanti dell'esame e del controesame testimoniale. Evidenzio con il corsivo parti puntualmente utilizzate per le contestazioni in dibattimento.

*Esempio 22a*

OGGETTO: - Verbale delle dichiarazioni rese da: \_\_\_\_\_//  
-ROSSI Maria nata a [...] l' [...], ivi residente in [...] – Tel. senza<sup>594</sup>.—//

-----

L'anno 2000, addì 04 del mese di luglio, alle ore 11,35, in Montecatini presso gli Uffici del Cmm.to di Pubblica Sicurezza \_\_\_\_\_//  
Innanzi ai sottoscritti Ufficiali di P.G. Milani Ilario, DI MEO Antonio e IN-

<sup>590</sup> La citazione ricorda che: «partecipò alla perquisizione in casa Bianchi. Raccolse dichiarazioni spontanee del Bianchi in corso di perquisizione»; l'ispettore Innocenti compariva anche nei Verbali A e B del Bianchi.

<sup>591</sup> Questa definizione, come altre, non appare congrua con il linguaggio della Rossi.

<sup>592</sup> È evidente che la parentesi si configura come «glossa» – che forse riflette anche una domanda – dell'estensore del verbale.

<sup>593</sup> Lino è il diminutivo di Angiolino, nome dell'imputato.

<sup>594</sup> Il costrutto con preposizione posposta appare del tutto inaccettabile.

NOCENTI Mario, rispettivamente Ispettore Sup., Isp. Capo ed Ispettore della Polstato in servizio presso la sezione di P.G. presso il Tribunale di Lucca nonché presso il suindicato Ufficio, è presente ROSSI Maria, in oggetto indicata, la quale, sentita su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca – Dr. Paolo Farini Sost.<sup>595</sup> – in ordine ai fatti per cui è procedimento, dichiara quanto segue: \_\_\_\_\_//  
 Ho avuto diversi rapporti con BIANCHI Angiolino<sup>596</sup>, in quanto siamo stati insieme prima che lui si mettesse con Lucia BINI, (che tra l'altro gli avevo presentato io); nel periodo in cui sono stata con lui, in più di una occasione, mi chiese di posare nuda per delle fotografie. Preciso di aver già reso dichiarazioni in questo ufficio nei giorni immediatamente successivi l'omicidio della Cioni<sup>597</sup> ma ho taciuto quanto a me noto in ordine alla<sup>598</sup> vicenda poiché<sup>599</sup> sono stata minacciata dal Bianchi Angiolino<sup>600</sup>. Ad ogni buon fine riferisco quanto a mia conoscenza<sup>601</sup>. Ho "lavorato"<sup>602</sup> per conto della Cioni Anna per circa un anno e mezzo. Me l'aveva fatta conoscere lo stesso Bianchi. A proposito di questi debbo riferire<sup>603</sup> che tra il 92 e il 93 mi costrinse a prostituirmi sul Viale Giuliani ed altre zone vicino Montecatini. I soldi da me guadagnati andavano a finire al Bianchi. Alle mie proteste lui mi minacciava e mi picchiava. In pratica lo "sfruttamento"<sup>604</sup> è durato per circa un anno. Risolsi il menage<sup>605</sup> dicendogli che qualora<sup>606</sup> mi avesse picchiato ancora mi sarei re-

<sup>595</sup> Si noti che in questa parte importante del paratesto iniziale il sostituto procuratore è il solo ad essere designato con l'ordine Nome Cognome.

<sup>596</sup> L'ordine burocratico Cognome (quasi sempre evidenziato in maiuscolo) Nome è costante, per esigenze funzionali, ma ha effetti stranianti in una narrazione di 'fatti personali' attribuita, in prima persona, alla Rossi.

<sup>597</sup> Il verbale cui si fa riferimento – e che è agli atti – è in tutta evidenza il Verbale 1.

<sup>598</sup> Nel linguaggio giuridico e burocratico è diffusa la tendenza a sostituire preposizioni semplici di uso corrente con locuzioni (o sintagmi) preposizionali: *in ordine a* 'su', *ai sensi di* 'per, secondo', *ai fini di*, *allo scopo di* 'per', *in danno di* 'su, contro', *a carico di* 'contro', *a titolo di* 'per, come', *nel caso in cui*, *a condizione che*, *sempreché* 'se', ecc.

<sup>599</sup> La distinzione fra accenti acuti e gravi è decisamente vacillante in tutti i testi esaminati.

<sup>600</sup> La sottolineatura è fatta a penna sul verbale, quasi certamente dal PM, che infatti riprenderà il segmento in dibattimento.

<sup>601</sup> Questo periodo e il precedente mostrano con piena evidenza la sovrapposizione della lingua formulaica del verbalizzante a quella della Rossi, che però – separando emittente e locutore – 'mette in bocca' alla Rossi espressioni per lei inconcepibili.

<sup>602</sup> Le virgolette segnalano la percezione dell'eufemismo da parte del verbalizzante, ma anche il fatto che probabilmente è proprio quello il verbo usato dalla Rossi.

<sup>603</sup> Altro modulo formulaico del verbalizzante; si noti anche l'arcaico *questi*, reso ancor più burocratico dal raro uso come pronome obliquo.

<sup>604</sup> Qui il significato delle virgolette è assai problematico: più che avere valore citazionale, le virgolette probabilmente documentano una 'riformulazione in termini penali' operata dal verbalizzante.

<sup>605</sup> Si noti il francesismo *menage* (però con omissione dell'accento acuto), attestato in

*cata*<sup>607</sup> alla Polizia per denunciarlo. Con lui ho avuto ulteriori<sup>608</sup> rapporti ad iniziare circa un anno fa<sup>609</sup>, mi pare a settembre '99. Mi portò a casa di Anna e con questa ci siamo accordate sul tipo di prestazione sessuale che io dovevo effettuare (la Anna non faceva rapporti orali)<sup>610</sup>. Tutte le volte lei mi dava la somma di lire 20/30.000 a prestazione e lei a sua volta dava il danaro a Lino. Per quanto ne so io anche altre ragazze lavoravano per conto della Anna. Certamente la Lari Biancamaria era una di queste. Andando al giorno dell'omicidio ovvero<sup>611</sup> al 15.6.2000, riferisco di essermi recata al lavoro (espleto attività di volontariato alla Caritas San Luigi – Via [...] – Montecatini) regolarmente. Di aver smontato come mio solito alle ore 13. Di aver effettuato una telefonata<sup>612</sup> al mio ragazzo<sup>613</sup> (durata una decina di minuti circa) e di aver percorso

italiano già dalla fine dell'Ottocento ma certo incompatibile con il linguaggio della teste. L'enunciato *risolvi il menage* conferma ancora una volta la continua aspirazione all'innalzamento di registro tipica dell'italiano burocratico; la riformulazione è probabilmente sembrata adeguata al verbalizzante – che certamente non ha tradito la sostanza di quel che la teste ha detto – ma ritornerà in dibattito.

<sup>606</sup> La teste avrebbe sicuramente usato un più comune *se*.

<sup>607</sup> Nei verbali non *si va* mai da nessuna parte, ci *si reca*, perfino a casa.

<sup>608</sup> Altra spia certa, sempre per improbabilità d'uso originario della teste, di riformulazione.

<sup>609</sup> I tanti errori di ortografia nei verbali – del tutto comprensibili quando i verbalizzanti sono agenti semplici con bassa scolarizzazione – diventano ancora più stridenti a contrasto con questa continua tensione verso un registro il più elevato (e il più arcaico) possibile. Lo stesso contrasto vale per le incurie grafiche.

<sup>610</sup> A parte i soliti burocratismi – come *accordarsi* per *mettersi d'accordo*, *effettuare* per *fare* – incontriamo qui un'altra difficoltà linguistica generale nei verbali: le formulazioni eufemistiche. Si comprende bene il contrasto vissuto dal verbalizzante tra le espressioni spesso crude di numerosi testimoni – rappresentativi di un'emarginazione sociale che è anche emarginazione linguistica – e l'ufficialità richiesta da un verbale. Tuttavia gli eufemismi usati dai verbalizzanti talvolta non sono puntualmente comprensibili da parte di chi deve firmare il verbale e creano frequenti problemi anche a posteriori, come vedremo al paragrafo 4.9. Penso che là dove la pertinenza è ipotetica ma possibile – e nel nostro caso era già ampiamente prevedibile che l'imputazione avrebbe compreso *favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione* – sarebbe più opportuno usare le parole dei testimoni, il loro 'dettato' e salvare l'ufficialità mettendo le parole fra virgolette citazionali e magari giustapponendo un [sic]. Oltretutto la donna offre informazioni di decisa rilevanza nella formazione del 'sapere investigativo' più volte citato, per cui nessuno può aver avuto dubbi, tanto meno l'estensore, della rilevanza di questo come di altri verbali.

<sup>611</sup> *Ovvero* al posto di *o* è un altro burocratismo ad altissima attestazione nei verbali. Cfr. anche il contiguo *espletare attività* per *fare*.

<sup>612</sup> A parte il solito *effettuare una telefonata* – ma chi mai lo direbbe? – per *telefonare*, questo periodo e il precedente, separati da punto fermo, sono formati da subordinate implicite rette dal precedente *riferisco*. Tutto il passo mostra una evidente riformulazione della superficie linguistica.

<sup>613</sup> Questo sintagma nominale invece è probabilmente riconducibile al linguaggio della teste.

a piedi tutta la strada sino a casa mia ove<sup>614</sup> mi sarò trattenuta un quarto d'ora circa. Sono quindi uscita e sono andata in Via Mazzini da Anna, con cui eravamo rimaste d'accordo il giorno prima. *Sarò giunta nell'appartamento della Cioni alle ore 14,00 circa. In casa oltre a Anna vi era anche il Bianchi Angiolino. Ho notato che la tensione era piuttosto alta tra i due. Ho avuto l'impressione che Lino avesse picchiato Anna. Ne ho avuto conferma perché Lino, nonostante la mia presenza la picchiava ancora. La "discussione"<sup>615</sup> è stata interrotta da una telefonata giunta dopo circa 10/15 minuti dal mio arrivo; non ricordo su quale utenza rispose la Cioni, se su quella cellulare oppure dell'abitazione<sup>616</sup>. Anna, dato che era in piena discussione, disse all'interlocutore<sup>617</sup> che era occupata e lo invitò sbrigativamente a chiamare in seguito. Successivamente, parlai con Anna, la quale, piangendo<sup>618</sup> mi disse che aveva dei seri problemi con Angiolino, perché si volevano lasciare (ora non ricordo se era lui che voleva lasciare Anna o viceversa)<sup>619</sup>. A quel punto ricordo che ha squillato il campanello di casa. Anna mi disse di vedere chi era ed io mi sono affacciata alla finestra interna della cucina che da<sup>620</sup> sulla chiostra<sup>621</sup> del palazzo. Vidi una donna che mi è parsa essere la Lari Biancamaria, che io conosco molto bene poichè anch'essa lavorava per Anna. Riferii il tutto alla Cioni, la quale intervenne dicendole di tornare più tardi perchè al momento era impegnata. Subito dopo chiamava telefonicamente un altro cliente al quale Anna diceva di salire, credo che si fosse rinfancata dalla mia presenza<sup>622</sup>; questo cliente,<sup>623</sup> arrivò nel giro di pochi minuti, 5 o 10, e me ne occupai io personalmente; lo descrivo<sup>624</sup> sulla quarantina d'anni, magro, altezza mt.*

<sup>614</sup> *Sino a per fino a, ove per dove* e il successivo *vi per ci* sono ben noti arcaismi del linguaggio burocratico, sempre utilizzati perchè percepiti come aulicismi.

<sup>615</sup> Quale sarà il valore delle virgolette? *Discussione* è parola della Rossi, di cui si vuole sottolineare l'inadeguatezza rispetto al *picchiare* di cui si è parlato, o si vuole segnalare che c'è stata una riformulazione di sintesi?

<sup>616</sup> La riformulazione – del tutto evidente, fino all'inutile e quasi al ridicolo del *rispondere sull'utenza su cellulare o dell'abitazione* – andrebbe ancor più evitata in passaggi informativamente delicati come in questo brano. Non a caso questo passo, che è alla base di parti importanti degli esami testimoniali, presenta una evidenziazione verticale a penna, quasi certamente fatta dal PM.

<sup>617</sup> La parola è impensabile in bocca alla Rossi.

<sup>618</sup> Manca la virgola di chiusura del gerundio incassato.

<sup>619</sup> Più volte in questo verbale le parentesi racchiudono delle precisazioni: probabilmente sono segnale indiretto che c'è stata una domanda di richiesta di chiarificazione da parte degli interroganti; non si dimentichi la 'relazione parallela' dell'imputato con Sara Giovannini, di cui si è parlato anche al paragrafo precedente.

<sup>620</sup> L'accento manca nell'originale.

<sup>621</sup> *Chiostra* – giustamente registrato dal GRADIT come variante obsoleta e letteraria di *chiostro* – qui è marca diatopica con il significato di «cortile interno».

<sup>622</sup> Si noti l'agrammaticalità del segmento, ma il verbo *rinfancare* potrebbe appartenere all'enunciazione originale.

<sup>623</sup> L'interpunzione è sempre un problema e qui la virgola separa il soggetto dal verbo.

<sup>624</sup> È un sicuro inserto del verbalizzante, che probabilmente corrisponde ad una domanda che è stata fatta e manca dei due punti a introduzione della descrizione.



1,70, non aveva ne<sup>625</sup> barba ne baffi e tantomeno occhiali. Non lo avevo mai visto prima di allora e non so come si chiami. Preciso che inizialmente mi occupai io del cliente ma il rapporto lo finì Anna, la quale usava i preservativi. *Alle ore 15.00 circa, una volta che il cliente aveva ultimato il rapporto ed era andato via, ricominciò la discussione; fu piuttosto violenta ed io dissi a Lino di smetterla di picchiare Anna, ero spaventata. Vedevo<sup>626</sup> infatti, che Lino continuava a picchiarla e lei, forse perché non si sentiva troppo bene, non si difendeva nemmeno; Lino per tutta risposta mi disse “te stai zitta, non tene fregare”<sup>627</sup>. A quel punto Anna, mi chiedeva di aiutarla, ma io avevo paura del Bianchi, ricordando i tempi andati. Tale paura era motivata dal fatto che quando mi avvicinavo a Anna lui mi stratonava via<sup>628</sup> e mi ripeteva di non occuparmi di queste cose. Anna in quel momento era nella camera “massaggi” ed era stesa sul divano letto, cercando di alzarsi per difendersi, ma Lino glielo impediva picchiandola con la mano libera e con calci. Ho detto con la mano libera perché una l’aveva fasciata<sup>629</sup>. Mi sono avvicinata un’ultima volta, ma come prima Lino mi ha stratonato il braccio, io ho urlato e sono scappata da casa Cioni, sbattendo la porta e sono rientrata a casa mia. Quando sono uscita dall’abitazione divia Mazzini saranno state le ore 15.15 circa.—————//*

È evidente che le dichiarazioni, qui presentate come la trascrizione di un lungo monologo, senza dubbio sono state fatte originariamente in una interazione dialogica, probabilmente con numerose domande degli interroganti. Fra l’altro, il verbale ci dice che l’interazione in Commissariato è durata più di tre ore: anche se togliamo i tempi di redazione del verbale<sup>630</sup>, la Rossi non avrà certo fatto una dichiarazione ininterrotta per tutto questo tempo.

Arrivati a questo punto però, come spesso avviene, il verbale cambia modalità e introduce le dichiarazioni della Rossi con la sigla A.D.R.<sup>631</sup>. Tuttavia, anche in questo caso non è riportata la domanda, per cui ciò che si può evincere è, al massimo, che *forse* c’è stata una specifica sollecitazione. Il fatto che questa sezione, come in altri casi, sia in posizione

<sup>625</sup> Si noti la ripetuta omissione dell’accento.

<sup>626</sup> Non indico sistematicamente tutti gli errori interpuntivi, perché sono troppi e anche autoevidenti.

<sup>627</sup> L’enunciato sembra configurarsi come citazione del dettato originale.

<sup>628</sup> Si noti il contrasto fra il *Tale paura era motivata da* – che appartiene sicuramente alla lingua del verbalizzante – e il verbo *stratonare*, ripetuto poco dopo, che probabilmente è invece dell’uso della Rossi.

<sup>629</sup> Anche questa precisazione potrebbe essere la risposta ad una domanda degli interroganti.

<sup>630</sup> I tempi lunghi di redazione dei verbali sono legati proprio alla ‘contrattazione’ di cosa deve o può andare a verbale e contemporaneamente alla difficoltà di redazione.

<sup>631</sup> Scritta però con varianti diversificate.

conclusiva fa pensare che gli interroganti, al termine della deposizione, abbiano sentito il bisogno di porre a tema discorsivo fatti precisi e di particolare rilevanza:

*Esempio 22b*

A d.r. Angiolino era vestito con una maglietta scura a maniche lunghe con chiusura a cerniera, pantaloni blue jeans ed *un paio di scarpe da ginnastica*<sup>632</sup>, delle quali non ricordo il colore.-----//

A d.r. Dopo quella volta, ho incontrato BIANCHI Angiolino vicino alla COOP e lui mi ha sbarrato la strada (entrambi eravamo a piedi) e mi ha detto **“hai visto cosa è successo a Anna?”**<sup>633</sup> io ho detto di sì<sup>634</sup> e lui mi ha detto **“se la Polizia ti chiede qualcosa, non dire niente<sup>635</sup> di me altrimenti ammazzo anche te”**. Io mi sono spaventata ed ho fatto quanto lui mi disse anche quando sono stata sentita in questo Ufficio la volta scorsa<sup>636</sup>.-----//

A d.r. Sono certa si trattava di Martedì 15.6.97 poichè la mattina successiva, uscendo da casa per recarmi al lavoro (ore 9.00 circa) ho notato che in Via Mazzini erano presenti la Polizia, ambulanze e Vigili del Fuoco. Chiesi ad un tizio cos'era successo e questi mi disse di non sapere nulla. Il giorno dopo ancora, sulla locandina di qualche edicola, ho letto che la Anna Cioni era stata uccisa<sup>637</sup>.-----//

A d.r. Ribadisco che quando sono uscita dall'appartamento di Via Mazzini nr.00 *il Bianchi stava nella camera addetta ai massaggi che picchiava con pugni e calci*<sup>638</sup> *la Cioni Anna*. Quando sono uscita dall'abitazione non ho incontrato nessuno.-----//

A:D:R: - Non ho altro da aggiungere.-----//

L.c.s. chiuso alle ore 14.50.<sup>639</sup>

Il Verbale 3 è un *verbale di sommarie informazioni rese*, in data 9 settembre 2000<sup>640</sup>, al pubblico ministero, coadiuvato dall'Ispettore Mario

<sup>632</sup> Ormai sappiamo già perché il particolare è rilevante.

<sup>633</sup> I neretti sono dell'originale.

<sup>634</sup> L'incapacità di distinguere fra monosillabi accentati e non nei verbali e nelle trascrizioni di intercettazioni è generalizzata.

<sup>635</sup> Questa testimonianza della Rossi in qualche modo va correlata anche alle «raccomandazioni» del Bianchi alla figlia, di cui si è parlato nell'Esempio 8.

<sup>636</sup> La Rossi, quindi, ritrae per la seconda volta dichiarazioni e omissioni registrate nel Verbale 1. La resa linguistica superficiale continua ad essere di tipo formulaico.

<sup>637</sup> Anche questa dichiarazione è importante, perché la Rossi precisa i motivi per cui è certa che i suoi ricordi siano relativi al pomeriggio dell'omicidio.

<sup>638</sup> Questa dichiarazione, che ribadisce quanto già affermato in conclusione all'Esempio 22a e che corrisponde a quanto rilevato dall'autopsia, è molto simile alla formulazione *colpendola ripetutamente con pugni e calci*, presente nel capo d'imputazione.

<sup>639</sup> Seguono i timbri e le firme dei tre ufficiali di polizia giudiziaria e quella della Rossi, che è tipicamente da semianalfabeta.

<sup>640</sup> Il verbale viene aperto alle ore 9 e chiuso alle 10.

Innocenti – che abbiamo detto già conosciuto in precedenza dalla Rossi – sempre presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Montecatini.

Si tratta di un verbale più breve, tutto strutturato con la sequenza ADR, in cui la Rossi sostanzialmente conferma quanto dichiarato nel Verbale 2 e aggiunge che quel giorno si era messa d'accordo per telefono con la Cioni per passare da lei intorno alle 14.00-14.15 per riprendere la propria carta d'identità, che qualche giorno prima le era caduta per terra a casa della stessa Cioni, la quale, nella medesima telefonata del mattino, le aveva confermato essere da lei. La Rossi fa anche l'elenco delle donne che «lavoravano» dalla Cioni e, ancora una volta, insieme ad altro precisa:

*Esempio 23*

ADR: *Confermo integralmente le dichiarazioni che ho reso il 4 luglio 2000 [...].*

ADR: *a partire da un anno a questa parte sono andata circa una ventina di volte a casa della CIONI per avere rapporti sessuali di tipo orale con clienti<sup>641</sup>. Questi rapporti avvenivano in una stanza dove c'era un lettino per fare massaggi; io perlopiù mi mettevo seduta su una sedia o su un divano. Quando io avevo il rapporto con il cliente, la CIONI attendeva fuori della porta; dopo un po' entrava e "finiva"<sup>642</sup> il cliente. Io a mia volta a quel punto uscivo dalla stanza. A volte in queste occasioni era presente anche il Bianchi che attendeva in un'altra stanza. Per queste mie prestazioni io ogni volta percepivo venti/trenta mila lire che mi venivano date dalla CIONI.-----//*

I tre verbali sono senz'altro fedeli al contenuto delle dichiarazioni della donna, ma hanno dei limiti precisi.

La riformulazione linguistica, ancora un volta, è regolata da necessità d'uso legale, da tradizioni scritte consolidate e in certe parti codificate, intrisa di *linguaggio burocratico*, infarcita di eufemismi. Il risultato prodotto è decisamente molto lontano dalla lingua che possiamo immaginare propria della Rossi, persona caratterizzata da condizioni di grave svantaggio socioculturale e sociolinguistico, oltre che da un certo ritardo mentale.

Le informazioni fornite nei verbali, soprattutto nel secondo, sono talmente minuziose e precise che, per quanto non costituiscano «prova», non possono certo essere ignorate dalle parti nella progettazione del di-

<sup>641</sup> Anche questo verbale ci riproduce, dunque, identica formulazione.

<sup>642</sup> Le virgolette segnalano che il verbo è proprio quello usato dalla Rossi, come verrà confermato da analoghi, ripetuti, scelte lessicali durante l'esame testimoniale.

battimento: oltretutto, un perito escluderà che la Rossi soffra di mitomania. Ma quanto la donna riconosce *in dettaglio*, almeno in alcune parti, ciò che, secondo la formula di rito, ha «letto, confermato e sottoscritto»? Ancora una volta la ‘dichiarante’ avrà controllato, prima di firmare, il contenuto del verbale, senza dare importanza alla forma, che invece non è irrilevante, nemmeno a fini giudiziari, come avremo modo di vedere in 4.9.

### 2.8. Fra dubbi e domande

Più in generale, al di là del singolo processo, si può notare che molti problemi nascono dalla divergenza fra la ineludibile *mediazione linguistica* – messa in atto dal verbalizzante per sedimentare in un *verbale* una complessa interazione linguistica orale – e la scelta della *formulazione in prima persona a nome del dichiarante*. Sembrerebbe più corretta e più lineare una verbalizzazione in terza persona (XY dichiara che: ha visto...), limitando il discorso diretto ai casi in cui si decida di riportare letteralmente, con tanto di virgolette citazionali, parole e discorsi effettivamente pronunciati. In questo modo, si eliminerebbero anche scarti inaccettabili, talvolta ridicoli, fra la lingua dei verbali e quella di chi viene indicato come locutore ma tale non è. L'inesorabile obiezione a proposte di questo tipo è: «perché è linguisticamente più difficile da realizzare». Il linguista per primo sa che è così, ma allora perché non portare a *consapevolezza esplicita* il problema collettivo della *formazione linguistica di chi è chiamato professionalmente e istituzionalmente ad assolvere a compiti squisitamente linguistici e così delicati*? Quella obiezione ha valore solo finché si accetta come invariabile la competenza attuale. La tensione verso una risoluzione del problema presuppone una specifica volontà istituzionale e politica e investimenti adeguati, ma certo la situazione non è immutabile di per sé.

A questo punto, vorrei aggiungere anche una annotazione ‘a margine’ su un problema apparentemente minuto, ma che ne esemplifica molti altri. Tutte le lingue specialistiche sono caratterizzate dalla larga presenza di acronimi, sigle, abbreviazioni, che sono funzionali finché rimangono all'interno della comunicazione fra specialisti. I testi prodotti in ambito giudiziario ne sono pieni, anche quando i destinatari non siano confinati nella cerchia ristretta degli addetti ai lavori. Si va dai già citati *A.D.R.* – assolutamente privo di senso: o non c'è necessità di segnalare la presenza di una domanda o ne va riportato il contenuto – e *L.c.s.*<sup>643</sup>, che a

<sup>643</sup> Con la variante *F.c.s.* «Fatto, confermato, sottoscritto»; come abbiamo visto, queste sigle possono poi essere scritte tutte in caratteri maiuscoli, segnalando che si tratta di acronimi, oppure in alto e basso.

maggior ragione deve essere esplicitato per il dichiarante che decida, appunto, di «leggere confermare e sottoscrivere» un verbale delle indagini preliminari, fino ad arrivare al *P.Q.M.* («Per questi motivi») che nelle sentenze italiane si carica addirittura del compito di introdurre il *Dispositivo*<sup>644</sup>. Credo proprio che in casi come questi, ma anche per molte altre delle sigle documentate, la *formulazione estesa* sarebbe doverosa sia nei confronti dei partecipanti, sia verso gli eventuali cittadini interessati all'amministrazione della Giustizia. Per di più, tutte le volte che ho domandato a degli agenti quante persone chiedano, prima di firmare, il significato di A.D.R. o L.c.s. mi si è sempre risposto che succede ben di rado. Oltretutto, ormai basta la «sostituzione automatica» del computer per rendere più democratico un documento istituzionale e magari pubblico – come nel caso delle sentenze – e per abbassare la patina di *scrittura chiusa*, che immediatamente esclude gli 'altri': imputati, testimoni e cittadini comuni, compresi i ben alfabetizzati.

La *trasparenza linguistica* in ambiti come questi – in cui peraltro tanto si opera per la *trasparenza sostanziale* – non è affatto marginale e probabilmente incide perfino nell'*immaginario* che la cosiddetta opinione pubblica ha dei soggetti e dell'attività della Giustizia. Assumere ad obiettivo esplicito per la risoluzione di problemi grandi e piccoli questa trasparenza, anche formale, sarebbe già un'acquisizione importante.

Non ho certo lo spazio per approfondire le tante e complesse questioni connesse alle attività scritte che accompagnano la fase investigativa delle indagini preliminari e certamente non può essere il linguista da solo ad avanzare autonomamente proposte definite<sup>645</sup>, ma la constatazione che i problemi di natura linguistica sono tanti e di tipo *funzionale* è ineludibile.

Torno all'esempio minuto: serve un indicatore che consenta di passare da un nucleo tematico ad un altro o – come mi si fa notare – per distinguere le *dichiarazioni rese in interrogatorio* dalle *spontanee dichiarazioni*? Quando le esigenze sono ben esplicitate, si trova sempre la risposta adeguata, ma certo non è la sigla A.D.R. che può continuare a farsi carico di queste funzioni: il linguista vi si oppone proprio dal punto di vista pragmatico. Infatti, uno dei problemi costanti in ambito giudiziario è l'esigenza di limitare la polisemia intrinseca del linguaggio e così invece la si estende in modo innaturale. A.D.R. significa, appunto, che c'è stata una domanda – quale? chi l'ha fatta? come l'ha posta? – da cui discende

<sup>644</sup> Cioè la parte conclusiva della sentenza, in cui si enuncia la condanna o l'assoluzione; cfr. paragrafo 4.10.

<sup>645</sup> Ad esempio proprio su quali potrebbero essere criteri efficaci di redazione dei verbali.

*quella* risposta. Come si possono aprire e risolvere addirittura questioni procedurali – come quella relativa alle domande suggestive che abbiamo visto nell'Esempio 18 – su domande che sono 'sparite' dal verbale?

L'uso *legale* giustifica un certo conservatorismo in ambito giuridico e giudiziario, dove ci si deve ben guardare dall'introdurre innovazioni di cui non si preveda l'effetto e ogni proposta deve essere ampiamente meditata. Tutte le questioni intraviste – e le numerose altre che potremmo aggiungere – devono essere affrontate e risolte a livello istituzionale (e certo non dai singoli). Per di più, in tempi in cui la Giustizia si trova ad affrontare problemi di tale portata e in difficoltà concrete a tutti note, ci si può perfino rassegnare a capire che al momento siano ben altre le priorità. Ma ciò che non è accettabile è la *negazione* dei problemi: il «facciamo sempre così» – che è adesione alla ripetitività inerziale e non tutela giuridica – o il «per noi è chiaro che è così». Ancora dall'esempio minuto: o si *codifica* che A.D.R. è un tecnicismo, per cui si dà una definizione esplicita del significato e delle funzioni che la sigla assolve, oppure non si può sfuggire dal fatto che in italiano A.D.R. significa «a domanda risponde»<sup>646</sup>. *Tertium non datur*.

Analogamente: non mi sentirei affatto di affermare a priori che il discorso indiretto potrebbe essere la forma migliore per i verbali non di trascrizione integrale, ma la risposta «non lo sanno fare» si limita a confermare che c'è un *evidente problema aggiuntivo di formazione*, senza liquidare in nessun modo l'esistenza delle difficoltà individuate. Per trovare risposte efficaci a dubbi e domande che il linguista pone sarebbero necessari sedi e momenti di riflessione e sperimentazione interdisciplinare, ma il rifiuto di ogni problematizzazione è acritico e non agevola la ricerca di soluzioni.

Dobbiamo infine ricordare che l'*interrogatorio di polizia* si configura anche come «interazione asimmetrica», di cui parlerò più distesamente nei paragrafi 3.2-5, ma qui vorrei almeno ricordare l'esperienza di Gibbons, 2003. Infatti, nel capitolo «Communication Issues in the Legal System», Gibbons analizza le cosiddette *Police Cautions*, domande formulaiche di garanzia che la polizia usa in vari momenti dell'interrogatorio<sup>647</sup>. In particolare, Gibbons ha partecipato a un progetto di revisione linguistica di tali formule per la polizia del Nuovo Galles del Sud (Australia) nel 1996-97. Dalle quarantuno iniziali del corpus analizzato, si è arrivati a selezionare cinque formule primarie – dato che molte si confi-

<sup>646</sup> Sulla correlazione fra domanda e risposta cfr. anche paragrafo 3.4.

<sup>647</sup> Gibbons, 2003, pp. 186-199.

guravano come duplicati con piccole differenze – di cui quattro sono state riformulate e la quinta è stata aggiunta<sup>648</sup>. Le quattro formule sono le seguenti:

- 1 – I am going to ask you certain questions that will be recorded on a video-tape recorder. You are not obliged to answer or do anything unless you wish to do so, but whatever you say or do will be recorded and may later be used in evidence. Do you understand that?<sup>649</sup>
- 2 – Do you agree that prior to the commencement of this interview I told you that I intended asking further questions about this matter?<sup>650</sup>
- 3 – What I propose to do is ask you further questions in relation to this matter. My questions and any answers given by you will be electronically recorded on tape as the interview takes place. Do you understand that?<sup>651</sup>
- 4 - Has any threat, promise, or offer of advantage been held out to you to give the answers recorded in this interview?<sup>652</sup>

Gibbons ha analizzato la complessità di tutte e quattro – che ovviamente è ancora più alta per gli interrogati di madrelingua straniera<sup>653</sup> – e ha messo a punto delle riformulazioni. Ad esempio la quarta è stata sciolta in quattro domande a tema unitario, anche se Gibbons stesso segnala il permanere di difficoltà connesse al mantenimento del passivo e di selezioni lessicali, come *induced*, che non fanno ancora parte del vocabolario di base:

- Has any promise been made to you to make this statement?
- Has any threat been made to you to make this statement?
- Have you been induced to make this statement?
- Has anything been offered to you to make this statement?<sup>654</sup>.

Gibbons riferisce poi e osserva che:

<sup>a</sup>These revisions have been instituted in the police *Codes of Practice* for New South Wales. They have had a mixed reception from police officers. Some were pleased, because they thought the old cautions were absurd. Other of-

<sup>648</sup> Gibbons, 2003, p. 197: «Were you told before you made this statement you did not have to unless you wanted to?».

<sup>649</sup> Gibbons, 2003, p. 189.

<sup>650</sup> Gibbons, 2003, p. 191.

<sup>651</sup> Gibbons, 2003, p. 194.

<sup>652</sup> Gibbons, 2003, p. 194.

<sup>653</sup> Ormai il problema è presente in modo significativo anche da noi, sia numericamente, sia per il grado di differenziazione dalla prima lingua (e cultura).

<sup>654</sup> Cfr. Gibbons, 2003, p. 196.

ficers dislike the changes. Two possible reasons for this dislike emerged in discussion. First, the revisions may make it clearer to people what their rights are, so, for example, more people might take the right to silence. Second, as noted previously, *the complex and technical language of the original versions carries a social message concerning the power and authority of the police*. Most work in this area has assumed that only propositional information is communicated by police cautions. It is clear however *that complex and technical language also carries a social message enhancing the power and authority of the person using it*. Resistance to a lessening of this power and authority would not be surprising [...]. The revised versions lessen this power and authority, and reduce the power asymmetry between the police and the interviewee – something that some police officers find undesirable (Gibbons, 2003, p. 197, corsivo aggiunto).

Francamente, voglio qui scartare a priori ogni intento manipolatorio da parte della polizia giudiziaria, che sarebbe oggetto di sanzione giuridica prima ancora che linguistica. D'altra parte, però, l'osservazione di Gibbons, e di molti altri, relativa alla dimensione di «linguaggio della distanza e del potere» di certe scelte linguistiche è scarsamente controversibile. Come ho più volte ripetuto, sono convinta, ad esempio, che in Italia la persistenza del linguaggio burocratico sia dovuta anzitutto alla scarsa disinvoltura linguistica di parlanti e scriventi, ma, in alcune persone o in certi casi, è presente anche la ricerca di una forma – che si crede 'sostenuta' – a rinforzo della propria identità sociale. In particolare, sappiamo tutti che, quanto meno si è certi della propria autorevolezza, tanto più si cerca di garantire la propria autorità fondandola sull'esibizione di manifestazioni esteriori, anche linguistiche.